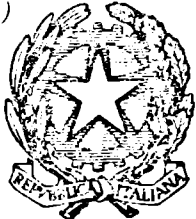


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 febbraio 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1987, n. 56.

Intervento per la qualificazione delle attività artigiane di autotrasporto Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1987, n. 57.

Tasso agevolato a favore delle imprese artigiane per operazioni finanziarie fino a L. 25.000.000 e per quelle destinate alla formazione di scorte Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1987, n. 58.

Asili nido: modalità di gestione delle risorse Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 59.

Integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 «Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.a.» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1987, n. 60.

Modifica degli articoli 8, 14 e 19 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 «Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico». Pag. 6

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1987, n. 40.

Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 1984 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1987, n. 41.

Interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1987, n. 42.

Norme urgenti per migliorare la rete distributiva di G.P.L. - Gas di petrolio liquefatto - per autotrazione Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 40.

Svolgimento di funzioni socio-assistenziali da parte delle Comunità montane Pag. 8

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 concernente «Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1987, n. 42.

Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, concernente «Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica». Pag. 11

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1987, n. 43.

Interventi straordinari nel settore del turismo Pag. 11

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1987, n. 44.

Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali Pag. 12

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1987, n. 37.

Interventi in agricoltura con le disponibilità del bilancio di previsione per l'anno 1987 e modificazioni della legge regionale 29 dicembre 1984, n. 42, concernente: «Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della legge 1º agosto 1981, n. 423» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 38.

Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia e malattie del ricambio. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 39.

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale Pag. 17

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1987, n. 40.

Modifica all'art. 10 «Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile» della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 32 Pag. 22

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 1º dicembre 1987, n. 15.

Legge 17 maggio 1983, n. 217. Adeguamento della legislazione regionale per l'incentivazione dell'offerta nel settore turistico ed alberghiero Pag. 23

LEGGE REGIONALE 1º dicembre 1987, n. 16.

Anticipazione benefici economici determinati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 13 maggio 1987 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 1º dicembre 1987, n. 17.

Rideterminazione dell'indennità di partecipazione alle sedute spettante ai componenti i comitati e le sezioni di controllo. Pag. 24

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1987, n. 29.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1987, n. 30.

Integrazione alla legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28-29 ottobre 1987 con deliberazione n. 642. Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1987 Pag. 24

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 57.

Modifica dell'art. 21-septies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 58.

Norme in materia di Polizia locale Pag. 25

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1987, n. 59.

Sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della S.T.E.F. S.p.A. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1987, n. 60.

1ª Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 «Norme sull'organizzazione degli uffici della regione Piemonte» Pag. 28

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 82.

Contributi alle associazioni di ex-combattenti ed ex-internati, operanti in Valle d'Aosta a sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati Pag. 31

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 83.

Consulta regionale per la condizione femminile. Finanziamento del programma di attività per l'anno 1987 Pag. 31

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 84.

Finanziamento di opere per le strutture ospedaliere e ambulatoriali dell'U.S.L. della Valle d'Aosta Pag. 32

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 85.

Interventi a favore dello sport Pag. 32

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 86.

Modifica del valore convenzionale di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, e rifinanziamento della legge stessa limitatamente all'esercizio 1987. Pag. 35

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 87.

Intervento regionale a favore delle società minori che gestiscono impianti di risalita Pag. 36

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 88.

Modificazioni delle leggi regionali 29 novembre 1983, n. 70, e 13 agosto 1984, n. 41, concernenti intervento finanziario a favore della «Funivie di Champoluc S.p.A.» Pag. 37

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1987, n. 89.

Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale protezione animali, sede regionale di Aosta, per la sua attività statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale.

Pag. 37

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1987, n. 90.

Proroga, con integrazioni, dell'efficacia della legge regionale 1^o giugno 1984, n. 19, concernente l'adesione della Regione al consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta.

Pag. 37

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1987, n. 91.

Norme concernenti le Comunità montane

Pag. 38

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1987, n. 92.

Istituzione della Cassa rurale e artigiana di Fénis, Nus e Saint-Marcel

Pag. 41

REGOLAMENTO REGIONALE 10 novembre 1987, n. 3.

Approvazione criteri di elaborazione, gestione ed aggiornamento dell'elenco tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei servizi dell'U.S.L. della Valle d'Aosta (P.T.R. - Prontuario terapeutico regionale)

Pag. 41

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 54.**

Disposizioni sulla raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla pubblicità degli atti regionali.

Pag. 43

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 12 maggio 1987, n. 17.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989

Pag. 44

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1987, n. 18.

Modifica dell'art. 17 (Vegetazione erbacea ed arbustiva) della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»

Pag. 44

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 agosto 1987, n. 12.**

Regolamento per la disciplina della formazione di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali

Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 1987, n. 16.

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano

Pag. 48

Provincia di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1987, n. 5-45/Legisl.**

Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m. Emanazione del nuovo regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale

Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.

Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente: «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»

Pag. 56

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo al regolamento della regione Umbria 24 agosto 1987, n. 45, recante: «Norme integrative e di attuazione, procedure di controllo e di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi». (Regolamento pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 72 del 30 settembre 1987 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 del 28 novembre 1987, 3^a serie speciale)

Pag. 62

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1987, n. 56.

Intervento per la qualificazione delle attività artigiane di autotrasporto.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 69 del 27 novembre 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, 1° comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 6 della legge 30 marzo 1987, n. 100, e sinistrali

Art. 1.

Finalità della legge

1. Al fine di promuovere una migliore efficienza organizzativa e gestionale delle attività artigiane di autotrasporto attraverso la qualificazione e lo sviluppo di servizi, la Regione concede contributi per la realizzazione di autoparchi con la ripartizione dello stanziamento di bilancio disposto dalla presente legge.

2. A tal fine la giunta regionale, in conformità agli orientamenti della programmazione e sentita la competente commissione consiliare, predispone un programma con l'indicazione delle aree elette per insediamento delle iniziative, dell'ammontare presuntivo dei contributi e delle relative modalità di concessione. Il programma è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

Soggetti e contributi

1. Possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge i progetti inoltrati da consorzi e società consortili previsti dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. I contributi di conto capitale sono concessi esclusivamente sulle spese inerenti all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di immobili, alla costruzione di impianti fissi e all'acquisto di macchinari e attrezzature.

3. L'intervento agevolativo regionale non può superare il 60% della spesa riconosciuta ammissibile e l'importo massimo di lire un miliardo.

Art. 3.

Progetti agevolabili

1. Sono agevolabili, ai sensi della presente legge, progetti esecutivi inerenti alla realizzazione di autoparchi rispondenti almeno alla seguente tipologia:

superficie territoriale interessata non inferiore a mq 20.000;

adeguate aree di parcheggio;

dotazione di servizi e strutture per rifornimento di carburanti, esecuzione di riparazioni meccaniche, lavaggio automezzi, fornitura di parti meccaniche di ricambio, svolgimento pratiche amministrative, custodia anche notturna dei veicoli;

servizi igienici e foresteria adeguati.

Art. 4.

Procedure

1. Le domande di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale nei termini previsti dalla deliberazione di programma di cui all'art. 1, corredate dei seguenti documenti:

a) progetto dell'autoparco, con indicata in dettaglio la spesa preventivata;

b) dichiarazione del sindaco attestante che l'insediamento dell'autoparco è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area;

c) concessione edilizia;

d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con l'elenco delle imprese e degli eventuali enti associati, specificati nella loro natura e attività.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi nell'esercizio 1987. Al relativo onere si provvede mediante prelievo di lire 2 miliardi per competenza e per cassa, dalla partita n. 18 (progetto autoparchi) del Fondo globale spese di investimento iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986. L'ulteriore importo di lire 1 miliardo è prelevato per competenza e per cassa, dalla partita n. 24 (contributi finalizzati a incentivare l'associazionismo nel settore dell'autotrasporto artigiano) del Fondo globale spese di investimento iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1987 è istituito il cap. 21040 denominato «Contributi regionali per la realizzazione di autoparchi a servizio di imprese artigiane di autotrasporto merci per conto terzi» con lo stanziamento di lire 3 miliardi per competenza e per cassa.

3. Al finanziamento della presente legge per gli esercizi successivi si provvede con legge regionale di approvazione del bilancio.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1987

BERNINI

87R1238

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1987, n. 57.

Tasso agevolato a favore delle imprese artigiane per operazioni finanziarie fino a L. 25.000.000 e per quelle destinate alla formazione di scorte.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 69 del 27 novembre 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui al titolo IV della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16, limitatamente alle operazioni finanziarie non superiori a L. 25.000.000 e comunque a quelle destinate alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il costo a carico delle imprese artigiane è pari o equivalente all'80 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto ministeriale per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

Art. 2.

1. La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche alle operazioni finanziarie, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state ammesse a contributo ma non ancora stipulate dagli istituti o aziende di credito e dalle società finanziarie oppure siano state stipulate ma non ancora ammesse a contributo.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1987

BERNINI

87R1239

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1987, n. 58.

Asili nido: modalità di gestione delle risorse.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 69 del 27 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I fondi di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili nido affluiscono nel fondo costituito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, cap. 61402.

2. Con il programma triennale socio-assistenziale vengono determinati i parametri per il riparto del fondo tra gli asili nido pubblici e privati, lo stanziamento annuo necessario alla gestione e l'entità delle risorse da destinate alla costruzione, ristrutturazione di asili nido di cui al cap. 61203.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1987

BERNINI

87R1240

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 59.

Integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 «Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 71 del 4 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1983, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera a) del primo comma è così sostituita:

«a) mediante la promozione, la predisposizione e il potenziamento, direttamente in società o in consorzi con enti pubblici o privati, di aree e infrastrutture anche di servizi che consentano o favoriscano insediamenti produttivi e turistici, mediante attività finanziarie, di leasing e di factoring, nonché mediante sostegno delle medesime attività a favore di imprese e loro consorzi che attuino specifici programmi di investimento nell'ambito della Regione»;

la lettera c) del primo comma è così sostituita:

«c) mediante l'assunzione di partecipazioni minoritarie in società per azioni, a responsabilità limitata, cooperative o consorzi che promuovano nuove iniziative imprenditoriali o attuino programmi di nuovi investimenti e operino nell'ambito della Regione, e abbiano fini corrispondenti alle indicazioni dei programmi economici regionali, nonché mediante l'assunzione di partecipazioni, entro e non oltre il 49%, in organismi strumentali o in società di servizi che realizzino direttamente gli obiettivi della programmazione economica regionale»;

la lettera e) del primo comma è così sostituita:

«e) mediante gestione per incarico conferito dalla Regione con legge e secondo le direttive della giunta regionale, di fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché per eventuali interventi straordinari».

il secondo comma è abrogato.

Art. 2.

1. L'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, è così modificato:

«La Veneto Sviluppo S.p.A. presenta alla giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica per l'anno successivo, conforme alle indicazioni della programmazione regionale e agli indirizzi operativi che la giunta, sentita la competente commissione consiliare, fornirà alla società entro il 15 giugno. La relazione deve essere allegata al bilancio di previsione della Regione, ai sensi dell'art. 58 dello statuto regionale. La Veneto Sviluppo predispone inoltre una relazione semestrale sull'attività svolta e su quella in corso di attuazione, da inviarsi alla giunta entro novanta giorni dallo scadere del semestre».

Art. 3.

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, è autorizzata la sottoscrizione di nuove azioni della Veneto Sviluppo S.p.A. per complessivi 5.100 milioni.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1987, si fa fronte mediante:

prelevamento di lire 2.500 milioni dallo stanziamento iscritto dalla partita n. 2 «Ricapitalizzazione della "Veneto Sviluppo S.p.A."» dal fondo globale per le spese d'investimento (cap. 80230) del bilancio di previsione 1987;

utilizzazione ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, dello stanziamento di lire 2.500 milioni iscritto nella partita n. 25 «Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.a.» del medesimo fondo globale per le spese d'investimento (cap. 80230) relativo all'esercizio finanziario 1986;

riduzione di lire 100 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al cap. 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio regionale è istituito il cap. 20010 denominato «Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.a.» con lo stanziamento di lire 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1987».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 novembre 1987

BERNINI

87R1241

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1987, n. 60.

Modifica degli articoli 8, 14 e 19 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 «Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 73 del 18 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 8

1. Il terzo comma è così sostituito:

«La commissione esaminatrice è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

- a) assessore al turismo o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante del comune, eventualmente interessato, per le sole guide turistiche;
- c) un docente o esperto qualificato per ciascuna delle lingue straniere, oggetto dell'esame;
- d) un docente o esperto qualificato per ciascuna delle materie di esame;
- e) un rappresentante delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale: per le sole guide turistiche, un secondo rappresentante di categoria professionale operante nella località di cui al bando di concorso;
- f) un dipendente regionale del Dipartimento per il turismo con qualifica non inferiore a funzionario. Le funzioni di segretario sono da un dipendente regionale».

2. Il quinto comma è così sostituito:

«Le domande per l'ammissione sono presentate in carta legale al presidente della giunta regionale, corredate dai titoli e documenti previsti dal bando di esame, in armonia con le leggi vigenti. Per tutte e tre le categorie è richiesto il diploma di scuola media superiore oppure il diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira a esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato».

Art. 2.

Modifica dell'art. 14

1. All'art. 14 il secondo comma è così sostituito:

«Gli stessi sono tenuti a portare in evidenza apposito distintivo. Tale obbligo è esteso anche a direttori tecnici e ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggi e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico, ai sensi dell'art. 2, punto g), della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46.

I distintivi sono forniti dalla giunta regionale».

Art. 3.

Modifica dell'art. 19

1. All'art. 19, al terzo comma, va eliminata la frase «se guida turistica».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 dicembre 1987

BERNINI

88R0019

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1987, n. 40.

Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 1984.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 67 del 7 dicembre 1987)

(Omissis).

87R1243

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1987, n. 41.

Interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 67 del 7 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, nell'intento di favorire lo sviluppo di politiche sociali rivolte al miglioramento della condizione giovanile, con particolare riguardo alle fasce maggiormente esposte a rischio di emarginazione, promuove interventi straordinari e finalizzati in materia di lavoro e formazione professionale, per la crescita culturale e ad attività sportive e ricreative.

Art. 2.

In via sperimentale, per il triennio 1987-1989, la Regione eroga contributi per progetti, predisposti dall'agenzia regionale per l'impiego ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego, su richiesta dei comuni e loro consorzi, per l'inserimento lavorativo di giovani a rischio, di età compresa tra i 15 ed i 20 anni.

Sono da considerare a rischio di emarginazione i giovani in difficoltà per problemi socio-familiari, esclusi dal normale circuito scolastico, o tossicodipendenti nonché i giovani ricadenti nell'area penale.

Le attività di formazione-lavoro sono affidate direttamente alle aziende individuate dai progetti.

La Regione eroga contributi per:

- a) il rimborso degli oneri e gli incentivi alle aziende per l'attività formativa rapportati ad unità concesse;
- b) gli incentivi alle aziende che assumano a tempo indeterminato i giovani formati al termine del periodo di formazione-lavoro;
- c) l'assegno di frequenza e le spese di trasporto o residenzialità agli allievi;
- d) le spese per il sostegno a forme associative tra le imprese che partecipano al progetto;

e) l'allestimento di botteghe artigiane di transizione affidate ad artigiani singoli per il recupero e la conservazione di produzioni artigianali artistiche e/o tipiche locali in via di estinzione, sempre che partecipino alla realizzazione dei contratti di formazione-lavoro.

Sono altresì ammesse a contributi regionali le spese per l'attività formativa che non potrà avere durata superiore alle 24 mensilità.

È fatto divieto di ricorrere per gli scopi del presente programma sperimentale ad aziende che nell'ultimo quinquennio abbiano ridotto il proprio organico e/o abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni e che non abbiano almeno tre addetti.

Art. 3.

Per la sperimentazione di iniziative organiche concorrenti alla finalità della presente legge, la regione Campania eroga contributi per la istituzione di «villaggi giovanili» per il recupero e lo sviluppo delle arti e dei mestieri.

In tale ambito la regione Campania promuove i progetti «Nisida» e «Villaggio dell'artigianato di Benevento» con i caratteri di cui ai successivi articoli.

Art. 4.

Il progetto denominato «Nisida» punta alla valorizzazione dell'isola partenopea quale centro polivalente per la gioventù, in riferimento a due obiettivi:

1) un «intervento integrato» in favore della condizione giovanile, quale modello operativo in grado di comprendere ed integrare una serie di attività (produttive, sportive, culturali) e relativi servizi di cui i giovani possano fruire e che siano tutte connesse al territorio;

2) l'utilizzazione dell'isola di Nisida da parte della città, con specifica destinazione al mondo giovanile (ferme restando le esigenze di tutela ambientale ed ecologica che il patrimonio di Nisida impone di rispettare).

L'elaborazione e la gestione del progetto sono demandate al comune di Napoli.

Art. 5.

Il progetto denominato «Villaggio dell'artigianato di Benevento» ha lo scopo di realizzare una struttura produttiva finalizzata al recupero e allo sviluppo delle arti e dei mestieri di tradizione popolare della Campania.

Il «Villaggio» va realizzato in forme di «impresa produttiva» assicurando l'inserimento lavorativo dei giovani per loro libera scelta, con regolare contratto di lavoro o, se apprendisti, con presalario determinato.

Ferma restando l'esigenza primaria di dare possibilità di apprendimento e lavoro, attraverso la creazione di botteghe e laboratori artigiani, il progetto è altresì finalizzato alla creazione di supporti di tipo culturale, ricreativo, sportivo, particolarmente importanti per sviluppare intorno al «Villaggio» un effettivo sistema di socialità.

L'elaborazione e la gestione del progetto è demandato al comune di Benevento sentito il parere dell'amministrazione provinciale di Benevento.

Art. 6.

Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 saranno disciplinati con apposita legge regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per le quote non gravabili sugli ordinari interventi regionali in base alla legislazione vigente in materia di formazione professionale, sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 1987, 1988 e 1989 appositi capitoli di spesa, denominati: «Provvidenze per la promozione di politiche per la gioventù a rischio» e fondi ai comuni di Napoli e Benevento per l'attuazione del progetto «Nisida» e del progetto «Villaggio dell'artigianato di Benevento».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1987 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli, di nuova istituzione, dello stato di previsione per l'anno finanziario 1987:

cap. 1531 «Provvidenze per la promozione di politiche per la gioventù a rischio» con lo stanziamento di L. 150.000.000 mediante prelievo della detta somma dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo;

cap. 1919-bis «Fondi ai comuni di Napoli e Benevento per l'attuazione del progetto «Nisida» e del progetto «Villaggio dell'artigianato di Benevento» con lo stanziamento di L. 100.000.000 mediante prelievo di detta somma dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni 1988 e 1989 si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 novembre 1987

FANTINI

87R1244

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1987, n. 42.

Norme urgenti per migliorare la rete distributiva di G.P.L. - Gas di petrolio liquefatto - per autotrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 67 del 7 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attesa che venga approvato il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva, al fine di alleviare i disagi per l'utenza, vista la grave carenza dell'attuale rete distributiva di G.P.L. per autotrazione, sono emanate, con la presente legge, alcune norme urgenti per migliorare e potenziare la rete distributiva di G.P.L. per autotrazione.

Art. 2.*Procedura per il rilascio della concessione*

1. I Comuni, fino all'adozione del piano regionale, possono rilasciare nuove concessioni relative ad impianti stradali di distribuzione automatica di G.P.L. per autotrazione nel limite di una per comune secondo le prescrizioni di cui all'art. 3.

2. La domanda, rivolta ad ottenere la concessione di un impianto di distribuzione G.P.L. per autotrazione, deve essere presentata dagli interessati al comune competente per territorio, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27 ottobre 1971, ed alla Regione.

3. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27 ottobre 1971.

4. La domanda, inoltre, deve essere corredata di tutta la documentazione occorrente in conformità ai decreti dei Presidenti della Repubblica n. 208 del 12 gennaio 1971, n. 28 del 16 gennaio 1979 e n. 1024 del 17 novembre 1986.

5. La concessione può essere data solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e regolarità dell'espletamento dell'attività.

6. Ai fini dell'accertamento della predetta capacità, i comuni devono tener conto dei requisiti indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27 ottobre 1971.

7. Il comune sulle domande deve acquisire il parere preventivo, per quanto di rispettiva competenza, in merito agli accessi stradali dell'ANAS o della provincia; del comando dei vigili del fuoco per gli aspetti relativi alla sicurezza; dell'UTIF per quelli tecnico-fiscali; della Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici ove occorra; nonché la certificazione ai sensi della legge n. 575 del 31 maggio 1965 integrata e modificata con la legge 23 dicembre 1982, n. 936.

8. Il comune, completata l'istruttoria, prima del rilascio della concessione deve acquisire il parere vincolante della giunta regionale recante l'esplicita dichiarazione di rispetto del limite del rapporto massimo del 3 per cento riferito agli impianti di carburanti esistenti sul territorio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978.

9. Il provvedimento, rilasciato dal comune, deve contenere le indicazioni, per quanto applicabili, data la natura specifica degli impianti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27 ottobre 1971.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte per il 1987 e per gli anni successivi con lo stanziamento di cui al cap. 92 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 e con i corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 3.*Ubicazione degli impianti*

1. Le nuove concessioni possono essere rilasciate qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) vi sia tra gli impianti G.P.L. una distanza non inferiore ai 30 km se ubicati sulla stessa direttrice stradale;

b) il luogo prescelto per l'installazione dell'impianto G.P.L. sia ubicato al di fuori del bacino di influenza di un impianto G.P.L. preesistente delimitato da una circonferenza avente il raggio di 9 km;

c) il luogo prescelto per l'installazione dell'impianto G.P.L. sia ubicato in un comune con almeno 20.000 abitanti.

2. Nel caso invece che il comune interessato non abbia 20.000 abitanti, il bacino di influenza dell'impianto sempre delimitato da una circonferenza avente il raggio di 9 km deve comprendere il territorio o parte del territorio di più comuni limitrofi, la cui popolazione complessiva non sia inferiore ai 30 mila abitanti, in questo caso il comune che rilascia la concessione di cui al 1° comma dell'art. 2 non deve avere meno di 5 mila abitanti.

Art. 4.*Durata - Decadenza - Revoca e sospensione della concessione*

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge riguardo alla durata, decadenza, revoca, sospensione della concessione di cui all'art. 2 si applicano le norme statali di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970, convertito con modificazioni nella legge n. 1034 del 18 dicembre 1970, decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27 ottobre 1971 e norme regionali di cui alla legge regionale n. 42 del 28 agosto 1984.

Art. 5.*Modifica impianti*

1. Per rendere più funzionali gli impianti di G.P.L. ad uso autotrazione nell'interesse generale dell'utenza, i comuni possono autorizzare, per gli impianti già esistenti, l'installazione di una seconda colonnina erogatrice, in conformità dei decreti dei Presidenti della Repubblica n. 208 del 12 gennaio 1971 e n. 28 del 16 gennaio 1979.

Art. 6.*Ultimazione lavori, collaudi*

1. I provvedimenti relativi a nuove concessioni e le modifiche agli impianti esistenti devono indicare il termine per l'ultimazione dei lavori.

2. Nei casi in cui i termini non siano rispettati le concessioni o le autorizzazioni alla modifica devono essere dichiarate decadute a meno che non sia stata chiesta una proroga.

3. La proroga è concessa dai comuni per un massimo di sei mesi; oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentati casi di forza maggiore.

4. Ad ultimazione dei lavori, gli impianti devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal sindaco del comune interessato, della quale devono far parte il comandante dei vigili del fuoco e l'ingegnere dell'UTIF competente per territorio, il sindaco del comune, o loro delegati, e un rappresentante della Regione, designato dall'assessore regionale al commercio, che la presiede.

5. A ciascun componente la commissione, di cui al comma precedente, è corrisposto, a carico del concessionario, un compenso di L. 40.000 nonché l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 novembre 1987

FANTINI

87R1245

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 40.****Svolgimento di funzioni socio-assistenziali da parte delle Comunità montane.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 147 del 1° dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, i comuni facenti parte delle Comunità montane site nel territorio delle province di Udine e Pordenone possono delegare alle Comunità predette funzioni socio-assistenziali di loro competenza.

2. Le deleghe eventualmente già concesse dai comuni predetti alle stesse Comunità rimangono valide.

3. Le Comunità montane delegatarie dei comuni possono stipulare convenzioni con le Unità sanitarie locali interessate per l'erogazione di prestazioni di carattere sanitario necessarie per l'espletamento delle funzioni delegate.

Art. 2.

1. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni indicate dal precedente articolo, le Comunità montane delle province di Udine e Pordenone, che non vi abbiano già provveduto, istituiranno la pianta organica dei posti all'uopo occorrenti, secondo le procedure di rito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla copertura dei posti anzidetti si procederà attingendo prioritariamente, fino ad esaurimento ed anche in via nominativa, agli elenchi definitivi del personale che ha superato lo speciale esame di idoneità previsto dall'art. 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione n. 65 del 5 luglio 1986 e che dai predetti elenchi risulti temporaneamente in servizio presso le Comunità medesime. All'assegnazione del personale predetto provvederà con propri decreti l'assessore regionale agli enti locali, d'intesa con l'assessore regionale al lavoro e all'assistenza sociale.

3. Il personale che dagli elenchi di cui al comma precedente figura temporaneamente in servizio presso i comuni, e per il quale non si sia già provveduto nei termini indicati dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, verrà sistemato, con procedura analoga a quella prevista dal comma 2, nei ruoli dei comuni presso i quali figura temporaneamente in servizio, ove siano state accertate vacanze nei ruoli organici degli stessi enti. Resta ferma la possibilità di assegnare anche il personale considerato dal presente comma, per la parte che non dovesse trovare collocazione nei comuni, alle Comunità montane di cui al comma 1.

Art. 3.

1. L'onere continuativo derivante alle Comunità montane dall'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sarà coperto tramite: l'apporto finanziario dei comuni deleganti, il contributo dell'utenza, un'apposita assegnazione di fondi regionali.

2. I comuni potranno utilizzare anche i contributi di cui alla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive modifiche.

3. Il contributo dell'utenza verrà definito con l'adozione, da parte delle Comunità e sentiti i comuni, di apposito regolamento, sulla base di uno schema tipo predisposto dall'amministrazione regionale.

4. La contribuzione regionale alle Comunità troverà quantificazione annuale con la legge regionale di approvazione del bilancio; detta contribuzione, riferita esclusivamente agli oneri del personale assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 2, non potrà comunque risultare inferiore al 50% della relativa spesa sostenuta da ciascuna Comunità nell'esercizio precedente.

Art. 4.

1. L'assegnazione di fondi regionali alle Comunità prevista dall'art. 3 sarà effettuata annualmente in via anticipata, previa documentata richiesta.

2. Entro i termini indicati nei provvedimenti di concessione dei contributi le Comunità trasmetteranno alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale una relazione sui risultati raggiunti, corredata dall'indicazione delle spese sostenute e delle entrate corrispondenti.

Art. 5.

1. Per le finalità previste dall'art. 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, viene istituito, con decorrenza dell'anno 1983, alla rubrica n. 16, programma 2.1.2., spese correnti, categoria 1.5., sezione VIII, il cap. 5206 (1.1.154.2.08.07) con la denominazione: «Contributi alle Comunità montane per lo svolgimento di funzioni socio-assistenziali» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1983 e 1989.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 5206 viene riportato nell'elenco n. 1, allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.

3. Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte, in relazione al disposto di cui ai commi dal 4. al 15., mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

- a) cap. 2814 - lire 71 milioni per ciascuno degli anni 1988-1989;
- b) cap. 2980 - lire 123 milioni per ciascuno degli anni 1988-1989;
- c) cap. 3041 - lire 88 milioni per ciascuno degli anni 1988-1989;
- d) cap. 3550 - lire 113 milioni per l'anno 1988;
- lire 236 milioni per l'anno 1989;
- e) cap. 6538 - lire 123 milioni per ciascuno degli anni 1988-1989;
- f) cap. 6539 - lire 274 milioni per ciascuno degli anni 1988-1989;
- g) cap. 7730 - lire 973 milioni per l'anno 1988;
- lire 890 milioni per l'anno 1989;
- h) cap. 8303 - lire 45 milioni per ciascuno degli anni 1988-1989;
- i) cap. 8452 - lire 40 milioni per l'anno 1988;
- l) cap. 8789 - lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988-1989.

4. Le annualità relative al limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l'art. 39 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul cap. 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 71 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.

5. Le annualità relative al limite di impegno di lire 800 milioni, autorizzato con l'art. 40 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul cap. 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 123 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.

6. Le annualità relative al limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato con la legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 ed iscritte sul cap. 3041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 88 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.

7. Le annualità relative al limite di impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l'art. 25 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul cap. 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 104 milioni per l'anno 1987, di lire 113 milioni per l'anno 1988 e di lire 236 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.

8. Le annualità relative al limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato con l'art. 44 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul cap. 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 123 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.

9. Le annualità relative al limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato con l'art. 44 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul cap. 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 138 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.

10. Le annualità relative al limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato con l'art. 37 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul cap. 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 136 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.

11. Le annualità relative al limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l'art. 12 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul cap. 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 935 milioni per l'anno 1987, di lire 717 milioni per l'anno 1988 e di lire 1016 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.

12. Le annualità relative al limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato con l'art. 42 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed iscritte sul cap. 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono ridotte di lire 228 milioni per l'anno 1987 e di lire 256 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994.

13. Le annualità relative al limite di impegno di lire 45 milioni, autorizzato con l'art. 65 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul cap. 8303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1987 al 1994.

14. L'annualità per l'anno 1988 relativa al limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l'art. 20 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, già ridotta di lire 940 milioni con l'art. 16 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, ed iscritta sul cap. 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, viene ulteriormente ridotta di lire 40 milioni.

15. Le annualità relative al limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato con l'art. 19 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, ed iscritte sul cap. 8789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.

16. La disponibilità risultante in relazione al disposto di cui ai commi dal 3. al 15., pari a lire 2.141 milioni per l'anno 1987 ed a lire 382 milioni per l'anno 1989, vengono iscritte sul cap. 1080 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987. Lo stanziamento del precitato capitolo viene conseguentemente elevato:

a) di complessive lire 2.523 milioni, in termini di competenza, suddivisi in ragione di lire 2.141 milioni per l'anno 1987 e di lire 382 milioni per l'anno 1989, mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- 1) cap. 2814 - lire 71 milioni per l'anno 1987;
- 2) cap. 2980 - lire 123 milioni per l'anno 1987;
- 3) cap. 3041 - lire 88 milioni per l'anno 1987;
- 4) cap. 3550 - lire 104 milioni per l'anno 1987;
- 5) cap. 6538 - lire 123 milioni per l'anno 1987;
- 6) cap. 6539 - lire 274 milioni per l'anno 1987;
- 7) cap. 7730 - lire 1.163 milioni per l'anno 1987, e lire 382 milioni per l'anno 1989;
- 8) cap. 8303 - lire 45 milioni per l'anno 1987;
- 9) cap. 8789 - lire 150 milioni per l'anno 1987.

b) di lire 195 milioni, in termini di cassa, mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- 1) cap. 8303 - lire 45 milioni;
- 2) cap. 8789 - lire 150 milioni.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 novembre 1987

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 concernente «Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 147 del 1° dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Pubblicità della situazione patrimoniale). — Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale, trovano applicazione nei confronti di:

1) presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata agli organi regionali;

2) presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati degli enti o istituti privati qualora la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di L. 400.000.000».

Art. 2.

Dopo l'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 è aggiunto il seguente:

«Art. 8/bis. (Modalità delle dichiarazioni). — I soggetti indicati all'art. 8 della presente legge sono tenuti a depositare, entro trenta giorni dalla nomina, alla presidenza della giunta regionale:

1) una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Coloro che non sono titolari di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche devono presentare, entro i suddetti termini, una dichiarazione in tal senso;

3) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge con separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono».

Art. 3.

Dopo l'art. 8/bis della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come integrata dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 8/ter. (Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi). — Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'art. 8 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma dell'art. 8/bis intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma del predetto articolo 8/bis».

Art. 4.

Dopo l'art. 8/ter della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come integrata dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 8/quater. (Cessazione dall'ufficio). — Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 8 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma, n. 1), dell'articolo 8/bis, intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista al n. 2) del comma medesimo.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 8/bis.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di riconferma del soggetto».

Art. 5.

Dopo l'art. 8/quater della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come integrata dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 8/quinq. (Inadempienza degli obblighi). — In caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 8 e 8/bis della presente legge, il presidente della giunta regionale diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.

Nel caso di inosservanza della diffida, il presidente della giunta regionale ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione».

Art. 6.

Norme transitorie e finali

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, devono presentare alla presidenza della giunta regionale le dichiarazioni indicate nel precedente articolo 2.

Art. 7.

È abrogato l'art. 10 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 ed ogni altra norma, legislativa o regolamentare, incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 novembre 1987

BIASUTTI

87R1247

LEGGE REGIONALE 1º dicembre 1987, n. 42.

Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, concernente «Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 147 del 1º dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come integrato dall'art. 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, il procedimento di approvazione del piano di riordino si intende pendente alla data di emissione del decreto di concessione, all'ente riordinatore, dello studio, della compilazione e dell'attuazione del piano di riordino medesimo, e ciò, sulla base di un progetto sul quale abbia espresso parere favorevole l'organo tecnico regionale competente.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 1º dicembre 1987

BIASUTTI

87R1248

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1987, n. 43.

Interventi straordinari nel settore del turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 151 del 15 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi straordinari alle aziende del turismo della Carnia centrale, dei Forni Savorgnani, di Grado e Aquileia e di Gradisca-Redipuglia

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle aziende del turismo della Carnia centrale, dei Forni Savorgnani, di Grado e Aquileia e di Gradisca-Redipuglia contributi straordinari ammontanti rispettivamente a lire 1.800 milioni, 700 milioni, 350 milioni e 50 milioni per far fronte a maggiori spese connesse alla propria attività istituzionale.

Art. 2. ib

Contributo straordinario li

alla «Società cooperativa servizi Sauris S.r.l.» di Sauris.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla «Società cooperativa servizi Sauris S.r.l.» di Sauris, un contributo straordinario non superiore a lire 200 milioni per il risanamento della situazione debitoria della società stessa.

2. A tal fine il soggetto beneficiario deve presentare alla direzione regionale del commercio e del turismo domanda corredata da copia dell'ultimo bilancio d'esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, nonché la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

Art. 3.

Contributi integrativi ai sensi della lettera f) dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16

1. I contributi concessi per le iniziative di cui alla lettera f) dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, possono essere integrati fino a raggiungere la misura massima prevista dall'art. 7 della stessa legge regionale, purché le opere non siano già state collaudate.

2. Nella spesa ammissibile possono essere comprese le attrezzature mobili necessarie al servizio delle comunità purché acquistate negli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

3. Per la concessione dei contributi di cui ai commi 1. e 2., gli interessati devono presentare domanda alla direzione regionale del commercio e del turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa complessiva di lire 900 milioni per l'assegnazione di un finanziamento straordinario «una tantum» all'azienda del turismo di Trieste e della sua Riviera per l'acquisizione e la sistemazione della nuova sede ed all'azienda del turismo del Tarvisiano e di Sella Nevea per il completamento della propria sede.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 vengono istituiti, a decorrere dall'anno 1988, alla rubrica n. 23, programma 3.5.1., spese correnti, categoria 1.5., sezione X, i seguenti capitoli:

a) il capitolo 8851 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione «Contributo straordinario all'azienda autonoma del turismo della Carnia centrale per le maggiori spese connesse all'attività istituzionale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.800 milioni per l'anno 1988;

b) il capitolo 8852 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione «Contributo straordinario all'azienda autonoma del turismo dei Forni Savorgnan per le maggiori spese connesse all'attività istituzionale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l'anno 1988;

c) il capitolo 8853 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione «Contributo straordinario all'azienda autonoma del turismo di Grado e Aquileia per le maggiori spese connesse all'attività istituzionale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l'anno 1988;

d) il capitolo 8856 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione «Contributo straordinario all'azienda autonoma del turismo di Gradisca-Redipuglia per le maggiori spese connesse all'attività istituzionale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1988.

Art. 6.

1. Per le finalità previste dall'art. 2, nello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, a decorrere dall'anno 1988, alla rubrica n. 23, programma 3.5.1., spese correnti, categoria 1.6., sezione X, il capitolo 8854 (2.1.163.2.10.24) con la denominazione «Contributo straordinario alla «Società cooperativa servizi Sauris S.r.l.» di Sauris per il risanamento della situazione debitoria» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1988.

Art. 7.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 fanno carico al cap. 9004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 8.

1. Per le finalità previste dall'art. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1987 e lire 500 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 23, programma 3.5.3., spese d'investimento, categoria 2.3., sezione X, il capitolo 9032 (2.1.238.5.10.24) con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'azienda del turismo di Trieste e della sua Riviera per l'acquisizione e la ristrutturazione della nuova sede ed all'Azienda del turismo del Tarvisiano e di Sella Nevea per il completamento della propria sede» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1987 e lire 500 milioni per l'anno 1988.

3. Sul precitato capitolo 9032 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.

Art. 9.

1. All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, in termini di competenza, previsto dagli articoli 5, 6 e 8, si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) capitolo 1110 - lire 3.600 milioni per l'anno 1988;
- b) capitolo 8927 - lire 400 milioni per l'anno 1987.

2. All'onere di lire 400 milioni, in termini di cassa, previsto dall'art. 8, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 dicembre 1987

BIASUTTI

88R0001

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1987, n. 44.

Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 151 del 15 dicembre 1987).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La regione Friuli-Venezia Giulia promuove, con particolare riguardo alle persone non autosufficienti, disabili, in stato di disadattamento o devianza e comunque a rischio di emarginazione, la realizzazione di un idoneo sistema di strutture con finalità sociali, anche attraverso la riqualificazione di quelle esistenti.

2. Le strutture considerate dalla presente legge consistono in:

a) centri sociali per attività di sostegno alla vita domestica e di relazione, comprese quelle di terapia occupazionale, di ristoro e ricreative, e centri diurni assicuranti, fra l'altro, interventi di riattivazione e di riabilitazione;

b) centri di pronta accoglienza per il primo intervento e il soddisfacimento temporaneo di bisogni primari di soggetti non autosufficienti o in difficoltà;

c) comunità alloggio, compresi i gruppi stabili autogestiti;

d) comunità terapeutiche;

e) centri per soggiorni climatici e di vacanza;

f) centri educativo-occupazionali;

g) istituti educativo-assistenziali;

h) alloggi protetti e appartamenti polifunzionali di cui all'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35;

i) case per anziani o per altri soggetti in stato di totale o parziale non autosufficienza.

Art. 2.

Interventi

1. Per il conseguimento delle finalità indicate dal comma primo del precedente art. 1 e in riferimento alle strutture considerate dal comma secondo del medesimo articolo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili.

2. I contributi sono assegnati per progetti o per stralci funzionali degli stessi.

3. Gli interventi finanziari di cui ai precedenti commi primo e secondo consistono in contributi in conto capitale fino ad un massimo del 90% della spesa riconosciuta ammissibile e nelle zone montane fino al 94% della stessa e in contributi annui costanti, per un periodo non eccedente gli anni venti e in misura non superiore al 9% della spesa riconosciuta ammissibile; nella spesa ammissibile a contributo può rientrare anche l'importo occorrente per l'eventuale acquisto dell'area.

4. I contributi annui costanti possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, limitatamente alla parte di spesa ammissibile non coperta da questi interventi.

5. I mutui per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributi annui costanti e contratti da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, potranno essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione. La concessione della garanzia sarà disposta dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro e all'assistenza sociale.

Art. 3.

Attrezzature ed arredi

1. Per favorire il funzionamento delle strutture di cui alla presente legge l'amministrazione regionale può altresì concedere contributi per attrezzature ed arredi sino alla percentuale massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile e fino alla percentuale massima del 94% nelle zone montane.

2. Per attrezzatura si intende qualsiasi strumento, attrezzo, utensile, macchinario o insieme dei medesimi occorrenti al funzionamento delle strutture, compresi impianti interni e mezzi di trasporto.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e domande di contributo

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono legittimati a proporre apposita domanda alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale i seguenti soggetti: comuni, province e loro consorzi; istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; cooperative; associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, senza fini di lucro e dotate di personalità giuridica.

2. Le domande di cui al precedente comma primo dovranno pervenire non oltre il mese di dicembre di ciascun anno ed essere corredate da:

a) deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell'iniziativa, limitatamente ai soggetti previsti dal comma primo del presente articolo;

b) relazione illustrativa dell'iniziativa.

3. Per i soggetti diversi dalle province le domande dovranno essere corredate, a condizione di ammissibilità, anche da un motivato parere dell'amministrazione provinciale competente per territorio sulla localizzazione delle strutture di nuova realizzazione.

4. I progetti di opere devono essere redatti nell'osservanza, oltre che della normativa statale e regionale in materia, delle disposizioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 5.

Riparto dei contributi

1. In attesa dell'adeguamento ai criteri e alle procedure che verranno determinate dal piano regionale socio-assistenziale, dai relativi progetti-obiettivo e dalla normativa di devoluzione di funzioni agli enti locali, nell'ambito del riordinamento istituzionale della Regione, la giunta regionale approva, in relazione alle domande, il piano triennale di riparto dei finanziamenti all'uso disponibili, apportandovi annualmente le modifiche e le integrazioni occorrenti ad aggiornarlo e a ricostruirne l'estensione triennale.

2. Nel riparto si terrà conto prioritariamente delle esigenze di ospitalità dei soggetti non autosufficienti, delle zone carenti di servizi e delle iniziative relative a trasformazione di strutture già esistenti.

Art. 6.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 avranno luogo con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, salva restando la facoltà, per i contributi di cui all'art. 3, di osservare modalità diverse, secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

1. Sugli immobili per i quali è concesso contributo regionale per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.

2. La diversa destinazione d'uso può essere autorizzata, su motivata istanza dell'ente o dell'istituzione interessata, con deliberazione della giunta regionale, sentita l'amministrazione provinciale competente per territorio.

3. La destinazione d'uso non autorizzata dalla Regione comporta, previa contestazione, la restituzione della somma a suo tempo assegnata, maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Nella prima applicazione della presente legge le domande di cui al precedente art. 4 dovranno pervenire alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 9.

Abrogazione delle norme

1. Salvi restando gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione, sono abrogate:

a) la legge regionale 10 aprile 1984, n. 9;

b) la legge regionale 30 agosto 1984, n. 44.

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 1, sono autorizzati due limiti di impegno, di lire 200 milioni e di lire 300 milioni, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1988 e dall'anno 1989.

2. Le annualità relative saranno iscritte nel bilancio regionale nella seguente misura:

- a) lire 200 milioni per l'anno 1988;
- b) lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2007;
- c) lire 300 milioni per l'anno 2008.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 è istituito, a decorrere dall'anno 1988, alla rubrica n. 16, programma 2.1.2., categoria 2.3., sezione VIII, il capitolo 5230 (2.1.232.4.08.07) con la denominazione: «Contributi annui costanti sui mutui per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture per l'assistenza di anziani e di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza» e con lo stanziamento di lire 700 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989.

4. Al predetto onere complessivo di lire 700 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 16, partita n. 1, dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 11.

1. Per le finalità previste dall'art. 1, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, a decorrere dall'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 16, programma 2.1.7., categoria 2.3., sezione VIII, il capitolo 5441 (2.1.232.5.08.07) con la denominazione: «Contributi in conto capitale per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture e per l'acquisto di attrezzature ed arredi ad esse relativi, destinate all'assistenza di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza» e con lo stanziamento complessivo di lire 7.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1988 e 1989.

3. Al predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni relativo agli anni 1988 e 1989 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 16, partita n. 1, dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

4. La quota di lire 5.000 milioni autorizzata per l'anno 1990 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

Art. 12.

1. Per le finalità previste dall'art. 1, relativamente agli interventi concernenti strutture specificatamente destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, a decorrere dall'anno 1988, è istituito, alla Rubrica n. 16, programma 2.1.5., spese di investimento, categoria 2.3., sezione VIII, il capitolo 5286 (2.1.232.5.08.07) con la denominazione: «Contributi in conto capitale per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale di strutture destinate specificatamente all'assistenza degli anziani, nonché per l'acquisto di attrezzature e di arredi per le strutture medesime» e con lo stanziamento complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1988 e 1989.

3. Al predetto onere complessivo di lire 20.000 milioni, relativo agli anni 1988 e 1989, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dell'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 6, partita n. 6, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

4. La quota di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1990 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

Art. 13.

1. Gli oneri derivanti dalla prestazione delle garanzie previste dal comma quinto, dell'art. 2, faranno carico al capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 dicembre 1987

BIASUTTI

88R0002

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1987, n. 37.

Interventi in agricoltura con le disponibilità del bilancio di previsione per l'anno 1987 e modificazioni della legge regionale 29 dicembre 1984, n. 42, concernente: «Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della legge 1º agosto 1981, n. 423».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 129 dell'11 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Elettificazione agricola

Art. 1.

1. Al fine di continuare l'attuazione dei programmi di elettificazione nelle zone agricole ai sensi della legge regionale 17 agosto 1984, n. 22, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno di detti anni.

Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 1.000 milioni, relativo all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 3;

b) per l'onere di lire 2.000 milioni, relativo agli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso cap. 5100202, all'uopo utilizzando gli analoghi accantonamenti di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 3.

Art. 3.

1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dall'art. 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1987, pari a lire 1.000 milioni, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2224201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno;

b) per gli anni 1988 e 1989, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 4.

1. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

TITOLO II

Proprietà diretto-coltivatrice

Art. 5.

1. Al fine di continuare l'azione di cui al titolo III, articoli 11 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 1984, n. 42, è autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale di lire 800 milioni con inizio dall'anno 1987 e termine nell'anno 2006, comportante la spesa complessiva di lire 16.000 milioni.

2. Sono altresì ammesse le opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3, lettera e) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 nell'ambito del limite di impegno di cui al comma 1.

Art. 6.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, si provvede nel modo seguente:

a) per l'onere di lire 800 milioni, relativo all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 4;

b) per l'onere di lire 1.600 milioni, relativo agli anni 1988-1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso cap. 5100203, all'uopo utilizzando quota parte degli analoghi accantonamenti di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 4;

c) per l'onere di lire 1.600 milioni, relativo agli anni 1990-1991, con i fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate per l'anno 1990, dall'art. 3, secondo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) per l'onere di lire 8.000 milioni, relativo agli anni dal 1992 al 2001, con i fondi che faranno carico sul bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, ultimo periodo, della precitata legge 752/1986;

e) per l'onere di lire 4.000 milioni, relativo agli anni dal 2002 al 2006, mediante impiego di quota delle risorse finanziarie spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione dell'art. 5 sono iscritte:

a) per l'anno 1987, a carico del cap. 3122223, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la denominazione «Contributi ventennali sui mutui contratti dai coltivatori per la formazione della piccola proprietà coltivatrice (spesa finanziata con i fondi ex art. 3, secondo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752)» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 800 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 8.

1. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 800 milioni.

TITOLO III

Interventi per opere di miglioramento fondiario

Art. 9.

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 20, della legge regionale 29 dicembre 1984, n. 42 sono così sostituiti:

«In alternativa al concorso regionale sugli interessi dei mutui di miglioramento fondiario per la costruzione, l'ampliamento e l'animodernamento di stalle, ricoveri ed accessori connessi per gli allevamenti zootecnici, può essere concesso un contributo in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile. La misura massima di tale contributo è conforme agli articoli 4 e 8 del regolamento CEE 797/85. La spesa ammissibile non può superare l'importo corrispondente a 65 mila ECU per iniziative di aziende singole e 150 mila ECU per iniziative di aziende associate.

Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso anche ad integrazione di quello previsto dal regolamento CEE 1944/81 sulla spesa precedente la spesa ammissibile dello stesso regolamento per lo stesso tipo di opere e nell'importo massimo del 44% per le aziende situate nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE e del 39% per le aziende situate nel restante territorio.

All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento disponibile sul cap. 3122295 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 dicembre 1987

MASSI

87R1249

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 38.

Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia e malattie del ricambio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 129 dell'11 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei centri di diabetologia e malattie del ricambio della regione allo scopo di potenziare le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tali patologie.

2. I centri esistenti e quelli da istituire in base alla presente legge sono organizzati secondo principi unitari in materia di determinazione dell'organico, dei metodi di indagine clinica e dei criteri di diagnosi e terapia.

Art. 2.

1. Negli stabilimenti ospedalieri delle unità sanitarie locali numeri 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22 e 24 sono istituiti i centri di diabetologia e malattie del ricambio con funzioni di:

a) ospedale diurno;

b) attività ambulatoriale;

c) consulenza interna ed esterna;

d) assistenza domiciliare.

2. L'attuale struttura ospedaliera dell'istituto nazionale di ricerca e cura per gli anziani (INRCA) di Ancona costituisce centro di riferimento per tutte le attività svolte in materia nella regione. A questo fine i rapporti intercorrenti tra USL 12 ed INRCA sono regolati da apposita convenzione.

3. Nell'ambito dell'USL 12 è individuato altresì un centro regionale di diabetologia pediatrica all'interno della divisione di pediatria.

Art. 3.

1. I centri di diabetologia e malattie del ricambio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249 sono gestiti dalle unità sanitarie locali come servizi collegati con le strutture dell'area medica, laddove non esistano reparti specialistici, dello stabilimento ospedaliero e, su base dipartimentale, con le altre strutture sanitarie del territorio.

Art. 4.

1. L'organico dei centri di diabetologia e malattie del ricambio di cui all'art. 2, comma primo, è costituito da un aiuto corresponsabile ospedaliero, da un assistente medico, da un assistente sanitario e da un dietista.

2. Al fine di rendere operativi i centri istituiti con la presente legge, la giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di deroghe previsto dalla normativa vigente, autorizza le USL previste nell'articolo 2 ad assumere il personale necessario.

Art. 5.

1. La Regione, sentito il comitato regionale di cui all'art. 10 e tenuto conto degli indirizzi fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 16 marzo 1987, n. 115, determina, nella legge di approvazione del piano sanitario regionale, le misure idonee per le predisposizioni da parte delle unità sanitarie locali competenti:

- a) della mappa delle famiglie diabetiche o predisposte al diabete mellito;
- b) di un programma di screening su tutte le donne in stato di gravidanza;
- c) delle iniziative di educazione sanitaria sul tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della popolazione.

2. Per la realizzazione di tali interventi le USL si avvalgono dei centri di diabetologia e malattie del ricambio, in coordinamento con i servizi territoriali di medicina scolastica e sportiva.

Art. 6.

1. Nell'ambito degli interventi fissati dall'art. 5, terzo comma, della legge 115/87, i centri, per le finalità di cui all'art. 1, provvedono in particolare:

- a) alla elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici in campo diabetologico;
- b) al monitoraggio epidemiologico sul territorio regionale;
- c) alla diagnosi precoce della malattia diabetica;
- d) alla cura ed al controllo periodico del diabetico;
- e) alla distribuzione gratuita di specifici presidi diagnostici e terapeutici;
- f) alla educazione alimentare del soggetto diabetico e dismetabolico;
- g) alla elaborazione di proposte in ordine all'aggiornamento ed alla riqualificazione del personale.

2. Nell'espletamento dei loro compiti i centri privilegiano l'educazione e l'autocontrollo domiciliare del diabetico attraverso l'utilizzo di idonee strutture ambulatoriali.

Art. 7.

1. Nell'ambito dell'attività di formazione del personale operante nelle USL la Regione predispone corsi di formazione ed aggiornamento sul tema del diabete e delle malattie del ricambio, utilizzando anche i centri di cui alla presente legge.

Art. 8.

1. Le USL forniscono ai soggetti affetti da diabete mellito una tessera personale secondo il modello prescritto dall'art. 4 della legge n. 115/1987.

2. Nell'ambito dello stabilimento ospedaliero presso il quale è istituito il centro, i pazienti di diabete e malattie del ricambio trovano ricovero nei reparti dell'area funzionale medica. È comunque vietata la collocazione dei pazienti stessi in servizi autonomi.

Art. 9.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale predispone un apposito programma di interventi per l'attuazione delle finalità stabilite dalla legge n. 115/1987.

2. Il programma di interventi costituisce progetto-obiettivo ai sensi della legge 23 ottobre 1985, n. 595 e nell'ambito della programmazione regionale, è lo strumento attuativo del piano sanitario regionale per gli interventi operativi e promozionali indicati dagli articoli 1 e 7 della legge n. 115/1987, nonché per gli orientamenti alle USL, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge 115/1987.

Art. 10.

1. Al fine di coordinare l'attività di assistenza nel settore delle malattie diabetologiche e del ricambio, la giunta regionale si avvale di un apposito comitato regionale, così composto:

- a) del responsabile della struttura prevista dall'art. 2, comma secondo;
- b) dai responsabili dei centri di diabetologia e malattie del ricambio di cui all'art. 2, commi primo e terzo;
- c) da un rappresentante dell'università;
- d) da quattro medici di base designati dagli ordini dei medici;
- e) da un rappresentante dell'associazione per la tutela del diabetico.

2. Il comitato, nominato dal presidente della giunta regionale, elegge tra i suoi membri un referente ed un segretario.

3. Il comitato resta in carica per tre anni ed ha il compito di:

- a) formulare proposte per le attività di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione nel territorio anche in direzione di una ricerca finalizzata;
- b) elaborare proposte in ordine alla formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale medico e paramedico;
- c) proporre iniziative di educazione sanitaria rivolte ai soggetti e finalizzate al raggiungimento dell'autogestione della malattia attraverso la loro collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.

Art. 11.

1. Le unità sanitarie locali per realizzare le finalità di cui alla presente legge si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle famiglie dei diabetici e delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale 13 dicembre 1982, n. 45.

Art. 12.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le somme che saranno assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalla legge 16 marzo 1987, n. 115.

2. Il consiglio regionale nel provvedimento di ripartizione delle quote spettanti alle USL sul fondo sanitario regionale può stabilire risorse aggiuntive mediante quote vincolate del fondo medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 dicembre 1987

MASSI

87R1250

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 39.

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 129 dell'11 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché in attuazione dell'art. 5 dello statuto, al fine di garantire il diritto all'istruzione e alla cultura per tutti i cittadini e di valorizzare e tutelare il patrimonio librario e documentario, promuove:

- a) la realizzazione di un'organizzazione bibliotecaria regionale articolata sul territorio;
- b) la cooperazione tra biblioteche, lo sviluppo e, nelle zone sprovviste, la istituzione di biblioteche degli enti locali o di interesse locale;
- c) il coordinamento dei servizi bibliotecari e documentari con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio;
- d) l'acquisizione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e documentari;
- e) la realizzazione di sistemi informativi coordinati, che favoriscano la conoscenza e l'utilizzazione dei beni librari e documentari esistenti nel territorio regionale e l'accesso, per le medesime finalità, alla rete di informazione bibliografica nazionale;
- f) la tutela dei beni di interesse archivistico in collaborazione con la soprintendenza archivistica per le Marche, al fine di assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge riguarda tutte le strutture, le attività ed i servizi relativi alle biblioteche ed agli archivi storici di competenza della Regione e degli enti locali o di interesse locale.

2. Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge regionale 2 settembre 1979, n. 29, sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge le biblioteche, gli archivi storici, le raccolte e i centri, di seguito indicati, purché appartenenti alla Regione o ad altri enti e organismi sottoposti alla sua vigilanza, o siano a tali enti ed organismi affidati, o siano presso di essi, anche soltanto di fatto, esistenti o risultino comunque di interesse locale:

- a) raccolte e fondi documentari di interesse bibliografico, culturale, storico o artistico, comunque costituiti;
- b) archivi storici e raccolte storico-archivistiche;
- c) biblioteche, anche popolari;
- d) centri sociali di educazione permanente, centri di lettura, centri rete di distribuzione dei servizi di lettura, altri centri e servizi bibliotecari di lettura, assimilati ai precedenti a norma dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, già trasferiti ai comuni ai sensi della legge regionale 2 settembre 1979, n. 29.

Art. 3.

Obiettivi

1. La Regione e gli enti locali, tramite l'organizzazione bibliotecaria regionale e i sistemi bibliotecari locali, i propri archivi storici e le convenzioni di cui al successivo articolo 12 perseguono i seguenti obiettivi:

- a) la realizzazione di una rete integrata e coordinata di strutture e servizi bibliotecari e archivistici su tutto il territorio regionale, dando priorità alla istituzione dei sistemi bibliotecari locali;
- b) il funzionamento e la qualificazione delle biblioteche e degli archivi di cui al precedente articolo 2;
- c) il collegamento e la cooperazione delle biblioteche e degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale con le biblioteche pubbliche statali, scolastiche e universitarie o dipendenti dalle amministrazioni universitarie e con l'organizzazione archivistica dello Stato, con le biblioteche e gli archivi di istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio regionale, nonché le biblioteche presenti nel territorio di altre regioni, con le biblioteche nazionali ed estere e con gli istituti centrali dello Stato;
- d) la istituzione di sistemi informativi coordinati diretti a favorire la conoscenza del patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale e l'accesso alla rete di informazione bibliografica nazionale;
- e) l'istituzione in ogni comune della separata sezione d'archivio prevista dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/1963;
- f) la promozione di attività culturali e di educazione permanente, correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie di strutture e servizi bibliotecari e archivistici;
- g) la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale addetto alle biblioteche, agli archivi storici ed ai relativi servizi.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE
E SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 4.

Organizzazione bibliotecaria regionale

1. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme delle strutture, delle attività e dei servizi bibliotecari ed archivistici della Regione e degli enti locali ed è aperta ad ogni altra istituzione bibliotecaria o documentaria, pubblica o privata, esistente nel territorio regionale.

2. Lo strumento principale dell'organizzazione bibliotecaria regionale è costituito dalla convenzione, ai sensi del successivo art. 12.

Art. 5.

Biblioteche degli enti locali

1. Le biblioteche degli enti locali sono istituzioni culturali al servizio dei cittadini. Esse, con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorrono a promuovere un'ampia ed effettiva diffusione dell'informazione e l'approfondimento del dibattito culturale, nonché a sostenere le esigenze di informazione, di studio, di ricerca, di formazione culturale e di impiego del tempo libero dei cittadini, mediante:

- a) il reperimento, l'acquisizione, l'ordinamento, la catalogazione, la tutela e la pubblica fruizione di opere e documenti manoscritti, a stampa o audiovisivi;
- b) la raccolta, in particolare, di materiale librario e documentario, relativo al territorio di interesse di ciascuna biblioteca, prodotto dagli enti locali, da altre istituzioni e da privati;
- c) la salvaguardia del materiale librario e documentario, che presenti caratteristiche di rarità e di pregio;
- d) iniziative che contribuiscano alla conoscenza della storia e delle tradizioni locali;

- e) il collegamento con gli organi competenti della scuola per lo svolgimento e il sostegno di programmi di informazione e di studio, nonché per organizzare sezioni di lettura per l'infanzia e per i ragazzi;
- f) l'adempimento dell'obbligo reciproco del prestito del materiale librario e documentario ammesso al prestito stesso;
- g) la realizzazione di attività culturali che promuovano la conoscenza e l'uso dei beni librari e documentari;
- h) la collaborazione, anche come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali e di pubblico interesse, svolti nel territorio degli enti pubblici e privati.

2. Le biblioteche degli enti locali possono coordinare la propria attività anche mediante convenzioni stipulate dai comuni singoli o associati, con quella di altre biblioteche o di archivi, musei, pinacoteche, fototeche, cineteche, fonoteche e videoteche pubblici e privati.

Art. 6.

Biblioteche di interesse pubblico locale

1. Sono di interesse pubblico locale le biblioteche pubbliche o private, diverse da quelle degli enti locali, che:

- d) hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53;
- e) rispettano le condizioni di cui agli articoli 15 e 16 della citata legge regionale n. 53/1974;
- f) garantiscono l'apertura al pubblico e la gratuità della consultazione del materiale librario e documentario, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti di biblioteca.

2. Le biblioteche di interesse pubblico locale possono far parte, a richiesta, dei sistemi bibliotecari.

3. Le biblioteche di interesse pubblico locale possono ricevere contributi dalla Regione ai sensi dell'art. 27 e seguenti.

Art. 7.

Archivi storici degli enti locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, provvedono all'installazione, all'ordinamento ed alla conservazione dei propri archivi e di quelli ad essi affidati.

2. Gli enti locali trasferiscono nella separata sezione d'archivio i documenti in loro possesso, non appena scaduti i termini di legge per la conservazione negli uffici, dopo aver effettuato le operazioni di selezione.

3. Al fine di coordinare gli interventi relativi agli archivi storici, gli enti locali interessati comunicano tempestivamente alla giunta regionale eventuali rilievi degli organi statali preposti alla vigilanza in ordine alle condizioni del materiale in essi conservato.

4. Le biblioteche e gli archivi storici sono collocabili in una sede comune, compatibilmente con il rispetto delle fondamentali regole di conservazione.

5. Presso la biblioteca del comune sono comunque depositati, per la consultazione, gli inventari dell'archivio storico del comune stesso; nelle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario locale sono depositati per la consultazione gli inventari di tutti gli archivi storici dei comuni aderenti al sistema stesso.

6. La Regione e gli enti locali operano, in materia di archivi storici, di concerto, per quanto previsto dalla legislazione vigente, con la soprintendenza archivistica.

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

Art. 8.

Funzioni della Regione

1. La Regione, nel quadro delle competenze di cui all'articolo 1, esercita le funzioni di programmazione e di coordinamento della organizzazione bibliotecaria regionale e determina gli indirizzi di attività nel settore delle biblioteche e degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale.

2. In particolare la Regione:

a) definisce i fondamentali criteri di indirizzo per l'ordinamento dei sistemi bibliotecari locali e ne approva l'istituzione;

b) determina i criteri per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale;

c) predispone ed approva il programma pluriennale ed il piano annuale di interventi sulla base delle risultanze di una indagine analitica delle attività effettivamente svolte per le biblioteche e gli archivi storici degli enti locali o di interesse locale;

d) definisce i criteri per coordinare l'informazione bibliografica, in collegamento con le iniziative nazionali (sistema bibliotecario nazionale) e con particolare riguardo alle procedure di catalogazione e alle metodologie atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, ed assumendo altresì specifiche iniziative per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra-regionali;

e) emana criteri di indirizzo per la rilevazione, conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico-documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, ed approva specifici piani di intervento anche a carattere straordinario;

f) promuove e indirizza, nel quadro della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, in collaborazione con le università, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale per le biblioteche, gli archivi storici ed i relativi servizi;

g) promuove e coordina la collaborazione delle biblioteche e archivi storici degli enti locali o di interesse locale con gli istituti centrali di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

h) stipula le convenzioni di propria competenza e predispone schemi tipo, a carattere orientativo, per i rapporti di convenzione di competenza degli enti locali;

i) cura un'apposita biblioteca regionale specializzata in biblioteconomia, bibliologia, bibliografia, paleografia, diplomatica, archivistica e in generale nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista.

Art. 9.

Compiti del centro regionale per i beni culturali

1. Principale strumento di intervento della Regione in materia di biblioteche e archivi è il centro regionale per i beni culturali attraverso l'ufficio biblioteche e archivi di cui all'art. 5 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6, nonché attraverso le strutture e le attrezzature della biblioteca individuata come biblioteca regionale, ai sensi del precedente art. 8, comma 2°, lettera i).

2. In materia di biblioteche ed archivi, restano ferme le funzioni assegnate al centro regionale per i beni culturali dalle leggi regionali 30 dicembre 1974, n. 53 e 25 gennaio 1983, n. 6.

3. In particolare, la Regione si avvale del centro regionale per i beni culturali nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 8, nonché degli studi, programmi e proposte del centro stesso per le finalità di cui all'art. 27 e seguenti della presente legge.

4. Il centro regionale per i beni culturali, con riferimento agli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1972 e all'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, svolge i compiti e le funzioni già spettanti alla soprintendenza bibliografica soppressa ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1972.

Art. 10.

Funzioni delle province

1. Le province concorrono al coordinamento e alla programmazione relativi all'istituzione e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali con il centro regionale per i beni culturali, ai sensi dell'art. 5, lettera c), della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6.

2. In particolare individuano, in collaborazione con i comuni, gli ambiti territoriali più idonei alla istituzione dei sistemi bibliotecari locali.

3. Le province inoltre:

a) collaborano con i comuni interessati, per la redazione di specifici progetti promozionali per lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari, nonché progetti di rilevazione, conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio delle biblioteche e degli archivi storici di cui alla presente legge, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio;

b) organizzano l'informazione bibliografica sul territorio, provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati. A tal fine le province concordano con il centro regionale per i beni culturali i criteri per realizzare metodologie uniformi;

c) promuovono e coordinano le iniziative ed i programmi diretti all'integrazione dei servizi e delle attività delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche con le altre istituzioni culturali pubbliche e private, operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il collegamento con i consigli scolastici distrettuali e con le istituzioni universitarie;

d) promuovono, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, attività di formazione e aggiornamento professionale per il personale addetto alle biblioteche e agli archivi di cui alla presente legge.

e) stipulano la convenzione di propria competenza;

f) inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al presidente della giunta regionale ed al presidente del consiglio regionale una relazione sullo stato dei sistemi bibliotecari, delle biblioteche e degli archivi storici, segnalando i settori maggiormente bisognosi di intervento.

4. Le province partecipano altresì alla formulazione dei programmi che la Regione predispone in materia di organizzazione bibliotecaria.

Art. 11.

Funzioni dei comuni

1. I comuni:

a) provvedono alla istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche, adottando i relativi regolamenti e nominando le commissioni di biblioteca;

b) provvedono agli adempimenti connessi all'istituzione, conservazione e ordinamento dei propri archivi;

c) provvedono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;

d) formulano i programmi sia annuali che pluriennali concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture e dei servizi bibliotecari ed archivistici, predisponendo altresì i piani di spesa e le richieste di finanziamento relative;

e) forniscono le proprie biblioteche e i sistemi bibliotecari di personale qualificato in relazione alle esigenze dei servizi;

f) programmano e curano le manifestazioni culturali e divulgative e le attività di promozione educativa specificamente attinenti alle istituzioni bibliotecarie e storico-documentarie e connesse con i relativi patrimoni, favorendo il collegamento con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private, operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico;

g) stipulano le convenzioni di propria competenza;

h) intraprendono ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità di cui al titolo I.

2. I comuni che, avuto riguardo all'entità della popolazione, ai costi di istituzione e gestione e ad altre circostanze, risultino nell'impossibilità di istituire proprie biblioteche, provvedono a stabilire forme di coordinamento e di collaborazione con altri comuni al fine di utilizzare i servizi bibliotecari di questi oppure per costituire o ampliare servizi bibliotecari da gestire in forma associata.

Art. 12.

Convenzioni

1. La Regione e gli enti locali, singoli o associati, provvedono a stipulare convenzioni tra loro e con altri soggetti pubblici o privati, al fine di favorire la valorizzazione e l'integrazione delle biblioteche ed archivi storici esistenti sul territorio, in funzione dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività e della loro più ampia utilizzazione pubblica.

2. In relazione all'oggetto, le convenzioni si distinguono in convenzioni generali concernenti l'adesione delle biblioteche e degli archivi storici ai sistemi bibliotecari locali e convenzioni per servizi, per programmi e progetti finalizzati, per contratti di ricerca, per borse di specializzazione e per altre iniziative che si rendano necessarie per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1.

3. Le convenzioni debbono indicare gli impegni e gli oneri, anche per il caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti, fermo comunque restando l'obbligo dei soggetti convenzionati di assicurare la continuità e la gratuità dei servizi bibliotecari ed archivistici, l'accessibilità al pubblico dei medesimi servizi, secondo le modalità convenute, nonché l'obbligo e le modalità di rendiconto dei contributi eventualmente ricevuti per effetto della convenzione stessa.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI
O DI INTERESSE LOCALE

Art. 13.

Organizzazione delle biblioteche di enti locali

1. Le biblioteche degli enti locali sono aperte a tutti e i servizi di consultazione e di prestito delle pubblicazioni sono gratuiti. Sono a carico dell'utente i costi derivanti dalla richiesta di servizi collegati all'utilizzo di strumenti offerti dalle nuove tecnologie.

2. Gli enti locali approvano, per il funzionamento delle proprie biblioteche, un regolamento che disciplina, tra l'altro:

a) la composizione, il numero dei componenti, le attribuzioni e il funzionamento della commissione di biblioteca di cui al successivo articolo 20;

b) le modalità di espletamento dei servizi e in particolare le fasce orarie di apertura che rispondano alle necessità delle varie categorie di utenti;

c) le funzioni del personale;

d) le modalità intese ad assicurare le opportune informazioni sulle caratteristiche e sull'attività della biblioteca e a favorire la partecipazione dei cittadini.

Art. 14.

Istituzione di nuova biblioteca

1. Per assicurare un servizio di pubblica lettura il comune, ove ne sia sprovvisto, può istituire una biblioteca pubblica o provvedere ai sensi del comma 2 art. 11.

Art. 15.

Commissione della biblioteca di ente locale

1. Alle attività della biblioteca di ente locale è preposta una commissione disciplinata dall'apposito regolamento di cui all'art. 13, comma 2, lettera a). Detta commissione è nominata dal consiglio comunale e deve garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari.

2. La commissione è composta in modo da favorire la partecipazione di esperti del settore, designati da istituti e associazioni culturali e da istituzioni scolastiche e universitarie.

3. Fanno parte della commissione il direttore della biblioteca e l'ispettore bibliografico, ove esistente.

4. La commissione svolge funzioni promozionali e di consulenza, determina i criteri per l'acquisto di materiale librario e documentario e delle attrezzature, gli orari di apertura al pubblico, i criteri di impiego dei contributi regionali o di diversa provenienza.

Art. 16.

Deposito di pubblicazioni

1. I comuni depositano copie delle pubblicazioni, dai medesimi curate, nelle proprie biblioteche e in quelle del sistema bibliotecario di cui fanno parte, nonché nelle principali biblioteche degli altri sistemi bibliotecari esistenti nel territorio regionale.

2. Le province, le comunità montane, le associazioni dei comuni, i consorzi fra gli enti locali depositano copia di tutte le pubblicazioni da essi curate nelle biblioteche di ciascun comune del loro territorio e nelle biblioteche dei comuni capoluoghi di provincia, nonché nelle principali biblioteche dei sistemi bibliotecari esistenti nel territorio regionale.

3. La Regione e gli enti da questa dipendenti depositano copia di tutte le pubblicazioni da essi curate in tutte le biblioteche degli enti locali.

4. Tutti gli enti e i soggetti di cui ai commi precedenti depositano copia di tutte le pubblicazioni da essi curate presso la biblioteca del consiglio regionale.

TITOLO V

SISTEMA BIBLIOTECARIO E SUA GESTIONE

Art. 17.

Articolazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale

1. L'organizzazione bibliotecaria regionale si articola in sistemi bibliotecari locali.

Art. 18.

Sistema bibliotecario locale

1. Il sistema bibliotecario locale è la struttura operativa dei comuni, singoli o associati, per l'espletamento delle funzioni e per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 3.

2. Il sistema bibliotecario locale è costituito dal complesso delle strutture e dei servizi delle biblioteche e degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, compreso nell'ambito territoriale di riferimento, nonché dall'insieme delle funzioni, degli organi e dei servizi tecnico-amministrativi previsti nell'atto istitutivo del sistema stesso.

3. I sistemi bibliotecari locali si distinguono in intercomunali e comunali.

4. I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, d'intesa tra i comuni interessati, a norma del successivo art. 20.

5. I sistemi bibliotecari comunali sono costituiti da un solo comune in relazione a peculiari caratteristiche connesse con il territorio, con la popolazione servita, con altre esigenze funzionali e organizzative.

6. Al sistema bibliotecario locale accedono di diritto le biblioteche e gli archivi storici degli enti locali o di interesse locale.

7. Il sistema bibliotecario locale è aperto ad ogni altra biblioteca o archivio storico o nucleo documentario, pubblici o privati, presenti nel territorio, che possono aderirvi, in regime di convenzione.

Art. 19.

Compiti del sistema bibliotecario locale

1. Il sistema bibliotecario locale è la struttura operativa diretta a realizzare i seguenti compiti:

- a) assicurare nell'ambito territoriale di riferimento un efficiente servizio bibliotecario;
- b) promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle risorse bibliotecarie e storico-documentarie esistenti nel territorio;
- c) definire i programmi di sviluppo e di qualificazione delle strutture e dei servizi bibliotecari e archivistici aderenti al sistema;
- d) curare la formazione di cataloghi e di sistemi informativi coordinati o integrati, nonché lo scambio delle informazioni;
- e) provvedere all'acquisizione, al deposito, alla catalogazione del materiale librario del fondo comune del sistema;
- f) provvedere alla sua distribuzione alle biblioteche collegate e ai posti di prestito di cui alle lettere successive;
- g) favorire il coordinamento degli acquisti di nuovo materiale librario effettuati dalle biblioteche aderenti al sistema;
- h) promuovere e coordinare il prestito reciproco di materiale librario e documentario esistente presso le biblioteche aderenti al sistema, nel rispetto delle norme vigenti relative al materiale librario di conservazione;

i) gestire il prestito interbibliotecario con biblioteche fuori sistema;

l) predisporre e gestire i servizi amministrativi comuni o di carattere generale per le biblioteche del sistema;

m) provvedere alla rilevazione di dati statistici per la conoscenza dello stato di servizio e dell'utenza all'interno del sistema.

Art. 20.

Costituzione del sistema bibliotecario locale

1. La costituzione dei sistemi bibliotecari locali avviene:

- a) per i sistemi intercomunali, mediante convenzione stipulata tra i comuni territorialmente competenti;
- b) per i sistemi comunali, mediante provvedimento istitutivo del comune territorialmente competente.

2. Nell'uno e nell'altro caso di cui al comma 1, al sistema bibliotecario possono aderire, mediante convenzione, le strutture e i servizi di cui all'art. 18, comma 7.

3. L'atto di istituzione del sistema bibliotecario prevede:

- a) l'ambito territoriale di riferimento, la sede amministrativa e il centro di coordinamento del sistema;
- b) la costituzione, composizione ed attribuzione della commissione di cui al successivo articolo 22;
- c) le funzioni ed i compiti specifici assegnati al sistema;
- d) i servizi tecnico-amministrativi comuni o generali che devono essere attivati, nonché i mezzi a disposizione;
- e) il personale assegnato o comandato a tali servizi;
- f) il piano di spesa, le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri derivanti dai servizi medesimi;
- g) le forme di collegamento e di consultazione con le strutture o i servizi bibliotecari e archivistici che ne costituiscono parte o che vi aderiscono.

4. L'istituzione dei sistemi bibliotecari locali è approvata dalla giunta regionale, su istanza degli enti promotori, corredata dal parere delle province competenti e del centro regionale per i beni culturali.

Art. 21.

Requisiti minimi delle biblioteche aderenti ai sistemi bibliotecari

1. Le biblioteche aderenti ai sistemi bibliotecari locali devono possedere i seguenti requisiti minimi o impegnarsi a raggiungerli entro un determinato periodo di tempo:

- a) essere dotate di un regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna, la gestione ed i relativi organi, nonché la modalità di espletamento dei servizi per gli utenti, ivi comprese le norme di tutela delle proprie raccolte e le conseguenti limitazioni al prestito, anche interbibliotecario, e alla riproduzione;
- b) avere, in rapporto alla propria funzione, una adeguata dotazione di materiale librario e documentario;
- c) disporre almeno del catalogo, per autori e per materie dei beni librari e documentari posseduti;
- d) svolgere, con carattere di continuità, un servizio effettivo e gratuito al pubblico, ancorché si tratti di un'utenza istituzionalmente determinata;
- e) avvalersi dell'attività di almeno un bibliotecario o, per le biblioteche minori, di un assistente di biblioteca;
- f) utilizzare locali agibili e adeguatamente frequentabili dal pubblico.

2. La giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti interessati, predispone un piano di interventi straordinari, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, nel quale sono definiti le modalità e i tempi entro i quali le biblioteche e gli archivi dovranno raggiungere, ove mancanti, i requisiti minimi di cui al comma 1, nonché i criteri e le procedure per l'erogazione, ai fini suddetti, di appositi contributi straordinari.

3. Eventuali deroghe ai requisiti minimi di cui al comma 1 potranno essere eccezionalmente ammesse dagli organi di gestione dei sistemi bibliotecari locali in relazione ai tempi di cui ai commi precedenti, nonché a situazioni ed esigenze particolari, tenuto conto del complesso delle strutture e dei servizi di cui il sistema dispone.

Art. 22.

Commissione del sistema bibliotecario intercomunale

1. Alle attività inerenti ciascun sistema bibliotecario intercomunale è preposta una commissione composta da:

- a) un rappresentante di ognuno dei comuni aderenti al sistema;
- b) un rappresentante della provincia;
- c) il responsabile di ognuna delle biblioteche del sistema;
- d) l'ispettore onorario, ove esistente.

2. La commissione preposta al sistema, presieduta dal rappresentante del comune ove si trova la sede amministrativa o il centro di coordinamento del sistema, sottopone all'approvazione degli enti locali, che ne fanno parte, il regolamento riguardante l'organizzazione interna ed il suo funzionamento.

3. La commissione elabora proposte di programmi di attività annuali e pluriennali riguardanti il sistema bibliotecario.

Art. 23.

Sistemi bibliotecari comunali

1. I comuni che istituiscono sistemi bibliotecari comunali possono usufruire di contributi regionali anche per tali sistemi.

2. L'istituzione del sistema bibliotecario comunale non preclude al comune interessato di convenzionarsi con altri comuni per l'istituzione di un sistema bibliotecario intercomunale.

3. La commissione di biblioteca di ente locale di cui al precedente art. 15, svolge anche la funzione di commissione del sistema bibliotecario comunale.

TITOLO VI

PERSONALE ADDETTO ALLE BIBLIOTECHE E AGLI ARCHIVI

Art. 24.

Personale delle biblioteche e delle separate sezioni di archivio degli enti locali

1. Gli enti locali assegnano alle proprie biblioteche e alle sezioni separate di archivio personale specializzato, esecutivo ed ausiliario, nella misura necessaria al buon andamento dei servizi e in rapporto alla quantità e qualità del patrimonio della biblioteca e della separata sezione di archivio, alla complessità della sua organizzazione, alla tipologia e alla natura e quantità dei servizi prestati, all'attività culturale svolta, all'orario di apertura al pubblico e al numero degli utenti.

2. I regolamenti organici degli enti locali stabiliscono il personale da assegnare alla biblioteca.

3. I regolamenti organici comunali prevedono, in particolare, bibliotecari, assistenti di biblioteca e archivisti in numero e con professionalità adeguati alle diverse funzioni connesse con l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 ed altresì con le attività di promozione educativa e culturale, con il funzionamento generale delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, nonché con la direzione delle biblioteche o di loro unità di servizi.

4. La responsabilità delle biblioteche è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca, in rapporto alla quantità e qualità dei patrimoni dell'istituzione, alla complessità della sua organizzazione, alla tipologia ed alla natura specifica dei servizi prestati, all'attività culturale svolta.

5. La responsabilità degli archivi è affidata ad archivisti in possesso del titolo di studio specifico.

6. I compiti amministrativi ed ausiliari sono svolti da personale inquadrato, secondo le qualifiche del relativo rapporto di impiego, nei livelli previsti per il tipo dei servizi che esso è chiamato a svolgere.

Art. 25.

Assunzione di personale

1. I regolamenti organici stabiliscono i titoli di studio e di specializzazione professionale, nonché i requisiti e le specifiche competenze scientifiche e tecniche necessarie per l'ammissione ai relativi concorsi per bibliotecari, archivisti e assistenti di biblioteca e, ove gli organici lo prevedano, bibliotecari direttori di biblioteca e responsabili di unità di servizio.

2. Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca coloro che sono in possesso rispettivamente del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore.

3. Costituiscono titolo preferenziale la frequenza con esito positivo ai corsi di formazione e specializzazione presso istituti universitari, nonché eventuali attestati e certificati regionali di frequenza di corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione in materie riguardanti l'organizzazione bibliotecaria o archivistica.

4. È altresì titolo preferenziale il diploma di specializzazione in biblioteconomia.

5. Costituisce altresì titolo preferenziale l'aver prestato servizio, per almeno un biennio, svolgendo attività equipollenti a quelle di bibliotecario o di assistente di biblioteca.

6. I bandi di concorso debbono prevedere tra le materie di esame, per posti di cui al comma 2, quelle attinenti la biblioteconomia e la paleografia.

7. Delle commissioni giudicatrici dei concorsi per bibliotecario e aiuto bibliotecario deve far parte, in qualità di esperto, un direttore di biblioteca designato, su richiesta dell'ente locale, dal centro regionale per i beni culturali.

Art. 26.

Formazione, aggiornamento e specializzazione del personale

1. La formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale delle biblioteche e degli archivi storici sono attuati attraverso appositi progetti e conseguenti corsi di formazione professionale, nonché mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello.

2. Tali attività sono svolte anche con la collaborazione delle università e degli istituti specializzati o con apposite convenzioni con i medesimi enti.

3. I profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso sono stabiliti a norma della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24 e delle seguenti leggi regionali di modificazione ed integrazione: 3 settembre 1978, n. 17; 3 settembre 1980, n. 53 e 10 novembre 1981, n. 34.

4. L'attuazione delle iniziative può essere affidata, dagli enti delegati, ai sistemi bibliotecari locali.

TITOLO VII

PROGRAMMI REGIONALI E NORME FINANZIARIE

Art. 27.

Programma regionale pluriennale

1. La giunta regionale, entro il 31 maggio dell'anno precedente al triennio di riferimento, predispone, sentita la consulta regionale per i beni culturali, il programma regionale pluriennale per l'organizzazione bibliotecaria regionale e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale.

2. Il programma regionale pluriennale prevede:

a) gli obiettivi e i risultati da raggiungere nel triennio successivo distinguendo:

1) spese ed obiettivi di funzionamento dei sistemi bibliotecari locali;

2) spese ed obiettivi di sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;

3) spese a favore degli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge;

4) spese a favore delle biblioteche di interesse locale;

5) spese a favore degli archivi storici degli enti locali;

b) le modalità di vigilanza sull'attuazione degli interventi, le procedure dei sistemi statistico-informativi ed i criteri per verificare con il concorso degli enti locali l'efficacia degli interventi stessi;

c) le eventuali risorse anche diverse da quelle della Regione che si prevede possano essere utilizzate;

d) la localizzazione degli interventi e i destinatari degli stessi;

e) le responsabilità delle unità organizzative regionali che concorrono alla realizzazione del programma.

Art. 28.*Piani annuali di attuazione*

1. I piani annuali di attuazione del programma pluriennale di cui all'art. 27 sono deliberati dalla giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente che deve esprimere il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, il parere si intende favorevole.

2. La giunta regionale, sulla base degli obiettivi del programma pluriennale e delle specificazioni contenute nel piano annuale, eroga i finanziamenti agli enti locali.

3. In sede di approvazione del piano annuale di attuazione, possono essere variate le spese previste dal programma pluriennale.

Art. 29.*Disposizioni finanziarie*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, la spesa di lire 1.000 milioni.

2. Per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, in conformità al disposto di cui all'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

3. In attesa del programma pluriennale previsto dall'art. 27, la spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1987 per effetto del comma 1, è destinata alle seguenti finalità:

a) contributi ai comuni nelle spese per l'avvio dei sistemi bibliotecari locali, per lire 1.000 milioni;

b) contributi in capitale ai comuni nelle spese per i lavori di risanamento conservativo dei locali sedi di biblioteche e archivi storici degli enti locali o di interesse locale, per lire 200 milioni;

c) contributi ai comuni nelle spese di restauro e per l'incremento della dotazione di materiale librario e archivistico, per lire 500 milioni;

d) contributi ai comuni nelle spese per attività di inventario e di catalogazione del materiale librario e archivistico, per lire 200 milioni.

4. I contributi di cui al comma 3, lettera b) sono concessi dalla giunta regionale in misura non inferiore al 5% della spesa riconosciuta ammissibile e sono utilizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per le biblioteche di interesse locale, oppure per i comuni che abbiano esaurito i cespiti delegabili o che, comunque, non trovino capienza nel fondo di cui al comma 4, il contributo regionale è assegnato nella misura massima complessiva di lire 80 milioni per ciascuna biblioteca o archivio.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel modo seguente:

a) per l'onere di lire 1.000 milioni, relativo all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 19-bis dell'elenco n. 1;

b) per gli oneri di lire 1.000 milioni relativi a ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, a carico dello stesso cap. 5100101, all'uopo utilizzando gli appositi analoghi accantonamenti di cui alla partita n. 19-bis dell'elenco n. 1;

c) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione della presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1987, a carico dei seguenti capitoli che, con la presente legge, sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

1) cap. 4112110: «Contributi ai comuni nelle spese per l'avvio dei sistemi bibliotecari locali» lire 100 milioni;

2) cap. 4112211: «Contributi in capitale ai comuni nelle spese per i lavori di risanamento conservativo dei locali sedi di biblioteche e archivi storici degli enti locali o di interesse locale», lire 200 milioni;

3) cap. 4112113: «Contributi ai comuni nelle spese di restauro e per l'incremento della dotazione di materiale librario e archivistico», lire 500 milioni;

4) cap. 4112112: «Contributi ai comuni nelle spese per attività di inventario e di catalogazione del materiale librario e archivistico», lire 200 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

8. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 10 dicembre 1987

MASSI

87R1251

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1987, n. 40.

Modifica all'art. 10 «Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile» della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 32.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 129 dell'11 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Determinazione dell'imposta*

1. All'art. 10 primo comma della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 32 è aggiunto il seguente comma:

«L'imposta di cui al comma precedente è determinata in misura pari al 100% del canone per le piccole derivazioni di acque pubbliche a scopo prevalentemente agricolo ed irriguo, nonché a scopo produttivo».

Art. 2.*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 11 dicembre 1987

MASSI

87R1252

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1987, n. 15.**

Legge 17 maggio 1983, n. 217. Adeguamento della legislazione regionale per l'incentivazione dell'offerta nel settore turistico ed alberghiero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 23 del 16 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché per favorire l'anomodernamento, e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, le quote dei fondi dello Stato che pervengono alla Regione ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217 saranno destinate, quali risorse aggiuntive, al finanziamento delle iniziative di incentivazione dell'offerta del settore turistico previste dalla legge regionale 2 settembre 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 1° dicembre 1987

NUVOLI

87R1253

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1987, n. 16.

Anticipazione benefici economici determinati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 13 maggio 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 23 del 16 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale, nonché a quello degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore, è corrisposto un acconto sul beneficio contrattuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 e del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271.

A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente art. 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nella tabella «A» allegata alla presente legge.

Art. 3.

Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.

Art. 4.

L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1987 in L. 630.000.000, viene posto a carico del capitolo di uscita n. 4000 i cui stanziamenti di competenza e di cassa vengono incrementati di L. 630.000.000, mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 55500 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987.

L'onere presunto per l'anno 1988, ammontante a L. 1.950.000.000 sarà posto a carico del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 1° dicembre 1987

NUVOLI

TABELLA A

ANNO 1987

Livello	Importo lordo annuo	Importo lordo mensile
1	325.000	27.084
2	520.000	43.334
3	637.000	53.084
4	702.000	58.500
5	858.000	71.500
6	1.066.000	88.834
7	1.261.000	105.084
8	1.859.000	154.917
9	1.755.000	146.250
9 con 2 anni di effettivo servizio	3.120.000	260.000
10	4.550.000	379.167

ANNO 1988

Livello	Importo lordo annuo	Importo lordo mensile
1	500.000	41.667
2	800.000	66.667
3	980.000	81.667
4	1.080.000	90.000
5	1.320.000	110.000
6	1.640.000	136.667
7	1.940.000	161.667
8	2.860.000	238.334
9	2.700.000	225.000
9 con 2 anni di effettivo servizio	4.800.000	400.000
10	7.000.000	583.334

87R1254

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1987, n. 17

Rideterminazione dell'indennità di partecipazione alle sedute spettante ai componenti i comitati e le sezioni di controllo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 23 del 16 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai componenti il comitato e le sezioni di controllo di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 32, è attribuita un'indennità lorda di L. 80.000 per i presidenti e di L. 65.000 per i componenti, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

Art. 2.

Sono abrogate le norme previste dalle leggi regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1987, con lo stanziamento previsto al cap. n. 2400 del bilancio corrente; per gli anni successivi si provvederà con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 1° dicembre 1987

NUVOLI

87R1255

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1987, n. 29.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 207 del 4 dicembre 1987)

(Omissis).

87R1256

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1987, n. 30.

Integrazione alla legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28-29 ottobre 1987 con deliberazione n. 642, Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 207 del 4 dicembre 1987)

(Omissis).

87R1257

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 57.

Modifica dell'art. 21-septies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 91-septies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

«Entro il 31 dicembre 1987 i titolari di impianti esistenti dovranno richiedere l'autorizzazione del presidente della giunta regionale e la concessione edilizia, ove necessaria, secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.»

Entro 360 giorni dalla data di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale si pronuncia sulle richieste di autorizzazione.

La mancata richiesta di autorizzazione entro il 31 dicembre 1987 o il diniego alla autorizzazione del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge.»

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 novembre 1987

BELTRAMI

88R0003

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1987, n. 58.**Norme in materia di Polizia locale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Funzioni di Polizia locale*

Le funzioni di Polizia locale sono esercitate dalle strutture organizzative del servizio Polizia locale o dai competenti corpi o dal personale preposto degli enti locali territoriali, o dei consorzi di essi, nelle materie loro attribuite o delegate degli enti medesimi.

Le medesime strutture od i corpi assicurano inoltre lo svolgimento dei compiti d'istituto nelle materie di competenza regionale allorché una legge attribuisce loro la vigilanza e l'applicazione delle relative sanzioni.

La materia della Polizia locale è disciplinata da leggi e regolamenti al fine di assicurare l'esercizio delle relative funzioni e l'impiego del personale.

Art. 2.*Collaborazione tra enti locali e consorzi*

La regione Piemonte promuove le opportune forme associative tra i comuni, anche attraverso il loro consorzio per i servizi di Polizia locale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dai comuni interessati.

La costituzione dei consorzi è volontaria e, allorché i consorzi medesimi siano stati costituiti, la competenza funzionale è riservata per i rispettivi territori agli organi dei singoli enti consorziati.

Art. 3.*Compiti dei servizi di Polizia locale*

Il personale preposto allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli precedenti, limitatamente ai servizi di istituto e alle qualifiche possedute, ha il compito di:

prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia locale; vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia locale urbana e rurale;

svolgere i servizi di Polizia stradale attribuiti dalla legge alla Polizia municipale;

espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto;

vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

prestare nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza servizi d'ordine, vigilanza e scorta;

eseguire la notificazione degli atti e le relative incombenze dell'ufficio giudiziario di conciliazione;

prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati infortuni.

Gli appartenenti ai servizi di cui sopra adempiono inoltre alle incombenze di Polizia amministrativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché da quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 4.*Protezione civile*

In caso di calamità il personale preposto ai servizi di Polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali.

La giunta regionale, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive che devono essere attuate dal personale dipendente dei singoli enti interessati.

I competenti organi degli enti locali territoriali sono tenuti a mantenere in efficienza operativa i mezzi e strumenti in carico alla Polizia locale e assicurare l'aggiornamento professionale per gli operatori addetti.

Art. 5.*Struttura dei servizi di Polizia locale*

L'ordinamento e la struttura dei servizi di Polizia locale sono determinati dagli enti di appartenenza con regolamento, nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispetto delle indicazioni e parametri stabiliti con legge regionale in relazione alla classe di appartenenza del comune.

Nell'articolazione dell'ordinamento e della struttura si dovranno tenere presenti:

popolazione complessiva, sua densità insediativa, andamento demografico e fluttuazioni;

estensione della zona interessata, collegamenti logistici, e caratteri urbanistici;

sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;

sviluppo edilizio;

tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;

importanza turistica della località;

fasce di copertura dei servizi;

suddivisione del territorio in circoscrizioni, zone, frazioni o altro;

altri criteri di carattere socio-economico, che risultino particolarmente significativi nella specificità del territorio.

Art. 6.*Dipendenza del servizio di Polizia locale*

Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale od i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l'esercizio delle funzioni dal sindaco o dall'assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini.

Allorché il servizio è consorziato il personale, pur essendo inquadrato nell'organico del consorzio, esercita le proprie funzioni alle dipendenze del competente organo dell'amministrazione presso il quale è comandato. Negli altri casi saranno i regolamenti comunali a determinare la dipendenza gerarchica e funzionale.

Quando si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia locale in concorso con quelli di altri enti locali, o con le forze dell'ordine dello Stato o della protezione civile, il sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative, attraverso la struttura gerarchica, sia per quanto attiene le modalità che i limiti dell'impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali.

In tal caso non resta modificata la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori.

In conformità alle norme dei regolamenti organici di ciascun ente il personale assegnato al servizio può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere funzioni di Polizia locale sul territorio di un ente locale diverso da quello di appartenenza nell'ambito delle proprie attribuzioni, dandone preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio.

Art. 7.

Sezioni territoriali di Polizia locale

Il servizio di Polizia locale può essere articolato in sezioni coincidenti con il territorio delle circoscrizioni o in zone di perimetro inferiore.

L'assegnazione di personale e mezzi alle sezioni dovrà essere proporzionata alle esigenze del territorio, con particolare riferimento agli elementi elencati al precedente art. 5.

Art. 8.

Doveri degli operatori della Polizia locale

I responsabili dei servizi di Polizia locale hanno l'obbligo di assicurare l'impiego ottimale degli operatori, il loro aggiornamento professionale e la disciplina.

Gli addetti alle attività di Polizia locale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive formulate dai capi delle amministrazioni di appartenenza o di assegnazione, in base all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge.

Art. 9.

Professionalità degli operatori della Polizia locale

Agli agenti di Polizia locale dovrà essere garantita l'acquisizione, anche attraverso i corsi di cui ai successivi articoli 13 e 14, di una sufficiente professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- conoscenza di leggi, regolamenti, circolari, ecc.;
- autosufficienza operativa;
- capacità di intessere, con il cittadino e la società un rapporto equilibrato e corretto;
- capacità di instaurare con il cittadino un rapporto di reciproca fiducia atta ad agevolare l'espletamento delle funzioni degli agenti di Polizia locale.

Art. 10.

Qualifiche giuridiche

Agli appartenenti ai servizi di Polizia locale si applicano le norme di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, per quanto attiene alle funzioni ivi previste, nonché l'art. 273 della legge 3 marzo 1934, n. 383, relativamente alla funzione di messo-comunale o provinciale e della legge 3 febbraio 1957, n. 16, relativamente a quella di messo di conciliazione.

Art. 11.

Qualifiche funzionali e denominazione degli addetti alla Polizia locale

Per il personale addetto a funzioni di Polizia locale sono stabilite ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti specifiche figure professionali, articolate eventualmente su diverse qualifiche funzionali in relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell'Ente.

Art. 12.

Assunzioni - Passaggi di qualifica

Le assunzioni degli operatori della Polizia locale avvengono in base alla normativa presente nel contratto di lavoro vigente.

L'accesso alle qualifiche professionali superiori avviene previa partecipazione ai vari corsi di formazione professionale, organizzati dalla Regione o da altri organismi a ciò abilitati oltreché in base alla capacità professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni.

Gli enti locali, singoli o consorziati, sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno del numero dei partecipanti ai corsi del semestre successivo.

Gli enti locali, singoli o consorziati, sentite le organizzazioni sindacali e nel rispetto delle leggi di recepimento dei C.C.N.L., stabiliscono nei propri regolamenti organici le norme per l'accesso alle singole qualifiche, le attribuzioni, i doveri e le responsabilità, nonché quanto altro si riferisce ai limiti di impiego.

Art. 13.

Periodo di prova e corso di qualificazione per l'immissione in ruolo

Ai fini dell'immissione definitiva in ruolo il superamento degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione a ciò predisposto costituisce titolo necessario per la valutazione del periodo di prova secondo la normativa contenuta nel contratto di lavoro vigente.

L'impiego del personale nei servizi sul territorio non può comunque aver luogo se non dopo il superamento del corso, salvo lo svolgimento dell'attività pratica durante i corsi di formazione professionale.

Le commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con decreto del presidente della giunta regionale e costituite da: l'assessore regionale alla Polizia locale o suo delegato, con funzioni di presidente, due docenti del corso di cui uno con qualifica di magistrato, un comandante di Polizia municipale od operatore con almeno 15 anni di servizio attivo, un rappresentante dell'A.N.C.I., un rappresentante delle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative.

Art. 14.

Corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale

La regione Piemonte, tenuto conto delle esigenze degli enti locali, direttamente o tramite organismi abilitati, istituisce, per gli operatori della Polizia locale, corsi di aggiornamento e, per coloro che sono inquadrati in livelli funzionali superiori, corsi di specifica qualificazione professionale.

Alla fine dei corsi, di cui al presente articolo, a seguito dell'esame finale verrà rilasciato apposito attestato che costituirà requisito necessario per la valutazione ai fini dell'avanzamento e progressione nella carriera.

La commissione esaminatrice verrà costituita con le modalità dell'art. 13, terzo comma, della presente legge.

Art. 15.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti, negli organici dei servizi di Polizia locale, sono richiesti i requisiti previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti organici dei singoli enti.

Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti:

- possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla cat. B;
- idoneità fisica accertata mediante visita medico-attitudinale da svolgersi presso i centri di medicina legale della U.S.S.L. competente per territorio.

I regolamenti dovranno altresì prevedere parità di mansione e di condizioni di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.

Art. 16.

Commissione tecnica per la Polizia locale

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione nomina una commissione tecnica per la Polizia locale, composta da:

l'assessore regionale alla Polizia locale, che la presiede, o dal responsabile del servizio competente;

sei esperti in materia di Polizia locale, di cui tre scelti tra i comandanti della Polizia municipale dei comuni piemontesi;

tre rappresentanti degli enti locali, designati rispettivamente da A.N.C.I., U.P.I. ed U.N.C.E.M.;

tre rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

La commissione ha il compito di:

suggerire studi sui problemi relativi alla Polizia locale urbana e rurale;

formulare proposte per la formazione, l'aggiornamento e l'approfondita qualificazione professionale per gli addetti;

promuovere la standardizzazione delle uniformi, dei gradi e delle attrezzature ed il rinnovamento degli strumenti operativi;

promuovere l'aggiornamento degli adempimenti procedurali della Polizia locale;

individuare opportune modalità per incontri, scambi con altre realtà nazionali ed europee nell'ambito della Polizia locale.

Ai membri della commissione esterni all'amministrazione regionale verrà corrisposto, per la partecipazione alle sedute, il gettone di presenza dell'importo previsto dalla legge regionale n. 33/76.

La segreteria dei lavori della commissione è svolta dai funzionari dei competenti uffici regionali.

Art. 17.

Uniformità delle attrezzature - Divise

Il consiglio regionale, su proposta della commissione tecnica di cui all'art. 16 e sentite le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori, definisce con apposita legge le attrezzature ed i mezzi tecnici di cui i servizi di Polizia locale debbono essere dotati; definisce il tipo, i colori ed il modello di tutti i capi della divisa, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari.

La giunta regionale stabilirà i tempi e le norme di attuazione.

Art. 18.

Inizio dei corsi

Il presidente della giunta con proprio decreto stabilisce l'inizio e la durata dei corsi di formazione ai vari livelli.

Art. 19.

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato per l'anno 1987 in L. 150.000.000, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo in termini di competenze e di cassa dello stanziamento del cap. 12800 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987, e l'istituzione nello stato di previsione stesso di apposito capitolo con la seguente denominazione: «Spese per lo svolgimento delle funzioni in materia di Polizia locale» e lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 1988 e successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Norme transitorie

Gli enti locali dovranno provvedere entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri regolamenti alle norme in essa contenute.

Le norme relative ai corsi per primo inquadramento previste dalla presente legge non sono applicabili ai concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della stessa.

Art. 21.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 novembre 1987

BELTRAMI

88R0004

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1987, n. 59.

Sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della S.T.E.F. S.p.A.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di mantenere l'attuale quota di partecipazione della Regione nella società per azioni «Studi Tecnici Economici Finanziari» - S.T.E.F. di Torino, la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 70.000, delle 100.000 nuove azioni da nominali L. 10.000 ciascuna emesse dalla società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 500.000.000 a L. 1.500.000.000.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di L. 700.000.000.

2. All'onere di cui al comma primo si provvede mediante la riduzione, in termini di competenza e di cassa, di L. 700.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 1000 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della S.T.E.F. S.p.A.» e con la dotazione di L. 700.000.000, in termini di competenza e di cassa.

3. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 dicembre 1987

BELTRAMI

88R0005

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1987¹⁹, n. 60.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 «Norme sull'organizzazione degli uffici della regione Piemonte».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 50 del 16 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 28 della legge regionale n. 42/86 è sostituito da seguente:

«Art. 28. (Norme per la prima copertura dei posti di 2ª qualifica dirigenziale). — 1. Nella fase di prima attuazione della presente legge i posti di 2ª qualifica funzionale dirigenziale, come risultano individuati per ogni settore regionale nell'allegato 3 alla presente legge per farne parte integrante, vengono ricoperti mediante concorso per titoli e valutazione attitudinale ai sensi del successivo art. 29.

2. La giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera i contenuti e i requisiti dei profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale di cui all'allegato 3 della presente legge.

3. A seguito del concorso di cui al successivo articolo la giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio per il personale da destinare al consiglio, contestualmente alla nomina dei vincitori, provvederà in base alle esigenze funzionali dell'ente, con separati provvedimenti relativi a ciascun vincitore, all'assegnazione degli stessi ai posti della struttura, ai corrispondenti profili professionali di cui all'allegato 3 della presente legge, all'attribuzione degli incarichi di direzione dei settori ovvero degli incarichi di responsabilità di studio e di ricerca ed elaborazione previsti per ciascun settore.

4. Gli incarichi suddetti sono assegnati per un periodo di tempo determinato comunque non superiore a 5 anni secondo quanto previsto dall'art. 21, e sue modificazioni, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

5. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente comma, delibera la conferma del provvedimento di assegnazione o la sua modifica.

6. L'assegnazione dei dirigenti agli incarichi di responsabile di struttura organizzativa e di responsabile di posizione di ricerca, studio ed elaborazione, e la eventuale sua modificazione, viene comunicata agli interessati prima dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte della giunta regionale.».

Art. 2.

1. L'art. 29 della legge regionale n. 42/86 è sostituito dal seguente:

«Art. 29. (Norme per la prima copertura dei posti di 2ª qualifica dirigenziale). — 1. Al concorso di cui al comma primo del precedente art. 28 sono ammessi a partecipare i dipendenti che, per effetto della norma di prima applicazione di cui all'art. 43 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, sono stati inquadrati nella 1ª qualifica dirigenziale.

2. Il concorso avviene con le modalità stabilite dai successivi commi.

3. I candidati al concorso devono presentare, nel termine di 15 giorni da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda di partecipazione al concorso per la 2ª qualifica dirigenziale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento indirizzato all'assessorato al personale, servizio assunzioni e inquadramento; per la determinazione del termine di scadenza farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

4. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere in possesso del requisito di cui al comma primo del presente articolo e il titolo di studio posseduto. I candidati devono allegare alla domanda un curriculum compilato su apposito modulo, il cui modello con le relative istruzioni per la redazione è unito alla deliberazione della giunta regionale n. 40-8781 del 4 novembre 1986 quale allegato B), nel quale i candidati illustrano l'attività svolta presso l'ente di provenienza e presso gli uffici regionali fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il curriculum non deve essere autenticato.

5. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata a norma di legge.

6. I titoli valutabili ai fini del concorso devono essere posseduti alla data del 2 ottobre 1986.

7. I titoli di cui alle lettere A) e C) del successivo comma dodicesimo sono documentati d'ufficio dall'amministrazione regionale, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.

8. Il titolo di studio di cui alla lettera B) dello stesso comma deve essere prodotto dai candidati all'atto della domanda, deve essere redatto in conformità alle vigenti disposizioni della legge sul bollo, deve essere rilasciato dall'autorità competente e deve avere valore legale ai sensi delle vigenti leggi.

9. La commissione giudicatrice è formata dai componenti la giunta regionale e dal presidente del consiglio regionale ed è presieduta dal presidente della giunta regionale.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, scelto dalla giunta regionale tra i funzionari addetti ai servizi del personale.

11. La commissione decide sull'ammissione od esclusione dei candidati e formula la graduatoria di merito del concorso.

12. La commissione, per la formulazione della graduatoria del concorso, ha a disposizione punti fino ad un massimo di 80. La commissione valuta i titoli di cui alle successive lettere A), B) e C) per un totale massimo di 56 punti, e altresì, fa luogo alla valutazione attitudinale di cui alla successiva lettera D) per un totale massimo di 24 punti:

A) TITOLI DI SERVIZIO:

fino ad un max. di 28 punti

Servizio di ruolo prestato in Regione in 1ª qualifica dirigenziale, o nell'ottavo livello funzionale o nelle qualifiche corrispondenti di cui alla legge regionale n. 22/74, punti 2 per anno.

Servizio di ruolo in qualifiche dirigenziali presso enti pubblici, punti 1,5 per anno.

Servizio di ruolo e non di ruolo in carriera o posizione direttiva presso la Regione o altri enti pubblici, punti 1 per anno.

B) TITOLO DI STUDIO:

Diploma di laurea, punti 8.

C) TITOLI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE:

fino ad un max. di 20 punti

Svolgimento in atto o pregresso della funzione di responsabile di servizio regionale, o di funzione ritenuta, con atto deliberativo della giunta regionale, ascrivibile alla medesima, punti 4 per anno.

D) ATTIVITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DELLA 2ª QUALIFICA DIRIGENZIALE:

fino ad un max. di 24 punti

13. La valutazione dei titoli di cui alle lettere A), B) e C) è riferita alla data del 2 ottobre 1986, mentre la valutazione dell'attitudine di cui alla lettera D) è riferita al servizio prestato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

14. I titoli di servizio di cui al precedente comma dodicesimo, lettera A), sono valutabili fino ad un massimo di 14 anni; non sono valutabili le frazioni di mese inferiori a 16 giorni; sono valutabili esclusivamente i servizi validi agli effetti giuridici, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

15. Per il personale comandato, per il primo funzionamento della Regione, il periodo di servizio prestato in posizione di comando presso la Regione stessa è equiparato, ai fini della valutazione dei servizi di cui al precedente comma dodicesimo, lettera A), al servizio prestato nella qualifica di primo inquadramento regionale.

16. Per i titoli di cui alla lettera C) sono valutabili esclusivamente le funzioni svolte, attribuite con atto deliberativo della giunta regionale, in attuazione della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni, o in attuazione di specifiche leggi di settore; non sono valutabili le frazioni di mese inferiori ai 16 giorni.

17. Nel caso in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione disciplinare pari o superiore alla censura, il punteggio, di cui alla lettera C), non viene attribuito.

18. La valutazione dell'attitudine di cui al precedente comma dodicesimo, lettera D), viene effettuata dalla commissione tenendo conto dei seguenti quattro elementi di giudizio, riferiti al servizio prestato dai candidati fino alla data di entrata in vigore della presente legge:

preparazione ed esperienza professionale, adeguate al ruolo da ricoprire;

capacità di autonomia di giudizio e capacità di assunzione di responsabilità, adeguate al ruolo da ricoprire;

effettiva collaborazione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, adeguate al ruolo da ricoprire;

stima e prestigio goduti all'interno dell'amministrazione, nonché all'esterno dell'amministrazione per rapporti d'ufficio, adeguati al ruolo da ricoprire.

19. La commissione su ciascun candidato esprime la propria valutazione, in ordine all'attitudine di cui alla lettera D), su proposta del componente della commissione avente qualità di assessore al personale, formulata su parere del componente della commissione avente qualità di assessore competente per il settore cui fa riferimento l'attività svolta dal candidato, nonché, per il personale del consiglio regionale, su parere del componente della commissione avente qualità di presidente del consiglio regionale. La proposta del componente della commissione avente qualità di assessore al personale sarà riferita, per ogni candidato, alla sussistenza o non sussistenza di ciascun elemento di giudizio indicato al precedente comma diciottesimo. Il punteggio viene attribuito dalla commissione assegnando ad ogni elemento di giudizio valutato positivamente punti 6; per gli elementi di giudizio valutati negativamente non è attribuito alcun punto; il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun elemento di giudizio. La valutazione della commissione dell'attitudine di cui al precedente comma dodicesimo, lettera D), è portata a conoscenza dei candidati con la comunicazione relativa al provvedimento di approvazione della graduatoria. La commissione, al fine della valutazione dell'attitudine di cui al precedente comma dodicesimo, lettera D), esamina i curricula presentati dai candidati e ogni altro documento ritenuto utile, esistente agli atti dell'amministrazione, nonché i fascicoli personali dei candidati acquisiti eventualmente dalla commissione.

20. In caso di parità di punteggio totale conseguito a seguito della valutazione dei titoli e dell'attitudine ha precedenza il candidato in possesso della maggiore anzianità di servizio dirigenziale e, in caso di ulteriore parità, ha precedenza il candidato in possesso di maggiore anzianità di servizio complessivo.

21. La giunta regionale copre tutti i posti disponibili provvedendo con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria, alla nomina dei vincitori ed all'inquadramento dei medesimi nei posti di 2ª qualifica dirigenziale, nonché provvede in base alle esigenze funzionali dell'ente, con separati provvedimenti, all'assegnazione dei vincitori nominati ai posti di struttura ed all'attribuzione delle relative responsabilità, secondo quanto previsto al precedente art. 28.

22. Acquisiscono il diritto all'inquadramento alla 2ª qualifica dirigenziale tutti i dipendenti utilmente inseriti nella graduatoria nei limiti dei posti disponibili ed in ruolo alla data della nomina.

Art. 3.

1. Alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 29-bis. (Corso concorso pubblico per l'accesso alla 1ª qualifica funzionale dirigenziale). — 1. L'accesso alla 1ª qualifica funzionale dirigenziale, di cui all'art. 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, avviene per concorso pubblico, ovvero, per corso concorso pubblico, per profili professionali.

2. Le procedure del corso concorso pubblico si articolano nelle seguenti due fasi:

a) la prima fase, inerente la selezione dei candidati per l'ammissione al corso di formazione specifico per i posti messi a concorso; tale fase consiste in una valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonché, dell'esperienza professionale maturata dai candidati, tramite un colloquio su argomenti, a scelta dei candidati stessi, attinenti alla professionalità dei posti messi a concorso;

b) la seconda fase, consistente nello svolgimento di un corso, la cui durata e le cui caratteristiche vengono determinate, a seconda dei profili professionali, con deliberazione di giunta regionale; al termine del corso viene effettuato un accertamento finale sulla formazione conseguita mediante due prove d'esame, che consistono in una prova scritta ed in un colloquio; il risultato dell'esame è dato complessivamente dalla somma del punteggio attribuito alla prova scritta ed alla prova orale.

3. Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è determinato secondo i limiti e le modalità previste dal regolamento sui concorsi, approvato con deliberazione del consiglio regionale in data 11 giugno 1981, n. 164-5269 così come modificato con deliberazione del consiglio regionale dell'11 marzo 1982, n. 262-2217.

4. La commissione giudicatrice farà luogo all'ammissione od esclusione dei candidati, alla valutazione dei titoli professionali, all'espletamento delle prove sopracitate, all'attribuzione dei relativi punteggi, alla formulazione della graduatoria di ammissione al corso e della graduatoria finale di merito.

5. Almeno uno degli esperti componenti la commissione giudicatrice dovrà essere scelto tra i docenti del corso di formazione.

6. Gli specifici requisiti di accesso per ciascun profilo professionale, nonché, le modalità di espletamento del corso di formazione e del relativo concorso, saranno determinati, previo confronto con le organizzazioni sindacali, dalla giunta regionale.

7. Entro trenta giorni dall'attuazione dell'art. 29 saranno indetti i concorsi per l'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale».

Art. 4.

1. All'art. 30 della legge regionale n. 42/86 è aggiunto il seguente terzo comma:

«I candidati potranno presentare domanda di partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al primo comma».

Art. 5.

1. Al primo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 42/86 è aggiunto il seguente secondo comma:

«I concorsi speciali per le qualifiche 7ª ed 8ª saranno indetti per titoli ed esami i quali ultimi si effettueranno mediante una prova orale consistente nella esposizione di un argomento nell'ambito del profilo professionale previsto dal bando di concorso, con particolare riferimento al settore ove opera il candidato».

2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 42/1986 sono aggiunti i commi seguenti:

«I candidati che parteciperanno ai concorsi speciali per la 7ª e 8ª qualifica potranno presentare domanda di partecipazione ad un solo concorso; a tal fine le procedure concorsuali già avviate, relative ai concorsi speciali per la 7ª qualifica funzionale, sono caducate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i concorsi speciali banditi ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 40/84 e successive modifiche, e per i concorsi interni, banditi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 42/86 e successive modifiche, la commissione giudicatrice è così costituita:

dal presidente della giunta regionale o suo delegato che la presiede;

da un esperto delle materie oggetto d'esame designato dalla giunta regionale;

da un esperto delle materie oggetto d'esame designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

da un rappresentante del personale scelto congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Gli esperti della materia oggetto d'esame possono essere scelti tra i docenti di istituti di istruzione universitaria, docenti anche professionali, magistrati appartenenti alla magistratura ordinaria o amministrativa, dipendenti regionali e di enti pubblici di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, studiosi ed esperti di chiara fama, professionisti iscritti nei relativi albi professionali.

In caso di mancata designazione dei componenti la commissione, secondo quanto previsto al precedente sesto comma, entro quindici giorni dalla richiesta, la giunta regionale provvederà direttamente alla nomina.

Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono espletate da un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso.

In caso di assenza o impedimento di un componente della commissione che si protragga per due sedute consecutive, la giunta regionale provvede alla sua immediata sostituzione.

In caso di parità dei giudizi espressi prevale il voto del presidente della commissione.

L'amministrazione ha facoltà di utilizzare, per i concorsi di cui all'art. 30 ed al presente articolo, nell'arco di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della medesima, gli ulteriori posti che si rendano comunque disponibili nel limite del 30% dei posti medesimi, salvo che per quelli derivanti da aumento di organico, oltre i posti resi disponibili per rinuncia, dimissioni, decadenza, decesso, collocamento a riposo dei vincitori».

Art. 6.

1. L'art. 32 della legge regionale n. 42/86 è così sostituito:

«Art. 32. (Abrogazione di norme). — 1. Sono abrogate tutte le norme di organizzazione, anche previste da leggi regionali speciali di settore, in contrasto o incompatibili con la presente legge nonché il quarto e quinto comma dell'art. 43 e l'art. 44 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40».

2. Il punto a) dell'art. 4 del regolamento concorsi pubblici approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 293-4965 del 3 giugno 1982 è abrogato e sostituito dal seguente:

«— a) il numero dei posti messo a concorso e il profilo professionale».

Art. 7.

1. Il titolo dell'allegato 3 della legge regionale n. 42/86 è così modificato:

«Posti di 2ª qualifica dirigenziale da ricoprirsi mediante concorso per titoli e valutazione attitudinale».

2. La nota dell'allegato 3 della legge regionale n. 42/86, con i relativi riferimenti è abrogata.

3. L'allegato 4 della legge regionale n. 42/86 è soppresso.

Art. 8.

1. I procedimenti concorsuali per la prima copertura dei posti di 2ª qualifica dirigenziale mediante concorsi per titoli e colloquio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono caducati con effetto dalla medesima data.

2. È fatto salvo il provvedimento con cui sono stati approvati i contenuti dei profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale già deliberati ai sensi della legge regionale n. 42/86 e sue successive modifiche.

3. Per i posti di 2ª qualifica dirigenziale che si renderanno comunque disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria dei concorsi interni di cui al precedente art. 2, saranno banditi, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, per almeno il 75% dei posti stessi, concorsi interni per titoli ed esami scritti ed orali.

Art. 9.

1. I termini previsti dall'art. 28, comma secondo, della legge regionale n. 42/86, come sostituito dall'art. 1, e dall'art. 29, comma terzo, comma quarto e comma diciannovesimo della legge regionale n. 42/86, come sostituito dall'art. 2, sono riferiti all'entrata in vigore della presente legge «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 "Norme sull'organizzazione degli uffici della regione Piemonte"».

Art. 10.

1. I curricula di cui all'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1987, n. 26, sono quelli previsti dall'art. 29, comma quarto e comma diciannovesimo della legge regionale n. 42/1986 così come modificato dalla presente legge.

Art. 11.

1. I concorsi speciali per la 3ª e la 6ª qualifica, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono espletati secondo le procedure previste nei rispettivi bandi e senza riapertura dei termini ivi previsti, fatta salva la composizione della commissione giudicatrice che verrà nominata ai sensi del precedente art. 5 e fatta salva la facoltà di utilizzare la graduatoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31, della legge regionale n. 42/86 come modificato dall'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge.

Art. 12.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 dicembre 1987

BELTRAMI

88R0006

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 82.

Contributi alle associazioni di ex-combattenti ed ex-internati, operanti in Valle d'Aosta a sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 16 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A partire dall'anno 1987 e sino al 31 dicembre 1989, la giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi annui alle sezioni regionali delle seguenti associazioni di ex-combattenti e di ex-internati a sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati:

- Associazione nazionale combattenti e reduci;
- Istituto del nastro azzurro;
- Associazione nazionale partigiani d'Italia;
- Associazione partigiani autonomi Valle d'Aosta;
- Associazione nazionale ex-internati;
- Associazione nazionale reduci garibaldini.

Art. 2.

1. L'erogazione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) esistenza e funzionalità degli organi previsti dallo statuto;
- b) pubblicità dei bilanci;
- c) assenza di fini di lucro;
- d) svolgimento effettivo di attività promozionali e di sostegno degli associati.

Art. 3.

1. Eventuali altre associazioni, da ammettere ai contributi di cui alla presente legge, per il sostegno della relativa attività associativa, saranno individuate dalla giunta regionale previa domanda corredata da idonea documentazione, sempre che le associazioni stesse siano ufficialmente e giuridicamente riconosciute ai sensi degli articoli 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

Art. 4.

1. Il contributo fisso annuo per ogni associazione è fissato in lire cinquecentomila.

2. La giunta regionale è autorizzata, altresì, a ripartire fra le associazioni, in base a specifiche richieste presentate dalle medesime, per l'espletamento della loro attività, le disponibilità sul finanziamento annuo complessivo autorizzato.

Art. 5.

1. I contributi sono erogati alle singole associazioni subordinatamente alla presentazione del bilancio preventivo relativo all'anno al quale si riferiscono e del consuntivo dell'anno precedente, nonché alla dimostrazione dettagliata dell'utilizzazione dell'ulteriore contributo assegnato, tenuto conto che i contributi sono erogati per attività da svolgersi in sede regionale e non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti.

Art. 6.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire quindicimilioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989 graverà sul cap. 42020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 all'uopo istituito, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1988 e 1989.

Art. 7.

1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:

per l'esercizio 1987 mediante riduzione per L. 15.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali. Spese correnti»; del bilancio di previsione per l'anno in corso a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 relativo all'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei Vigili del fuoco; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 962.000.000;

per l'esercizio 1988 e 1989 mediante utilizzo per L. 30.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1987-1989.

Art. 8.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(Ommissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 ottobre 1987

ROLLANDIN

87R1258

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 83.

Consulta regionale per la condizione femminile. Finanziamento del programma di attività per l'anno 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 16 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il finanziamento del programma di attività per l'anno 1987 della consulta regionale per la condizione femminile, è approvata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, la spesa di L. 66.500.000.

Art. 2.

1. L'onere di cui alla presente legge ammontante a L. 66.500.000 graverà sul cap. 47360 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» del bilancio di previsione per l'anno 1987, con utilizzo della somma di L. 45.000.000 sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 per le finalità di cui alla presente legge e della somma di L. 21.500.000 sull'accantonamento ivi previsto per l'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco, sul quale rimane pertanto disponibile la minor somma di L. 500.500.000.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 ottobre 1987

ROLLANDIN

87R1259

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 84.

Finanziamento di opere per le strutture ospedaliere e ambulatoriali dell'U.S.L. della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 16 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di provvedere al mantenimento dello stato di efficienza ed al potenziamento dei presidi della U.S.L. della Valle d'Aosta, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di L. 3.000.000.000.

2. L'onere di L. 3.000.000.000 graverà sul cap. 40400 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

Art. 2.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione dell'importo di L. 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50150 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1987 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione del corrente esercizio relativo all'attuazione di un piano straordinario per l'edilizia ospedaliera; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 2 miliardi.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 ottobre 1987

ROLLANDIN

87R1260

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 85.

Interventi a favore dello sport.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 16 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione Valle d'Aosta promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, considerando la pratica delle stesse un fondamentale servizio sociale e un elemento di formazione psicofisica.

2. Riconosce altresì il ruolo dell'attività agonistica ai fini del miglioramento tecnico e qualitativo dello sport.

3. Attribuisce pertanto primaria importanza all'attività delle società e federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti nella Regione.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge vengono concessi contributi alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., nonché alle società sportive regolarmente costituite e alle associazioni di sport popolari valdostani.

Art. 2.

Requisiti per accedere ai contributi

1. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti di cui al quarto comma dell'art. 1 devono essere costituiti, domiciliati o rappresentati in Valle d'Aosta ed ivi operanti.

Art. 3.

Modalità di riconoscimento delle società, associazioni e degli enti di promozione sportiva

1. Le società sportive si intendono regolarmente costituite quando abbiano un proprio statuto e siano affiliate alle corrispondenti federazioni sportive nazionali o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ovvero, qualora la corrispondente attività non figuri come attività sportiva inquadrata in una federazione sportiva nazionale, quando facciano parte di una associazione sportiva riconosciuta dalla Regione.

2. Tale riconoscimento è attribuito dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo, urbanistica e beni culturali, sentito il parere dell'assemblea generale sportiva di cui al successivo art. 5.

3. Sono altresì considerate regolarmente costituite a tutti gli effetti di legge le società che facciano parte di una associazione già riconosciuta quale associazione sportiva regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, concernente: «Interventi a favore dello sport».

Art. 4.

Albo delle società, associazioni, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali

1. Le società e le associazioni sportive regolarmente costituite in base alle disposizioni dell'articolo precedente sono iscritte in apposito albo tenuto dall'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, unitamente alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva che rispondono ai requisiti di cui all'art. 2.

TITOLO II

ASSEMBLEA GENERALE SPORTIVA

Art. 5.

Istituzione e composizione

1. È istituita presso l'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali l'assemblea generale sportiva.

2. L'assemblea generale sportiva è presieduta dall'assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali e viene nominata con suo decreto.

3. Fanno parte dell'assemblea generale sportiva:

a) i rappresentanti delle federazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e delle associazioni sportive riconosciute dalla Regione ai sensi dell'art. 3, designati dai rispettivi organismi a livello regionale;

b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., designati dai rispettivi comitati regionali;

c) l'assessore regionale alla pubblica istruzione o, in caso di assenza, un suo delegato;

d) tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dal consiglio regionale;

e) l'assessore allo sport del comune di Aosta o, in caso di assenza, un suo delegato;

f) il delegato regionale del C.O.N.I. o, in caso di assenza, un suo delegato;

g) un rappresentante dell'associazione dei sindaci della Valle d'Aosta;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT, designato d'intesa tra le stesse;

i) il dirigente dell'ufficio regionale per il turismo o, in caso di assenza, un suo delegato.

4. In caso di assenza o impedimento l'assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali può delegare uno dei consiglieri regionali di cui alla lettera d) del comma precedente a presiedere l'assemblea in sua vece.

5. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali.

6. Non è consentito il cumulo di più rappresentanze in capo ad uno stesso componente dell'assemblea generale sportiva.

7. L'assemblea, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.

Art. 6.

Revocabilità e decadenza dei componenti

1. I componenti dell'assemblea sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica, anche se sono venute a mancare le condizioni di rappresentatività della loro nomina, fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.

2. Tre assenze consecutive non giustificate di un componente dell'assemblea provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente stesso e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresentava.

Art. 7.

Funzioni

1. Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3, l'assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport ed elabora il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari a favore degli enti ed organismi sportivi di cui al quarto comma dell'art. 1, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Essa deve inoltre essere sentita in relazione alla concessione di qualsiasi contributo straordinario a favore dei medesimi enti ed organismi sportivi.

2. Il parere dell'assemblea generale sportiva può essere sentito ogni qualvolta l'assessore al turismo, urbanistica e beni culturali, la giunta regionale o la commissione consiliare permanente competente per materia lo ritengano opportuno.

Art. 8.

Convocazione

1. L'assemblea è convocata dall'assessore al turismo, urbanistica e beni culturali ogni qualvolta egli lo ritenga necessario nonché quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

2. L'assemblea è convocata mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno cinque giorni prima della riunione.

Art. 9.

Funzionamento

1. Affinché le deliberazioni dell'assemblea siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore ad un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.

3. È facoltà dell'assemblea disciplinare ulteriormente il proprio funzionamento, adottando appositi regolamenti da approvarsi dal consiglio regionale.

Art. 10.

Regolamento sulle modalità di presentazione delle domande ed individuazione degli organismi beneficiari

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'assemblea generale sportiva dovrà adottare un proprio regolamento, da approvarsi dal consiglio regionale, volto a stabilire i tempi e le modalità per la presentazione dei documenti, nonché a determinare i criteri per l'individuazione degli organismi beneficiari dei contributi di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11. Il medesimo regolamento potrà altresì stabilire ulteriori criteri, integrativi di quelli già previsti dalla presente legge, da seguire per la definizione del piano di riparto.

TITOLO III

CONTRIBUTI

Capo I

CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 11.

Piano di riparto

1. I contributi ordinari hanno carattere di periodicità e vengono concessi annualmente dalla giunta regionale sulla base di apposito piano di riparto.

2. In sede di definizione del piano di riparto dovrà tenersi conto delle seguenti disposizioni:

a) una quota, non inferiore al 20% e non superiore al 30% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, dovrà essere riservata a favore delle società sportive che esplicano una attività agonistica classificabile di alto livello; a tale fine dovrà tenersi conto dell'importanza, nell'ambito delle singole discipline sportive, dei campionati o delle manifestazioni agonistiche cui la società regolarmente e continuativamente partecipa nell'arco della stagione cui i contributi si riferiscono;

b) una seconda quota pari al 15% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, diminuito del 30%, dovrà essere riservata alla Federazione e alle Associazioni degli sport popolari valdostani, di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, concernente la disciplina e la tutela dei giochi tradizionali valdostani;

c) una terza quota, non inferiore al 12% e non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, diminuito del 30% e della quota di cui alla lettera b), dovrà essere riservata agli enti di promozione sportiva;

d) le somme che residuano dopo aver dedotto le quote di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere riservate alle società sportive, ai comitati regionali delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e alle associazioni sportive regionali riconosciute ai sensi dell'art. 3, a condizione che non abbiano già avuto accesso ai contributi di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 12.

Determinazione dei contributi ordinari

1. In sede di determinazione dei contributi ordinari si dovrà tenere conto dell'attività sportiva effettivamente svolta e delle spese di funzionamento delle singole società, federazioni, associazioni, enti di promozione sportiva, nonché del numero degli atleti in attività presso ciascuno di essi.

2. Sono riconosciuti come spese di funzionamento anche gli oneri relativi alla formazione e all'aggiornamento dei tecnici e dei dirigenti degli organismi sopraelencati.

3. Per quanto concerne gli enti di promozione sportiva, i criteri contributivi debbono tener conto dell'azione promozionale e di sviluppo dell'attività amatoriale da essi svolta nel settore dello sport.

Art. 13.

Divieto di cumulabilità dei contributi

1. Le società con doppia affiliazione (ad una federazione o associazione sportiva regionale e ad un ente di promozione sportiva) non possono cumulare contributi per la medesima attività.

Art. 14.

Modalità di concessione

1. Per la concessione dei contributi ordinari gli enti e gli organismi sportivi debbono presentare annualmente una relazione finanziaria consuntiva e previsionale nonché una relazione illustrativa dell'attività da loro svolta.

2. Quando si tratta di società, le anzidette richieste, relazioni e consuntivi devono essere approvati dalla relativa federazione sportiva o dagli enti di promozione sportiva competenti.

3. I contributi ordinari possono di norma essere concessi alle società solo dopo che queste abbiano svolto almeno un'annata di regolare attività.

4. In via eccezionale, le società di nuova costituzione possono ottenere il contributo relativo al primo anno di funzionamento anche in corso di attività, previo parere favorevole della federazione, ente o associazione di appartenenza, nonché dell'assemblea generale sportiva.

Capo II

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 15.

Spettanze

1. I contributi straordinari sono concessi unicamente per l'organizzazione di manifestazioni non rientranti nella normale attività agonistica e debbono essere richiesti dall'ente, federazione o associazione competente per settore.

Art. 16.

Modalità di concessione

1. Per la concessione dei contributi straordinari devono essere presentati una richiesta illustrante dettagliatamente la manifestazione progettata e un analitico preventivo delle relative entrate e uscite finanziarie. La liquidazione avverrà a manifestazione conclusa e su presentazione di idonei giustificativi di spesa.

2. Quando si tratti di società, le anzidette richieste, relazioni e consuntivi devono essere approvati dalla relativa federazione sportiva o dagli enti di promozione sportiva competenti.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17.

Competenza alla concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è di competenza della giunta regionale.

Art. 18.

Possibilità di erogazione rateale

1. I contributi possono essere erogati anche ratealmente, in relazione alle esigenze finanziarie dei beneficiari, fatta sempre salva la garanzia del corretto e totale impiego delle somme concesse.

Art. 19.

Divieti - Conseguenze dell'impiego irregolare dei fondi erogati

1. Non possono essere concessi contributi per attività nel settore dello sport al di fuori di quelli previsti nella presente legge.

2. Tutti i contributi devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi erogati determina una azione di recupero, ovvero la sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 20.

Piano di riparto per l'esercizio finanziario 1987

1. Limitatamente all'esercizio 1987, in sede di definizione del piano di riparto dei fondi stanziati con la presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 11.

TITOLO V

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 21.

Onere derivante dall'applicazione della legge

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni relativamente all'esercizio 1987 e in annue lire 1.000 milioni per quanto riguarda gli esercizi successivi, graverà sul cap. 47500 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'esercizio 1987:

quanto a L. 225.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» del bilancio di previsione, per l'anno 1987 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

quanto a L. 75.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50100 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)» a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio in corso relativo a «Finanziamento della riforma dell'organizzazione turistica»; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 725.000.000;

b) per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo delle seguenti risorse disponibili già iscritte sul bilancio pluriennale 1987-1989;

programma 2.2.4.10.: promozione culturale sportiva e sociale per L. 1.924.000.000

programma 3.2.: altri oneri non ripartibili per L. 76.000.000

Art. 22.

Variazioni di bilancio

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

21 11 A

TITOLO VI

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 23.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, concernente: «Interventi a favore dello sport» così come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1976, n. 21;

b) le sottoelencate leggi di spesa e di rifinanziamento delle leggi regionali di cui alla lettera a):

- 1) legge regionale 4 agosto 1975, n. 33
- 2) legge regionale 3 gennaio 1977, n. 7
- 3) legge regionale 18 luglio 1977, n. 51
- 4) legge regionale 15 giugno 1978, n. 19
- 5) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 84
- 6) legge regionale 14 luglio 1982, n. 25
- 7) legge regionale 6 luglio 1984, n. 35
- 8) legge regionale 22 novembre 1984, n. 59

c) il primo e il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, concernente la disciplina e la tutela dei giochi tradizionali valdostani;

d) il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 98, concernente l'aumento della percentuale di intervento per l'attuazione dei compiti della «Federachon di sport de Noutra Tera».

Art. 24.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 ottobre

ROLLANDIN

87R1261

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 86.

Modifica del valore convenzionale di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, e rifinanziamento della legge stessa limitatamente all'esercizio 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 16 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il valore convenzionale di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, è aumentato da lire novantamila a lire centocinquemila.

Art. 2.

1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente «Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa» è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1987, la spesa di L. 3.700.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 37505 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo, spese correnti», a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8, punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico, della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 ottobre 1987

ROLLANDIN

87R1262

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 87.

Intervento regionale a favore delle società minori che gestiscono impianti di risalita.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
n. 20 del 16 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità della legge*

1. Nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel territorio, la regione Valle d'Aosta interviene per il triennio 1987-1989 a sostegno dell'attività delle società minori attualmente operanti che gestiscono impianti di risalita.

2. Ai fini della presente legge sono considerate società minori quelle il cui fatturato annuo, al netto dell'IVA, non superi i 300 milioni di lire.

Art. 2.*Condizioni dell'intervento*

1. Alle società di cui all'art. 1 sono concessi contributi per il ripianamento delle perdite di esercizio, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) che sia assicurato l'effettivo funzionamento degli impianti gestiti per un periodo non inferiore a sessanta giorni nel corso di ciascuna stagione invernale;

b) che sia assicurata la normale agibilità del bacino sciistico servito dagli impianti, mediante la battitura delle piste e la manutenzione delle medesime e della relativa segnaletica;

c) che le tariffe praticate al pubblico siano ritenute, a giudizio della giunta regionale, adeguate rispetto ai valori medi regionali, alle dimensioni e caratteristiche del complesso di impianti di piste e, in via generale, alla capacità di attrazione della stazione considerata;

d) che la situazione contabile della società risulti, in base alla legislazione in vigore, regolare e aggiornata e che i bilanci sociali siano redatti nel rispetto dei principi economico-finanziari cui deve ispirarsi una corretta e sana gestione aziendale.

2. Per consentire l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma, le società sono tenute a fornire dati e notizie e a consentire l'effettuazione di ispezioni e verifiche al personale allo scopo incaricato dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

Art. 3.*Modalità dell'intervento*

1. Il contributo regionale per il ripianamento delle perdite, quali risultanti da bilancio regolarmente approvato dai competenti organi sociali, è concesso sulla base dei seguenti parametri:

a) per perdite di importo inferiore al 30% del fatturato (considerato al netto dell'IVA): contributo del 70%;

b) per perdite di importo eccedente il 30% del fatturato come sopra considerato:

contributo del 70% per la fascia di importo fino al 30% del fatturato;

contributo del 40% per la fascia di importo compresa tra il 30% e il 60% del fatturato;

nessun contributo per la fascia di importo eccedente il 60% del fatturato.

2. Qualora il fatturato risultante a bilancio sia compreso tra i 300 e i 330 milioni annui, il contributo regionale è ugualmente concesso, ma assumendo sempre come base per i conteggi di cui al primo comma la somma di lire 300 milioni e operando sull'ammontare teorico del contributo una riduzione pari all'importo di fatturato eccedente i 300 milioni.

Art. 4.*Presentazione delle domande e concessione dei contributi*

1. Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge le società devono presentare istanza all'assessorato regionale competente in materia di turismo, allegando copia del bilancio approvato al quale si riferisce la richiesta di contributo e copia delle tariffe in vigore nel corrispondente periodo.

2. Le istanze devono essere presentate comunque entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio cui si riferiscono.

3. Le domande vengono esaminate e istruite dagli uffici dell'assessorato; sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli altri eventuali accertamenti l'assessore regionale competente in materia di turismo formula proposte alla giunta regionale, che delibera in via definitiva.

Art. 5.*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dal rispetto del termine stabilito nel secondo comma dell'art. 4, sempre che le domande di intervento concernano bilanci sociali chiusi nel corso del 1987 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.*Normativa finanziaria*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989.

2. L'onere di cui al comma precedente graverà sul cap. 37515, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

3. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede nel modo seguente:

per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 200 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50100 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 relativo a «Finanziamento della riforma dell'organizzazione turistica»; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 480 milioni;

per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo — per lire 400 milioni delle risorse disponibili iscritte nel programma 3.2. - «Altri oneri non ripartibili» — del bilancio pluriennale 1987-1989.

Art. 7.*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 ottobre 1987

ROLLANDIN

87R1263

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1987, n. 88.

Modificazioni delle leggi regionali 29 novembre 1983, n. 70, e 13 agosto 1984, n. 41, concernenti intervento finanziario a favore della «Funivie di Champoluc S.p.A.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 16 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le condizioni del mutuo di lire duemiliardi, concesso alla «Funivie di Champoluc S.p.A.» con legge regionale 29 novembre 1983, n. 70, come modificata con legge regionale 13 agosto 1984, n. 41, sono così modificate:

durata complessiva anni ventiquattro, con ammortamento dal quinto anno;

tasso di interesse dell'operazione: 3% annuo.

2. Restano invariate tutte le altre condizioni.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 ottobre 1987

ROLLANDIN

87R1264

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1987, n. 89.

Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale protezione animali, sede regionale di Aosta, per la sua attività statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 21 del 30 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a corrispondere un contributo annuo di L. 90.000.000 a favore dell'Ente nazionale protezione animali, sede regionale di Aosta, per la sua attività statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987 graverà sul cap. 29360 che viene istituito nella parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere di L. 90.000.000 si provvede:

per l'anno 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)» a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 relativo alle spese per acquisto di terreni da destinare ad aree protette. Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 1.910.000.000;

per gli anni 1988 e 1989, mediante utilizzo per L. 180.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1987/1989.

4. A decorrere dall'anno 1988 si provvederà alla rideterminazione dell'onere previsto dalla presente legge in relazione all'adeguamento I.S.T.A.T. previsto dalla convenzione stipulata fra la Regione e l'E.N.P.A. di Aosta, con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 2.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni.

non (missis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 novembre 1987

ROLLANDIN

87R1265

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1987, n. 90.

Proroga, con integrazioni, dell'efficacia della legge regionale 1º giugno 1984, n. 19, concernente l'adesione della Regione al consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 21 del 30 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'efficacia della legge regionale 1º giugno 1984, n. 19, concernente l'adesione della Regione al consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta è prorogata sino al 31 dicembre 1989.

2. Il contributo è condizionato al versamento della quota annuale di iscrizione degli aderenti al consorzio.

3. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla destinazione dei crediti accordati, ai sensi della presente legge, dagli istituti di credito agli aderenti al consorzio.

Art. 2.*Norma transitoria*

1. Il consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta è autorizzato a concedere finanziamenti a medio termine con abbattimento di nove punti del tasso di interesse fissato tra il consorzio stesso e gli istituti di credito convenzionati, qualora si tratti di interventi specificatamente finalizzati a consentire l'adeguamento obbligatorio delle aziende alberghiere alla normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno, per quanto concerne l'anno 1987, sul cap. 37850 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio, e per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Gli oneri per gli esercizi 1988 e 1989 saranno determinati con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, e troveranno copertura mediante utilizzo delle risorse iscritte al programma 2.2.2.13: interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere ed extra-alberghiere, del bilancio pluriennale 1987-1989.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 novembre 1987

ROLLANDIN

87R1266

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1987, n. 91.

Norme concernenti le Comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 21 del 30 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E TERRITORIALI
DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 1.

Zone omogenee

1. L'intero territorio della regione Valle d'Aosta è ripartito, ai sensi e ai fini della legge dello Stato 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone omogenee, determinate in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale:

1ª zona: comprendente i comuni di: Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex e La Salle;

2ª zona: comprendente i comuni di: Valgrisenche, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Cogne, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier, Avisa, Saint-Nicolas e Saint-Pierre;

3ª zona: comprendente i comuni di: Bionaz, Oyace, Valpelline, Roisan, Gignod, Allein, Doues, Ollomont, Entroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy;

4ª zona: comprendente i comuni di: Jovençon, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fénis, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta e Sarre;

5ª zona: comprendente i comuni di: Valtournenche, Chamois, La Magdeleine, Antey-Saint-André, Torgnon, Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse, Pontey, Chambave, Saint-Denis e Verayes;

6ª zona: comprendente i comuni di: Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Verrès, Arnad, Issogne, Champdepraz e Montjovet;

7ª zona: comprendente i comuni di: Gaby, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;

8ª zona: comprendente i comuni di: Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Issime.

Art. 2.

Caratteristiche istituzionali

1. In ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 1 è costituita una Comunità montana, il cui territorio coincide con quello della rispettiva zona.

2. La Comunità montana è ente territoriale di diritto pubblico, intermedio fra Regione e comuni, avente finalità di programmazione, organizzazione e gestione di servizi e altre attività pubbliche e funzione consultiva in materia di pianificazione territoriale.

in ogni altro caso

Affidamento di funzioni da parte dei comuni

1. La Comunità montana programma, organizza e gestisce i servizi e le altre attività pubbliche che, per loro natura, si palesano più efficienti se rivolti a un bacino di utenza sovracomunale e, in quanto coinvolgenti, sia pure indirettamente, tutti i comuni della rispettiva zona omogenea, le siano da questi demandati.

Art. 4.

Deleghe della Regione

1. La Regione può delegare anche a singole Comunità montane specifiche funzioni laddove il loro esercizio, in considerazione del bacino di utenza e delle strutture di cui dispone la Comunità, presentino prospettive di efficienza ed economicità rispetto all'attribuzione delle funzioni medesime ai singoli comuni compresi nel territorio della Comunità stessa, oppure ove la connessione di materia con le funzioni demandate alla Comunità dai comuni lo consigli.

3. La delega è effettuata con atto deliberativo del consiglio regionale.

Art. 5.

Controllo sugli atti

1. Il controllo sugli atti deliberativi della Comunità montana, compresi quelli di approvazione o modifica dello statuto, è disciplinato dalla legge regionale concernente il controllo sugli atti degli enti locali.

TITOLO II

STATUTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 6.

Approvazione dello statuto

1. La Comunità montana approva il proprio statuto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 7.

Oggetto dello statuto

1. Lo statuto stabilisce:

- a) la denominazione;
- b) il comune indicato come sede degli uffici;
- c) le finalità peculiari;

d) le attribuzioni degli organi deliberanti ed esecutivi e la composizione degli organi medesimi a struttura collegiale, in quanto non disciplinate dalla presente legge;

- e) le modalità di elezione e di revoca del direttivo e del suo presidente;
- f) l'organizzazione e la struttura degli uffici amministrativi e operativi;
- g) le modalità di formazione e approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- h) le sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio e le modalità di convocazione dei consiglieri;
- i) i criteri di accollo ai comuni delle spese derivanti alla Comunità, ai sensi della disposizione dell'art. 3;
- l) le norme relative all'acquisizione, conservazione e alienazione di beni di pertinenza;
- m) norme di organizzazione amministrativa in quanto non previste dalla presente legge.

TITOLO III

ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 8.

Individuazione degli organi

1. Sono organi della Comunità montana:

- a) il consiglio;
- b) il direttivo;
- c) il presidente.

Art. 9.

Composizione del consiglio

1. Fanno parte del consiglio della Comunità montana, in rappresentanza di ciascun comune, il sindaco nonché due rappresentanti, designati uno dalla minoranza e l'altro dalla maggioranza del consiglio comunale.

Art. 10.

Attribuzioni del consiglio

1. Al consiglio spetta:

- a) eleggere, tra i propri componenti a maggioranza assoluta di questi, il presidente e il vice-presidente della Comunità e su proposta del presidente, gli altri componenti del direttivo;
- b) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) deliberare la relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 16;
- d) deliberare gli acquisti, le alienazioni e le locazioni, nonché l'accensione di mutui presso istituti di credito;
- e) deliberare il regolamento organico del personale dipendente;
- f) deliberare il regolamento previsto dall'art. 25 della legge dello Stato 27 dicembre 1985, n. 816;
- g) deliberare su ogni altro provvedimento non di competenza del direttivo o del presidente.

Art. 11.

Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio dura in carica cinque anni.

2. Ogni comune, in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale, provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità montana.

Art. 12.

Composizione del direttivo

1. Il direttivo è composto:

- del presidente;
 - del vice-presidente;
 - di un numero di consiglieri della Comunità variabile in ragione di:
- a) tre per le Comunità costituite da non più di 8 comuni;
 - b) cinque per le Comunità costituite da 9 a 16 comuni;
 - c) sette per le Comunità costituite da più di 16 comuni.

2. La decadenza dalla carica di consigliere della Comunità comporta la decadenza da membro del direttivo.

Art. 13.

Attribuzioni del direttivo

1. Il direttivo è l'organo esecutivo della Comunità montana; ad esso compete di:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio;
- b) approvare le spese di gestione nei modi e nei limiti previsti dallo statuto;
- c) proporre al consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) stabilire l'ordine del giorno delle adunanze del consiglio.

2. In caso di necessità e urgenza, il direttivo può adottare provvedimenti di competenza del consiglio e da sottoporre alla ratifica del consiglio, secondo le norme dell'art. 140 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 14.

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente rappresenta la Comunità, anche in giudizio; convoca e presiede il consiglio ed il direttivo; stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del direttivo; promuove le azioni possessorie urgenti riferendone al direttivo nella prima seduta.

Art. 15.

Deliberazioni del consiglio e del direttivo

1. Il consiglio e il direttivo deliberano con l'intervento della metà più uno dei loro componenti ed a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del presidente della seduta.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE SPESE

Art. 16.

Relazione previsionale e programmatica

1. La Comunità montana redige annualmente la relazione previsionale e programmatica, contenente il programma dei servizi e delle attività di propria competenza da attuare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La relazione previsionale e programmatica costituisce riferimento per la formazione del bilancio di previsione della Comunità montana ed è allegata al bilancio medesimo. Essa è redatta secondo uno schema approvato dalla giunta regionale e, per il periodo considerato, indica:

a) l'entità della domanda di pubblici servizi e la sua prevedibile evoluzione, tenuto conto:

1) della struttura economico-sociale e territoriale della Comunità montana e della sua dinamica di lungo periodo;

2) degli obiettivi di crescita che la Comunità montana può ragionevolmente porsi in relazione alle indicazioni programmatiche della Regione ed ai contenuti del piano paesistico regionale — previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come modificato e integrato dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 — e dei piani regolatori generali comunali approvati o soltanto adottati;

b) l'entità dell'offerta di pubblici servizi e la sua articolazione territoriale;

c) il quadro delle risorse finanziarie che la Comunità montana prevede di acquisire;

d) i connotati organizzativi dei servizi pubblici la cui gestione è attribuita o demandata alla Comunità montana ed i correlativi costi;

e) i connotati fisici degli investimenti che la Comunità montana prevede di effettuare ed i correlativi costi;

f) il quadro delle coerenze tra risorse finanziarie disponibili e correlativi impieghi nonché tra investimenti programmati e indicazioni degli strumenti urbanistici di cui alla lettera a), punto 2);

g) eventuali proposte di intervento della Regione e dei comuni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in ordine alla modificazione dei piani regolatori generali comunali approvati o soltanto adottati.

3. La relazione previsionale e programmatica — utile anche ai fini di quanto disposto dalla legge dello Stato in ordine agli adempimenti connessi con la deliberazione dei bilanci degli enti locali — è comunicata alla Regione entro due mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale o nel termine all'uopo fissato dalla normativa statale, se precedente.

Art. 17.

Modificazione di norme

1. L'art. 2 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12 è così sostituito:

«Art. 2. (Attività consultiva in ordine ai piani regolatori generali comunali). — 1. I comuni, ai fini della formazione del proprio piano regolatore, devono previamente consultare il consiglio della Comunità montana, che si dovrà esprimere entro due mesi. Se entro detto termine il parere non sarà stato espresso se ne prescinde.».

TITOLO V

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 18.

Modalità di intervento

1. Le spese correnti della Comunità montana sono finanziate dalla Regione:

a) in misura totale per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate in applicazione dell'art. 4;

b) in misura non superiore al cinquanta per cento e, comunque, fino alla concorrenza delle spese accollate ai comuni per l'organizzazione e la gestione dei servizi e delle altre attività pubbliche demandati dai comuni medesimi in applicazione dell'art. 3.

2. Gli investimenti programmati dalla Comunità montana sono finanziati dalla Regione:

a) in applicazione di leggi regionali, generali o di settore, che dispongono interventi, anche eseguiti dalla Regione, per investimenti proponibili dalle Comunità montane;

b) mediante trasferimento alla Comunità montana di risorse finanziarie stanziare annualmente dalla Regione anche di provenienza statale.

Art. 19.

Determinazione e finanziamento degli interventi

1. La Regione determina i propri interventi a favore della Comunità montana previa analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 16.

2. L'analisi e la valutazione di cui al primo comma sono compiute dalla giunta regionale che si avvale di una commissione tecnica composta di cinque funzionari regionali nominati con decreto del presidente della giunta. Alle riunioni della commissione interviene di volta in volta il presidente della Comunità montana interessata.

3. La relazione previsionale e programmatica che risultasse incompleta o presentasse sostanziali incoerenze nelle indicazioni di cui all'art. 16, secondo comma, è restituita alla Comunità montana con richiesta di riesame.

4. La giunta regionale, tenendo conto della relazione previsionale e programmatica di cui non abbia chiesto il riesame o, in caso contrario, quale risulta dopo il riesame della Comunità montana, provvede a quanto segue:

a) deliberare i finanziamenti di cui all'art. 18, primo comma, specificandone la destinazione ed impegnando la relativa spesa, tenuto conto di altri trasferimenti disposti, per gli stessi fini, a favore della Comunità montana dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici;

b) deliberare i finanziamenti di cui all'art. 18, secondo comma, lettera b), specificandone la destinazione ed impegnando la relativa spesa, nel limite rappresentato per ciascuna Comunità montana dall'applicazione del rispettivo valore percentuale, indicato nella tabella allegata alla presente legge, al totale delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

c) curare affinché gli interventi finanziati o attuati dalla Regione in applicazione delle leggi regionali di cui all'art. 18, secondo comma, lettera a), siano coerenti con le determinazioni assunte dalla giunta regionale in ordine alla relazione previsionale e programmatica della Comunità montana.

5. I finanziamenti di cui al quarto comma, lettere a) e b) sono liquidati alla Comunità montana:

a) in misura dell'ottanta per cento, dalla giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione dei finanziamenti e di impegno della relativa spesa;

b) in misura del venti per cento, dal presidente della giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla commissione regionale di controllo, da parte della comunità montana, del conto riassuntivo relativo all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei finanziamenti.

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE

Art. 20.

Disciplina degli stanziamenti regionali

1. Gli stanziamenti da destinare ai finanziamenti indicati al primo comma e, limitatamente alle risorse finanziarie regionali, al secondo comma, lettera b), dell'art. 18, sono determinati con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

2. I fondi di cui all'art. 18, secondo comma, lettera b), assegnati dallo Stato alla Regione per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane, sono iscritti nel bilancio regionale, così come le relative spese, con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 21.

Autorizzazioni di spesa

1. Con riferimento agli interventi indicati al titolo V è autorizzata per l'anno 1987 la seguente spesa:

a) per i trasferimenti finanziari di cui all'art. 18, primo comma, lettera a) lire 1.500 milioni;

b) per i trasferimenti finanziari di cui all'art. 18, primo comma, lettera b) lire 1.000 milioni;

c) per i trasferimenti delle risorse finanziarie regionali di cui all'art. 18, secondo comma, lettera b), lire 500 milioni.

2. Ad una eventualmente diversa ripartizione della spesa tra i tre tipi di trasferimenti finanziari indicati al primo comma si provvederà con legge di variazione al bilancio.

3. L'onere di complessive lire 3 miliardi di cui al primo comma graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987:

a) capitolo 22710 per lire 1.500 milioni;

b) capitolo 22712 (di nuova istituzione) per lire 1.000 milioni;

c) capitolo 22715 per lire 500 milioni.

4. Alla copertura dell'onere indicato al primo comma si provvede mediante riduzione per complessive lire 3 miliardi dello stanziamento iscritto al cap. 50100 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)» a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987.

Art. 22.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. È altresì modificata la denominazione del cap. 22720 come segue: «Trasferimenti finanziari a valere sui fondi assegnati dallo Stato per la redazione e l'attuazione del piano di sviluppo delle Comunità montane, legge 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 15; legge 23 marzo 1981, n. 93».

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Norma transitoria

1. In prima applicazione della presente legge l'adempimento della giunta regionale indicato al secondo comma dell'art. 16 ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nei tre mesi successivi la Comunità montana trasmette alla Regione la relazione previsionale e programmatica per il triennio 1987-89.

Art. 24.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, così come modificata o integrata dalle leggi regionali 16 marzo 1976, n. 12; 15 aprile 1978, n. 12; 15 dicembre 1982, n. 92; 10 giugno 1983, n. 47.

Art. 25.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 novembre 1987

ROLLANDIN

(Omissis).

87R1267

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1987, n. 92.

Istituzione della Cassa rurale e artigiana di Fénis, Nus e Saint-Marcel.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 21 del 30 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita la Cassa rurale e artigiana di Fénis, Nus e Saint-Marcel (Fénis - Aosta), società cooperativa a responsabilità limitata, come da atto costitutivo di cui al rogito notaio Marcoz in data 13 febbraio 1987, repertorio n. 59109.

2. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 23 della legge 16 maggio 1978, n. 196, la società è autorizzata ad iniziare le operazioni di istituto per l'esercizio del credito e del risparmio.

Art. 2.

1. Fatte salve le disposizioni di legge, le eventuali modifiche dello statuto sono di competenza dell'assemblea dei soci, previo parere favorevole della giunta regionale.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 novembre 1987

ROLLANDIN

87R1268

REGOLAMENTO REGIONALE 10 novembre 1987, n. 3.

Approvazione criteri di elaborazione, gestione ed aggiornamento dell'elenco tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei servizi dell'U.S.L. della Valle d'Aosta (P.T.R. - Prontuario terapeutico regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 21 del 30 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Art. 1.

Definizione

1. Il prontuario terapeutico regionale (P.T.R.) è l'elenco delle sostanze terapeuticamente attive, scelte con criteri di rigore scientifico, di efficacia clinica e di economicità da usare nei presidi sanitari dell'unità sanitaria locale.

Art. 2.

Criteri di elaborazione

1. Il P.T.R. va considerato come uno strumento dinamico soggetto a revisione periodica in base alle innovazioni farmacologiche e terapeutiche.

2. La selezione dei farmaci inclusi nel P.T.R. risponde ai seguenti principi:

a) comprovata attività farmacologica e utilità terapeutica nell'uomo in condizioni controllate;

b) profilo di rapporto beneficio/rischio favorevole rispetto alla patologia da trattare e alle condizioni specifiche di cura esistenti nell'U.S.L.;

c) preferenza dei prodotti con rapporto beneficio/costo migliore in caso di scelte tra sostanze attive terapeuticamente equivalenti, tenuto conto comunque dell'affidabilità della ditta produttrice a parità di costo;

d) esclusione delle associazioni di farmaci a dosi fisse, salvo nel caso in cui per questi prodotti si configuri un profilo di efficacia terapeutica e/o di rapporto beneficio/costo superiore alla somma dei singoli componenti.

Art. 3.

Estensione del P.T.R.

1. Il P.T.R. comprende tutti i principi attivi necessari per una efficace attività di profilassi, diagnosi, cura e riabilitazione, compresi i principi non presenti sul mercato italiano perché di comprovata ed insostituibile efficacia nella cura di patologie pre-definite.

Art. 4.

Criteri di redazione utilizzo ed aggiornamento

1. La redazione del P.T.R. si basa sui seguenti criteri:

a) uso, per ciascun farmaco, del nome generico, utilizzando tutte le volte che esiste la denominazione comune internazionale (DCI) e la dizione (italianizzata) delle denominazioni iscritte nell'informatore farmaceutico. Accanto al nome generico sarà anche indicato il numero di codice dell'informatore stesso;

b) i farmaci suddivisi per categorie, che riflettono al meglio la collocazione nell'insieme delle strategie terapeutiche, ed elencati, in ciascuna di queste, in ordine alfabetico.

Viene inoltre compilato un indice generale per categorie e un elenco alfabetico delle sostanze incluse al fine di facilitare la consultazione;

c) accanto ai nomi debbono essere precisate le vie di somministrazione adottate ed eventualmente le corrispondenti posologie. Potranno essere aggiunte, se necessarie, note informative specifiche per alcuni farmaci;

d) l'applicazione dei principi di cui all'art. 2, punti a), b), c) e d), devono essere verificabili con una documentazione scientifica-farmacologica e clinico-terapeutica adeguata.

Le fonti documentali di riferimento per la redazione del P.T.R. devono essere altamente qualificate, ristrette alle riviste italiane e/o straniere che adottano un sistema indipendente di revisione dei contributi scientifici pubblicati;

e) il P.T.R. viene redatto dalla apposita commissione regionale tecnica di cui all'art. 46 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, che opera secondo i criteri sopra delineati, tenendo conto anche delle esperienze delle altre regioni;

f) detta commissione una volta predisposto il Prontuario, ne trasmette il testo all'U.S.L. con invito a portarlo a conoscenza di tutti i sanitari dipendenti e convenzionati affinché possano presentare eventuali proposte ed osservazioni. Ai fini di una più ampia partecipazione e verifica la commissione può altresì effettuare udienze conoscitive con il personale sanitario e con gli amministratori dell'U.S.L.

In ogni caso, tutte le osservazioni e le proposte di modifica al testo di P.T.R. predisposto (inclusioni ed esclusioni di farmaci) dovranno pervenire all'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, tramite l'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero dell'U.S.L., entro trenta giorni dalla data di invio del Prontuario.

Le proposte di modifica dovranno essere accompagnate da una relazione scritta che giustifichi la richiesta e da una adeguata documentazione bibliografica atta a fornire alla commissione elementi di giudizio probanti in merito alle proposte stesse;

g) sulla base delle proposte e delle osservazioni raccolte, la commissione redigerà la proposta definitiva di prontuario che rimetterà alla giunta regionale, accompagnandola con una relazione sulle osservazioni e proposte avanzate e sulle eventuali modifiche apportate in sede di redazione finale;

h) il Prontuario è approvato con deliberazione della giunta regionale che, resa esecutiva, viene trasmesso all'U.S.L. per la sua immediata applicazione.

Dalla data di adozione del Prontuario, nei presidi sanitari dell'Unità sanitaria locale è consentita la prescrizione dei soli farmaci compresi nel P.T.R. adottato;

i) le richieste di farmaci non compresi nel Prontuario, ma indispensabili al paziente per consentire una continuità terapeutica, saranno evase, ma dovranno essere accompagnate da motivazione scritta, controfirmata dal primario dell'U.O., con il nome del paziente e con una relazione clinica da presentarsi alla direzione sanitaria e all'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero ed alla commissione regionale per il P.T.R. Qualora queste esigenze si ripetessero per lo stesso farmaco più di tre volte, esse dovranno essere formalizzate da parte dei richiedenti in una richiesta ufficiale (di urgenza od ordinaria) di modifica del P.T.R. onde valutare, sulla base dei criteri previsti, la fondatezza della necessità del farmaco e colmare così eventuali carenze del Prontuario;

l) ai fini dell'approvvigionamento, le richieste di farmaci devono essere effettuate con la D.C.I. (Denominazione comune internazionale) e inviate all'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero, che provvederà a soddisfarle con l'invio della specialità prevista nel Prontuario.

In caso di comprovata necessità e urgenza, l'U.S.L. può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private. Nei casi sopra previsti l'acquisto spetta al dirigente del presidio interessato all'acquisto. Per gli acquisti dei distretti sanitari è necessaria l'autorizzazione del relativo coordinatore.

In tali casi il medico prescrittore dovrà adottare il nome generico del farmaco nella prescrizione e deve conoscere quale specialità gli viene fornita per l'uso;

m) dalla data di adozione del P.T.R. nei presidi sanitari dell'U.S.L. nessun farmaco può entrare in terapia se non tramite l'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero e in conformità con il Prontuario stesso.

I campioni gratuiti di farmaci nel Prontuario potranno entrare nei presidi sanitari solo se distribuiti ed utilizzati sotto il controllo del responsabile dell'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero. Sono pertanto ammessi soltanto campioni o farmaci inclusi nel P.T.R. o farmaci sottoposti a programmi terapeutici pianificati in sede di esperienza clinica, notificati all'U.O. di farmacia e preventivamente approvati dalla commissione regionale del P.T.R.;

n) rientrano nell'ambito dei suddetti programmi i protocolli di sperimentazione di prodotti farmacologici o di altri rimedi terapeutici, di cui non sia formalmente ammessa la vendita al pubblico, eseguiti a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità di introduzione nell'organismo e di rilevazione di effetti nonché i protocolli di sperimentazione di medicinali regolarmente ammessi alla vendita al pubblico con impiego in rilevante difformità rispetto alle indicazioni ed alla posologia stabilite nel decreto di registrazione, ovvero allo scopo di verificarne indicazioni, tollerabilità, innocuità ed efficacia.

La somministrazione a scopo sperimentale di prodotti farmaceutici o di altri rimedi terapeutici deve comunque garantire il diritto alla salute, la libera volontà del paziente, assicurare la cura dei singoli soggetti e non comportare oneri finanziari per l'amministrazione.

L'esecuzione della sperimentazione è subordinata all'apposita autorizzazione del comitato di gestione dell'U.S.L. in conformità al parere espresso dalla commissione regionale del P.T.R.

Le proposte di somministrazione di prodotti farmacologici o di altri rimedi terapeutici devono essere corredate dal nulla-osta del Ministero della sanità, ove prescritto e devono contenere l'esplicita indicazione dei presupposti e del programma della ricerca, delle scelte metodologiche e tecniche di esecuzione, dei motivi, dei rischi, nonché dei dispositivi di protezione predisposti. Inoltre devono contenere la specificazione della competenza professionale del personale, dell'idoneità dei locali e delle attrezzature per l'esecuzione della ricerca, e, in particolare, evidenziare le garanzie a favore dei pazienti, ivi compreso l'obbligo di acquisire il consenso consapevole del diretto interessato o di chi è tenuto, secondo le normative vigenti, a rilasciarlo, nonché l'obbligo di tenere periodicamente informato il paziente, che può avvalersi in tutte le fasi della sperimentazione della consulenza del proprio medico di fiducia, sull'andamento della sperimentazione.

Al termine dell'attività di sperimentazione autorizzata i relativi risultati devono essere riferiti in modo completo ed accurato, con relazione scritta, alla commissione regionale del P.T.R.;

o) il P.T.R. è soggetto a revisioni ed aggiornamenti periodici semestrali ad opera dell'apposita commissione regionale. Le procedure da seguire, per quanto attiene alle modalità ed ai criteri di presentazione delle proposte di modifica, avvengono secondo le modalità sopra descritte.

In caso di richiesta di modifica con procedura d'urgenza, la commissione regionale è tenuta a rispondere per iscritto entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 5.

Attività di promozione ed informazione

1. Nel quadro del coordinamento delle iniziative regionali sulla informazione in materia di farmaci, la Regione promuove l'informazione capillare ed attiva del personale medico e infermieristico su tutti i farmaci inclusi nel P.T.R., utilizzando a tal fine sia gli eventuali Centri di documentazione ed informazione regionali sul farmaco esistenti, sia l'U.O. di Farmacia del presidio ospedaliero. La Regione diffonde la conoscenza del P.T.R. nella pratica extra ospedaliera quale strumento educativo ed informativo a disposizione di tutti gli operatori sanitari in modo da preparare e favorire una mentalità farmacologica critica ed un uso più razionale dei farmaci e costituire la base per la scelta generale dei farmaci da impiegare nella pratica generica.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, 10 novembre 1987

ROLLANDIN

87R1269

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 54.

Disposizioni sulla raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla pubblicità degli atti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 91 del 23 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge regola l'inserimento nel Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.) delle leggi e dei regolamenti regionali, dei decreti del presidente della giunta regionale e degli assessori, degli altri atti, sia degli organi della Regione che di enti locali e dipendenti di cui sia prevista o richiesta la pubblicazione ai fini della conoscibilità legale degli stessi, nonché della produzione normativa statale nelle materie di competenza della Regione.

2. La presente legge disciplina inoltre la tenuta della «Raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale», nonché, al fine di favorire la massima diffusione tra i cittadini degli atti normativi ed amministrativi regionali, la pubblicazione della «Raccolta sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale» e della «Raccolta delle leggi regionali nel testo vigente».

Art. 2.

Raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale

1. Presso l'ufficio segreteria della giunta regionale è tenuta la «Raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale», divisa in due parti.

2. Nella prima parte si inseriscono nel testo originale le leggi ed i regolamenti regionali, i quali assumono un'unica numerazione progressiva. Nella seconda parte si inseriscono nel testo originale i decreti del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Bollettino ufficiale della regione dell'Umbria

1. Il Bollettino ufficiale della Regione, pubblica a cura della presidenza della giunta regionale, l'ufficio affari generali informazione e stampa, si divide in cinque parti:

a) parte I e II (serie generale), da pubblicarsi in un unico fascicolo con periodicità settimanale il mercoledì e, ogniqualvolta si renda necessario, in edizione straordinaria;

b) parte III, da pubblicarsi con periodicità settimanale;

c) parte IV, da pubblicarsi con periodicità mensile, il giorno trenta di ogni mese;

d) parte V, da pubblicarsi ogni qualvolta vi siano atti per i quali sia stabilita la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali, ai sensi della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nella parte I, sezione I, sono pubblicati integralmente le leggi ed i regolamenti regionali, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità, rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti.

3. Nella parte I, sezione II, sono pubblicati i decreti del presidente della giunta regionale e degli assessori, le delibere della giunta regionale, del consiglio regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

4. La eventuale pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli atti di cui al comma 3 del presente articolo — per intero, per estratto, per sunto o per soli estremi — nonché la eventuale pubblicazione degli allegati, deve essere espressamente prevista nella parte dispositiva dell'atto. Nella parte dispositiva delle delibere del consiglio regionale e della giunta è fatta espressa menzione dell'obbligo di esternazione mediante decreto del presidente della giunta regionale. In tal caso non si provvede alla pubblicazione della delibera. Nella parte I, sezione II, vengono altresì pubblicati i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffusivo.

5. Nella parte II del B.U.R. sono pubblicati, su richiesta degli uffici regionali competenti, gli atti dello Stato che interessino la regione, nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale ed i dispositivi di sentenza ed ordinamento della Corte che riguardano leggi della Regione.

6. Nella parte III sono pubblicati gli avvisi ed i bandi di concorso della Regione e degli enti da essa dipendenti, nonché, quando la pubblicazione sia obbligatoria e richiesta dagli enti, gli avvisi ed i bandi di concorso delle province, dei comuni e degli altri enti locali della Regione. Gli avvisi ed i bandi di concorso di cui al presente comma sono pubblicati a spese degli enti richiedenti.

7. Nella parte IV sono pubblicate le determinazioni del comitato regionale di controllo, sugli atti degli enti locali e delle sue sezioni, nonché la relazione annuale di tale organo prevista dall'art. 30 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48.

8. Nella parte V sono pubblicate le proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di carattere generale, quando ne sia stabilita la partecipazione ai sensi della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Le modalità di abbonamento al Bollettino ufficiale della Regione, i prezzi di vendita al pubblico e le tariffe per le inserzioni, sono fissati annualmente con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Testi coordinati e rinvii

1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma nel nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni disposte nelle forme indicate nel comma 1, l'ufficio affari giuridici, legale e contenzioso con la collaborazione degli uffici direttamente interessati predispone quanto prima, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, un testo aggiornato della legge o del regolamento, nel quale le modificazioni siano stampate in modo caratteristico e ne sia specificata la fonte.

3. Qualora una legge o un regolamento contengano numerosi rinvii a preesistenti disposizioni normative, si provvede a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, in calce alla legge o al regolamento il testo della norme cui viene effettuato il rinvio.

4. Qualora il numero dei rinvii non sia tale da rendere necessario quanto disposto al comma 3, si provvede alla pubblicazione, in calce alla legge o al regolamento, dell'elenco delle disposizioni cui viene effettuato il rinvio.

5. Le annotazioni in calce previste nei commi 1, 3 e 4 del presente articolo devono essere contenute nella proposta di legge o di regolamento.

Art. 5.

Termini per la pubblicazione

1. La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali nel Bollettino ufficiale della Regione avviene quanto prima, subito dopo la loro promulgazione.

2. Salvo ogni diverso termine stabilito con legge, la pubblicazione degli altri atti è effettuata di norma entro trenta giorni dalla richiesta alla presidenza della giunta regionale, l'ufficio affari generali, informazione e stampa.

Art. 6.

Raccolta dei numeri del Bollettino ufficiale della regione Umbria

1. L'ufficio affari generali, informazione e stampa provvede annualmente alla raccolta in volumi dei numeri del Bollettino ufficiale e degli indici semestrali e/o annuali suddivisi in:

- a) parte I, II;
- b) parte III;
- c) parte IV;
- d) parte V.

Art. 7.

Attività di informazione della produzione normativa della Regione

1. La Regione opera per realizzare la più ampia diffusione del B.U.R., sia mediante iniziative di informazione di produzione di abbonamenti presso istituzioni, enti, privati singoli o associati, sia mediante convenzioni con rivendite private, sia mediante distribuzione a cura del competente ufficio della presidenza della giunta regionale.

Art. 8.

Raccolta sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale

1. A cura della presidenza della giunta regionale — ufficio affari generali della presidenza, informazione e stampa — viene pubblicata la «Raccolta sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale», in distinti fascicoli, secondo la ripartizione di cui al precedente art. 2.

2. I decreti del presidente della giunta regionale vengono pubblicati nella raccolta nella stessa forma — per intero, per sunto, per estratto o per soli estremi — in cui sono stati pubblicati nel B.U.R.

Art. 9.

Raccolta delle leggi regionali nel testo vigente

1. Il Consiglio regionale predispone il volume «Le leggi della regione Umbria nel testo vigente», con cui si procede all'aggiornamento annuale del testo delle leggi regionali a seguito di modificazioni, integrazioni ed abrogazioni, nonché all'inserimento delle nuove leggi approvate.

2. Gli adempimenti concernenti la stampa, la distribuzione del volume ed i relativi oneri sono a carico del competente ufficio della presidenza della giunta regionale.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988.

2. La pubblicazione della parte III del Bollettino ufficiale della Regione in fascicoli separati inizierà il 1° gennaio 1989.

3. È abrogata la legge regionale 23 gennaio 1978, n. 12.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 600 del bilancio preventivo, la cui entità è stabilita a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 marzo 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 dicembre 1987

MANDARINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 11 novembre 1987 (atto n. 564) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 dicembre 1987.

88R0016

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1987, n. 17.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 19 del 13 maggio 1987)

(Omissis).

88R0020

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1987, n. 18.

Modifica dell'art. 17 (Vegetazione erbacea ed arbustiva) della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 21 del 27 maggio 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Dopo il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 71, sono inseriti i seguenti commi:

«Sono fatti salvi altresì i normali interventi di sfalcio e fresatura per la pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la loro percorribilità, nonché gli interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo e quello ordinati ed autorizzati dalle autorità competenti».

«Sono altresì fatti salvi i normali interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le separazioni dei torrenti agrari e gli arginelli di campagna».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 maggio 1987

Il vice Presidente: FINETTI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 maggio 1987 prot. 22802/1034).

88R0021

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 agosto 1987, n. 12.****Regolamento per la disciplina della formazione di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali.***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 24 novembre 1987)***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28;

Visto il punto 9.2 dell'allegato I alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 («Piano sanitario provinciale 1983-1985») e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4249 del 20 luglio 1987, che approva il presente regolamento;

Decreta:

È emanato l'accluso regolamento per la disciplina della formazione di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali.

Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 25 agosto 1987

*Il vice Presidente: BENEDIKTER**Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1987
Registro n. 16, foglio n. 96 - Polito***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE DI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE - TERAPISTI OCCUPAZIONALI.****CAPITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Sfera di applicazione e finalità*

1. Con il presente provvedimento viene disciplinata, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione di operatori sanitari non medici, rivolta al conseguimento della qualifica di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali.

2. Nei corsi delle scuole per terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali vengono insegnate attività e metodi specifici per sviluppare, migliorare, ristabilire o compensare importanti funzioni, in pazienti nell'ambito dei diversi campi della medicina, come per esempio neurologia, psichiatria, pediatria, ortopedia, traumatologia, geriatria, sulla base di trattamenti prescritti dal medico.

Art. 2.*Competenza*

1. Ai sensi dei punti 8 e 9.2 dell'allegato I alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 («Piano sanitario provinciale 1983-1985»), e dell'art. 2 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione riguardante quelle professioni per le quali è richiesto il diploma di scuola media superiore e quindi anche quella di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionale, rientra direttamente nella competenza della provincia.

2. L'istituzione di scuole per la formazione di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali è subordinata al parere espresso dal Comitato provinciale per la programmazione della formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari, di cui agli artt. 14 e 15 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28.

Art. 3.*Gestione dei corsi*

1. Ai sensi del punto 9.3.1 dell'allegato I della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 («Piano sanitario provinciale 1983-1985») la giunta provinciale può affidare l'organizzazione e la gestione dei corsi ad enti ed istituti dotati di adeguate strutture.

2. Nel caso che la gestione di corsi per la formazione di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali venga affidata ad uno di tali istituti, lo stesso è tenuto a rispettare il presente regolamento.

Art. 4.*Rapporti con istituti universitari*

1. La direzione della scuola cura, nell'ambito della formazione, la collaborazione con istituti universitari, in special modo con quelli che siano già in rapporto di cooperazione con l'assessorato per gli affari sociali e sanità o con le Unità sanitarie locali.

2. La collaborazione persegue lo scopo di far acquisire agli allievi nuove conoscenze specifiche in materia, e può essere individuata in consulenze, seminari, conferenze e lezioni, ed anche nella collaborazione per le commissioni degli esami di diploma.

Art. 5.*Collaborazione con i servizi sanitari*

1. Le Unità sanitarie locali mettono a disposizione i servizi e le strutture in dotazione, necessarie per il funzionamento del corso per terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali, assicurando inoltre la collaborazione dei responsabili dei servizi e delle strutture utilizzabili per il tirocinio pratico.

2. La collaborazione dei servizi dipendenti dalla provincia viene regolata con provvedimento dell'assessore competente o su accordo degli assessori competenti.

Art. 6.*Direzione e personale docente*

1. La direzione scientifica della scuola è affidata ad un medico specialista in neurologia, psichiatria o riabilitazione. Egli sovrintende e coordina tutte le attività didattiche.

2. Al direttore viene affiancato un terapeuta della riabilitazione - terapeuta occupazionale, quale assistente alla didattica, il quale — fermo restando l'espletamento delle lezioni teoriche e pratiche affidategli — coordina e valuta il tirocinio. Quest'ultimo è anche responsabile dell'organizzazione delle lezioni secondo l'orario scolastico e si occupa dell'assistenza agli allievi, durante le attività del corso.

3. Possono essere nominati docenti:

medici abilitati all'esercizio della libera professione, con preferenza a specialisti in materia;
altri esperti, particolarmente preparati nelle materie d'insegnamento.

Art. 7.

Consiglio direttivo

1. La direzione didattica del corso è affidata ad un consiglio direttivo composto dai seguenti membri:

- a) il direttore scientifico del corso, che presiede il consiglio;
- b) un rappresentante dell'ufficio provinciale formazione ed aggiornamento del personale sanitario, in seguito denominato semplicemente ufficio provinciale competente;
- c) un rappresentante dell'ente che venga eventualmente incaricato della gestione del corso;
- d) il terapeuta della riabilitazione - terapeuta occupazionale istruttore didattico.

2. Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente per permettere la reciproca informazione sullo svolgimento del corso e viene convocato dal direttore scientifico del corso.

3. Alle riunioni prendono parte, con voto consultivo, i docenti di volta in volta interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

4. Spettano al consiglio direttivo i seguenti compiti:

- a) la scelta del corpo docente;
- b) la determinazione delle sedi e delle modalità d'espletamento del tirocinio pratico;
- c) la determinazione degli orari per l'insegnamento teorico ed il tirocinio pratico;
- d) la formulazione di proposte di carattere organizzativo-didattico;
- e) l'esclusione di allievi dal corso e altri provvedimenti disciplinari;
- f) ogni altro provvedimento di natura programmatica, organizzativa e didattica che non sia di esclusiva competenza della direzione scientifica o di natura puramente amministrativa o finanziaria.

5. Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti espressi dai membri effettivi.

Art. 8.

Requisiti d'ammissione

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono ammessi al corso cittadini italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
- b) l'idoneità fisica e psichica a svolgere la professione di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali;
- c) un tirocinio pratico di 360 ore svolto presso ospedali, centri per il recupero dei portatori di handicap, centri di addestramento professionale per la riabilitazione di malati psichici o aziende artigiane.

Verrà data precedenza assoluta ai candidati residenti in provincia di Bolzano.

2. I documenti da allegare alla domanda di ammissione al corso verranno elencati nel bando d'istituzione di ogni singolo corso.

Art. 9.

Criteri di selezione

1. La giunta provinciale stabilisce il numero minimo e massimo di allievi ammissibili al corso ed i criteri di selezione dei candidati.

CAPITOLO II

PIANO DI STUDI

Art. 10.

Ore d'insegnamento

1. Il corso per la formazione dei terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali comprende complessivamente almeno 3.590 ore d'insegnamento, suddivise in 1.610 ore d'insegnamento teorico e 1.980 ore di tirocinio pratico, e viene svolto in un triennio.

Art. 11.

Programma d'insegnamento

1. Insegnamento teorico.

L'insegnamento teorico comprende le seguenti materie:

	ore complessive
Anatomia generale e funzionale	120
Fisiologia generale e funzionale	120
Fondamenti neurologici del processo motorio e di quello cognitivo	60
Patologia generale	40
Patologia medica	50
Patologia ortopedica	60
Patologia neurologica	60
Patologia pediatrica	60
Psicologia dello sviluppo, dell'apprendimento e di gruppo	80
Psichiatria	80
Medicina fisica e riabilitazione	80
Trattamento dei disturbi del linguaggio	30
Pronto Soccorso	20
Terapia delle attività motorie	40
Meccanoterapia	80
Igiene	20
Legislazione sanitaria, sociale e del lavoro	50
Seconda lingua	60
Teoria della terapia riabilitativa ed occupazionale riguardo alla medicina interna, all'ortopedia, alla neurologia e alla psichiatria	450
Divisione del lavoro	50
Totale	1.610

2. Tirocinio pratico:

Il tirocinio pratico comprende:

lavoro manuale ed attività artigianali;
applicazione pratica della terapia riabilitativa ed occupazionale nel campo della medicina interna, della pediatria, della chirurgia (comprese l'ortopedia e la traumatologia), della neurologia e della psichiatria.

Totale 1.980 ore.

Art. 12.

Obbligo di frequenza

1. I candidati al conseguimento del titolo di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali sono tenuti a partecipare alle lezioni teoriche, al tirocinio pratico e a tutte le altre attività didattiche previste.

2. Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico da presentarsi al consiglio direttivo.

3. Le ore di tirocinio pratico non svolte, devono essere in ogni caso recuperate.

Art. 13.

Orario settimanale

1. Le ore dedicate alle lezioni teoriche ed al tirocinio pratico non possono superare complessivamente il numero di 37 ore settimanali.

Art. 14.

Assicurazione degli allievi

1. Gli allievi vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro danni arrecati a terzi nell'esercizio del tirocinio pratico.

CAPITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI ESAMI

Art. 15.

Verifica dell'apprendimento

1. I singoli docenti tengono un registro giornaliero che contiene la descrizione del programma di tutte le ore di lezione.
2. I docenti sono tenuti altresì a verificare regolarmente l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.
3. Il risultato delle prove verrà annotato nel registro, e di questi giudizi si terrà conto in sede di svolgimento degli esami di passaggio.

Art. 16.

Esami di passaggio

1. Alla fine del corrispondente periodo di corso ciascun candidato deve sostenere un esame orale su tutte le materie oggetto di studio, comprese nel precedente art. 11.

2. I singoli esami verranno sostenuti dinanzi agli stessi professori che insegnano le materie corrispondenti, alla presenza del direttore scientifico del corso e del terapeuta della riabilitazione - terapeuta occupazionale assistente alla didattica. Qualora il direttore scientifico stesso sia esaminatore, viene nominato presidente della commissione un medico specialista in neurologia, psichiatria o riabilitazione.

3. Dello svolgimento degli esami viene redatto un verbale, che deve essere fatto pervenire all'ufficio provinciale competente.

4. Per la valutazione di ciascun esame valgono i seguenti giudizi:

ottimo;
buono;
soddisfacente;
sufficiente;
insufficiente.

5. Il giudizio dell'esame viene di norma proposto da parte dell'esaminatore e deve essere accettato all'unanimità. In caso di divergenza decide il parere del presidente della commissione.

6. In caso di assenza ingiustificata all'esame, lo stesso si considera svolto con il giudizio di «insufficiente».

7. Nel caso l'assenza all'esame venga giustificata spetta alla commissione esaminatrice decidere se riammettere il candidato ad un nuovo esame, oppure rinviarlo all'esame di riparazione.

8. Un esame, nel quale il candidato abbia ottenuto il giudizio di «insufficiente», può essere ripetuto solamente una volta entro non meno di un mese e non più di tre mesi. Il giudizio di «insufficiente» all'esame di riparazione comporta l'esclusione del candidato dall'ulteriore frequenza del corso.

9. Il candidato che nell'anno scolastico consegua il giudizio di «insufficiente» in più di tre materie, viene ugualmente escluso dall'ulteriore frequenza del corso.

10. I candidati con esami di riparazione devono frequentare tutte le altre lezioni ed esercitazioni, fino al momento degli esami stessi.

Art. 17.

Esame di diploma

1. L'esame di diploma costituisce l'esame finale del corso per terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali e consiste nella discussione di un caso pratico, sul quale il candidato abbia elaborato una tesi scritta. Non può essere suddiviso in più prove e viene valutato con un unico giudizio e cioè secondo il punto 4) dell'art. 16.

2. Viene ammesso all'esame di diploma ciascun allievo che abbia superato positivamente gli esami di passaggio nelle singole materie e che abbia frequentato il minimo stabilito di ore di tirocinio pratico.

3. L'esame di diploma va sostenuto dinanzi ad un'apposita commissione, come previsto nel successivo art. 18. La data dell'esame viene stabilita dal consiglio direttivo, il quale provvede a concedere ai candidati un adeguato periodo di tempo per la preparazione.

4. L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta. Il giudizio di «insufficiente» anche alla riparazione dell'esame di diploma comporta per l'allievo la ripetizione dell'intero corso.

5. L'esame di riparazione in occasione dell'esame di diploma può aver luogo non prima di tre mesi dopo la prima sessione. La data di svolgimento viene stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 18.

Commissione per gli esami di diploma

1. La commissione esaminatrice agli esami di diploma viene nominata con deliberazione della giunta provinciale ed è composta come segue:

un rappresentante dell'università o di un altro istituto superiore di cui al precedente art. 4, quale presidente;

il direttore scientifico del corso;

un insegnante incaricato;

il terapeuta della riabilitazione - terapeuta occupazionale istruttore didattico.

2. I compiti di segretario della commissione vengono svolti da un funzionario dell'ufficio provinciale competente.

Art. 19.

Assenza all'esame di diploma

1. In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame di diploma, viene attribuito il giudizio di «insufficiente, causa mancata presentazione all'esame». Al candidato rimane comunque la possibilità di partecipare all'esame di riparazione, così come previsto dall'art. 17, punti 4) e 5). Qualora l'assenza venga invece adeguatamente giustificata spetta al consiglio direttivo decidere se rimanga la possibilità di accedere ad una nuova sessione dell'esame di diploma, oppure all'esame di riparazione.

Art. 20.

Giudizio finale, diploma

1. Nel diploma non appaiono le valutazioni dei singoli esami riguardanti l'insegnamento teorico ed il tirocinio pratico. Il diploma deve indicare solamente il giudizio complessivo: «esito eccellente» oppure «esito positivo». Tale giudizio complessivo risulta dalla valutazione degli esami di passaggio e dell'esame di diploma.

2. Il giudizio «esito eccellente» è dato qualora in almeno metà delle materie d'esame sia stato conseguito il giudizio di «ottimo» e nell'altra metà il giudizio di «buono».

3. Il giudizio «soddisfacente» in una materia può essere valutato quale «buono» qualora il candidato ottenga il giudizio di «ottimo» in due ulteriori materie. Il giudizio di «sufficiente» in una sola materia esclude il giudizio complessivo «esito eccellente».

4. La commissione d'esame di cui al precedente art. 18, alla conclusione degli esami di diploma, trasmette tutta la documentazione relativa all'ufficio provinciale competente.

5. Il diploma viene rilasciato a cura dell'ufficio provinciale competente.

6. Il possesso del diploma abilita all'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione - terapeuta occupazionale.

Art. 21.

Conferimento del diploma

1. Il diploma di terapeuta della riabilitazione - terapeuta occupazionale viene conferito agli allievi che abbiano superato positivamente gli esami in ciascuna delle materie previste dal precedente art. 11, punto 1), ed abbiano svolto proficuamente il tirocinio pratico previsto dal punto 2) del citato art. 11.

87R1235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 1987, n. 16.

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 24 novembre 1987)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4809 del 10 agosto 1987, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano.

Decreta:

È emanato il presente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 11 settembre 1987

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1987
Registro n. 16, foglio n. 144 - Polito

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Competenze

CAPO II - L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI MOBILI

Art. 2 - Attribuzioni e compiti

Art. 3 - Consegnatari

Art. 4 - Consegnatari di fatto

Art. 5 - Conto giudiziale

Art. 6 - Subconsegnatari

Art. 7 - Inventari

Art. 8 - Classificazione dei beni

Art. 9 - Buoni di carico

Art. 10 - Buoni di scarico

Art. 11 - Verbalì e denunce

Art. 12 - Alienazione di beni mobili fuori uso

Art. 13 - Beni di facile consumo

Art. 14 - Istituzione di biblioteche

Art. 15 - Automazione

Art. 16 - Beni in comodato o in noleggio

Art. 17 - Giornali d'entrata e d'uscita

Art. 18 - Istituzioni dipendenti dalla provincia

Art. 19 - Vigilanza e servizio ispettivo

CAPO III - COMMISSIONE PER GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DI BENI MOBILI

Art. 20 - Assegnazione di beni mobili

Art. 21 - Attività consultiva

Art. 22 - Attribuzioni generali

Art. 23 - Attribuzioni in materia di alienazione di beni mobili

Art. 24 - Funzionamento

CAPO IV - L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Art. 25 - Compiti dei consegnatari dei beni immobili

Art. 26 - Beni sdemanializzati

Art. 27 - Uso di terreni agricoli

Art. 28 - Permuta di beni immobili

Art. 29 - Contratti di cessione gratuita di beni immobili

Art. 30 - Pagamenti in anticipo su beni immobili in corso di costruzione

II OPAO

CAPO V - NORME FINALI

Art. 31 - Sostituzione di moduli

Art. 32 - Abrogazione di norme

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Competenze

1. La giunta provinciale adotta i provvedimenti relativi all'amministrazione dei beni immobili e mobili, con esclusione della manutenzione, su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia del patrimonio provinciale.

2. La manutenzione dei beni patrimoniali quando non è eseguita in economia ai sensi del capoverso successivo, è disposta con decreto congiunto dagli assessori al patrimonio ed ai lavori pubblici. I conseguenti contratti sono stipulati ed approvati dall'assessore al patrimonio.

3. Per i lavori di manutenzione da eseguirsi in economia, l'esecuzione dei medesimi è affidata dalla giunta provinciale, con propria deliberazione che può essere programmatica o di massima, su proposta congiunta degli assessori al patrimonio ed ai lavori pubblici, al funzionario dirigente l'ufficio manutenzione opere edili.

4. Fermo restando quanto disposto al primo comma, ove particolari esigenze tecniche lo richiedano, limitatamente all'acquisto ed alla manutenzione dei beni mobili patrimoniali, ed alla manutenzione dei beni immobili, le proposte di deliberazione per la giunta provinciale sono curate dagli assessori dai quali dipendono i servizi per i quali i beni sono a disposizione. Le relative spese sono poste a carico dei capitoli del bilancio di competenza degli assessori che propongono le spese medesime.

5. Per i beni destinati all'esercizio di competenze provinciali diverse da quella concernente l'amministrazione del patrimonio in generale, i relativi provvedimenti, compresa la manutenzione, sono proposti alla giunta provinciale per l'approvazione dall'assessore provinciale competente per la specifica materia o curati dall'ente o organismo dipendente dalla provincia al quale i beni medesimi sono affidati. Le relative spese sono poste a carico dei capitoli del bilancio provinciale stanziati per l'esercizio delle specifiche competenze, rispettivamente del bilancio delle aziende od organismi che hanno a disposizione i beni.

6. I beni di cui al precedente capoverso sono individuati, anche genericamente, con apposita deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore al patrimonio, ed evidenziati in separati inventari.

7. Rientrano, di regola, tra i beni non affidati all'assessore al patrimonio tutti i beni immobili e mobili essenziali o strumentali per l'esercizio delle competenze della provincia in materia di foreste, acque pubbliche, strade, miniere, edilizia residenziale, monumenti e patrimonio artistico e culturale, immobili e mobili destinati al servizio sanitario, impianti funiviari e trasporti pubblici.

8. All'amministrazione dei beni di cui ai precedenti quinto, sesto e settimo comma, per i quali viene a mancare il requisito di essenzialità o di strumentalità per l'esercizio delle funzioni non di competenza dell'assessore al patrimonio viene provveduto a sensi del primo comma.

9. Per i beni affidati alla competenza di assessori diversi da quello al quale è affidata la materia del patrimonio, e per i beni affidati ad enti dipendenti dalla provincia, resta salva la facoltà dell'assessore al patrimonio in ordine alla vigilanza. Gli assessori provinciali competenti per materia sono tenuti, su richiesta dell'assessore al patrimonio, a fornire dati ed informazioni in ordine alla gestione dei beni a loro affidati.

10. La giunta provinciale delibera i programmi, l'ordine di priorità e gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei beni immobili patrimoniali su proposta dell'assessore per i lavori pubblici di concerto con l'assessore al patrimonio.

CAPO II

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI MOBILI

Art. 2.

Attribuzioni e compiti

1. Nell'ambito dell'amministrazione dei beni mobili di proprietà della provincia operano presso l'ufficio patrimonio i seguenti servizi:

- a) Servizio acquisti cui sono affidati i seguenti compiti:
 - acquisto, manutenzione e permuta di beni mobili;
 - gestione dei contratti di manutenzione per macchine d'ufficio ed ascensori negli uffici provinciali;
 - coordinamento delle operazioni di trasloco di uffici provinciali;
 - gestione contratti per la fornitura di gasolio, energia elettrica, acqua, gas, servizio pulizia camini e caldaie;
- b) Servizio amministrazione dei beni mobili con i seguenti compiti:
 - tenuta dell'inventario generale e degli inventari dei consegnatari dei beni mobili e predisposizione del relativo conto patrimoniale;
 - registrazione di tutte le variazioni patrimoniali mediante emissione dei buoni di carico e scarico, inoltre dei giornali d'entrata e d'uscita ai consegnatari;
 - alienazione di beni mobili fuori uso;
 - svolgimento delle pratiche connesse con il trasferimento alla provincia di beni mobili da altri enti;
 - vigilanza sulla gestione dei consegnatari, rilevazione e segnalazione di irregolarità all'assessore al patrimonio, denunce alla Corte dei conti;
 - attività ispettiva;
- c) Servizio assicurazioni.

2. Tutti gli atti e provvedimenti comportanti variazioni della consistenza patrimoniale dei beni mobili devono essere comunicati all'ufficio patrimonio, servizio per l'amministrazione dei beni mobili, per la registrazione negli inventari con le procedure previste dagli articoli 9 e 10.

Art. 3.

Consegnatari

1. Ai fini di cui all'art. 7 della legge 21 gennaio 1987, n. 2, gli assessori competenti comunicano al servizio per l'amministrazione dei beni mobili i nominativi delle persone che fungeranno da consegnatari dei beni mobili presso i vari uffici o servizi.

2. I beni costituenti l'arredamento di edifici di nuova costruzione o ristrutturati sono dati in consegna ai responsabili dei lavori fino alla consegna dei locali ai servizi od uffici cui sono destinati.

3. I beni destinati alle unità sanitarie locali ed agli enti ed organismi dipendenti dalla provincia sono dati in consegna ai responsabili designati dalle rispettive amministrazioni.

4. Quando avviene sostituzione nella persona del consegnatario, il responsabile del servizio per l'amministrazione dei beni mobili procede, in contraddittorio con il consegnatario subentrante e quello cessante, in base ai giornali e registri prescritti, alla consegna dei beni e dei relativi inventari al consegnatario subentrante mediante verbale di consegna.

Art. 4.

Consegnatari di fatto

1. Le persone addette ad uffici provinciali, anche se non fanno parte dell'organico provinciale, sono tenute all'osservanza del presente regolamento quando vengono affidati loro beni mobili di proprietà della provincia.

2. Del pari si applicano le norme del presente regolamento a persone che hanno in dotazione beni mobili di proprietà della provincia a qualunque titolo.

Art. 5.

Conto giudiziale

1. I consegnatari di cui ai precedenti articoli 3 e 4 devono rendere ogni anno alla Corte dei conti, tramite l'ufficio patrimonio, il conto giudiziale.

2. Non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni mobili d'ufficio per solo debito di vigilanza.

3. Nel conto giudiziale i consegnatari si danno debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione i consegnatari sono responsabili degli oggetti in natura, o del prezzo corrente dei medesimi.

Art. 6.

Subconsegnatari

1. Sono subconsegnatari tutte le persone cui il consegnatario, per ragioni di servizio, affida beni mobili di cui è responsabile. La consegna viene effettuata mediante registrazione dei beni sulla scheda «elenco dei beni mobili» (mod. IV/9) per i beni costituenti l'arredo di ogni singolo locale, e mediante verbale di consegna nel caso di automezzi, armi, apparecchiature, strumenti, materiale didattico, audiovisivo, tecnico e scientifico.

2. La scheda mod. IV/9 viene compilata in duplice copia e firmata dalla persona che ha in dotazione i beni: una copia viene esposta nel locale ove i beni si trovano, l'altra copia viene trattenuta dal consegnatario quale ricevuta e raccolta in apposito schedario. Quando un bene viene trasferito in altro locale, ovvero scaricato dall'inventario, il consegnatario appone la propria firma nell'apposita colonna. La scheda deve essere tenuta sempre aggiornata sia per gli aumenti che per le diminuzioni.

3. Nei verbali di cui al primo comma vengono riportati i beni dati in consegna indicando, per ciascun bene, il numero d'identificazione e la descrizione. Per i beni di facile consumo si indica la descrizione ed il numero progressivo con il quale detti beni risultano iscritti nel registro dei beni di facile consumo. I verbali, redatti in duplice esemplare vengono sottoscritti dal consegnatario e dalla persona interessata che risponde della conservazione del materiale affidatole.

4. In caso di trasferimento o cessazione dal servizio, le persone cui sono stati affidati beni mobili ai sensi del presente articolo, hanno l'obbligo di effettuare la riconsegna del materiale affidatole.

Art. 7.

Inventari

1. Sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili di proprietà della provincia, compresi i diritti e le azioni che a norma del codice civile sono considerati come beni mobili, ad eccezione degli oggetti fragili o di tenue valore o di precaria esistenza o comunque destinati al consumo, di cui al successivo art. 13.

2. Gli inventari (mod. AI/1), redatti dal servizio per l'amministrazione dei beni mobili, riportano la situazione aggiornata dei beni in carico a ciascun consegnatario. Ogni bene mobile registrato in inventario viene descritto con i seguenti dati:

- a) numero d'identificazione ed ubicazione;
- b) codice descrizione;
- c) descrizione;
- d) valore.

3. I titoli di credito (azioni, obbl. ecc.) di proprietà della provincia sono amministrati tramite il tesoriere provinciale.

4. La revisione degli inventari dei beni mobili viene effettuata dal consegnatario ogni tre anni e in ogni caso in occasione di passaggi di consegna fra consegnatario cessante e consegnatario subentrante.

Art. 8.

Classificazione dei beni

1. Tutti i beni mobili inclusi nell'inventario generale sono distinti nelle seguenti categorie:

Categoria I - mobili, arredi, macchine per scrivere, calcolatrici, utensili d'ufficio, suppellettili ed arredi domestici;

Categoria II - biblioteche (libri, collezioni di leggi, regolamenti, decreti, ecc.);

Categoria III - macchine, vetture, autocarri, trattori, macchinario agricolo, moto, strumenti, oggetti di uso particolare, attrezzature edili, materiale didattico di qualsiasi natura;

Categoria IV - armi (compresi accessori);

Categoria V - bestiame;

Categoria VI - musei e collezioni;

Categoria VII - beni di carattere artistico e storico (quadri, stampe, sculture, ecc.).

2. La classificazione di ciascun bene mobile in una delle categorie di cui al comma precedente avviene mediante l'attribuzione di un codice descrizione. L'elenco dei codici descrizione viene predisposto ed aggiornato a cura del servizio per l'amministrazione dei beni mobili.

3. Per ciascuna categoria di beni mobili è da compilarsi un distinto inventario e tenersi una distinta contabilità.

Art. 9.

Buoni di carico

1. Per qualunque variazione di beni mobili in aumento deve essere emesso un buono di carico.

2. L'ufficio che deve ordinare il pagamento riferentesi all'acquisto di beni mobili, trasmette al servizio per l'amministrazione dei beni mobili la relativa fattura o altro documento equivalente comprovante l'acquisto dei beni con l'indicazione dell'ufficio cui i beni vengono consegnati utilizzando l'apposita lettera di trasmissione (mod. IR/23).

3. Nel mod. IR/23 devono essere riportati i seguenti dati:

- a) provenienza: acquisto, donazione o altra;
- b) numero dell'inventario nel quale i beni devono essere assunti in carico;
- c) numero o data della delibera o decreto con il quale l'acquisto è stato autorizzato;
- d) numero e data della fattura;
- e) annotazioni: ubicazione dei beni nonché nome della persona cui i beni vengono consegnati;
- f) importo globale dei beni da inventariare (onnicomprensivo);
- g) numero di riferimento corrispondente alle voci da inventariare indicate in fattura;
- h) quantità;
- i) codice descrizione;
- j) numero di capitolo di bilancio ed esercizio;
- k) descrizione integrativa del bene, n. matricola, n. targa, telaio, ecc.;
- l) valore di acquisto o di stima.

4. Le fatture devono essere firmate dal consegnatario per conferma dell'avvenuta fornitura dei beni indicati.

5. Sulle fatture i beni devono essere riportati singolarmente con il relativo importo.

6. Il servizio per l'amministrazione dei beni mobili dichiara in calce alle fatture, mediante apposita stampigliatura, l'assunzione in carico d'inventario.

7. Le fatture vengono successivamente restituite agli uffici competenti.

8. Il servizio per l'amministrazione dei beni mobili in base ai dati contenuti nel mod. IR/23 provvede successivamente ad emettere i buoni di carico (mod. UES/24) che vengono trasmessi al consegnatario.

9. Ogni buono, rilasciato con numero progressivo per ogni esercizio finanziario, si compone di tre parti:

la parte I viene trattenuta dal consegnatario;

la parte II viene restituita al servizio per l'amministrazione dei beni mobili dopo che il consegnatario avrà dichiarato di aver preso in carico i beni elencati nel buono;

la parte III rimane al servizio per l'amministrazione dei beni mobili per essere conservata nel proprio archivio.

10. Il consegnatario per nessuna ragione può correggere i buoni di carico.

11. Eventuali errori devono essere comunicati per iscritto al servizio per l'amministrazione dei beni mobili che provvederà alle opportune rettifiche.

12. Assunto in carico il bene mobile, il consegnatario deve provvedere a far applicare su di esso il numero di identificazione. Tale numero non potrà essere cambiato o sostituito.

13. I consegnatari sono tenuti a presentare al servizio per l'amministrazione dei beni mobili proposte di assunzione in carico (modello IR/23) anche per i beni mobili ricevuti in donazione nonché per quelli realizzati in economia in laboratori, scuole e/o officine della provincia.

14. Nella proposta di assunzione in carico, oltre alla descrizione degli oggetti da inventariare, deve essere indicato il valore approssimativo o di stima per ogni singolo bene.

Art. 10.

Buoni di scarico

1. Per qualunque variazione in diminuzione di beni mobili deve essere emesso un buono di scarico.

2. Tali buoni vengono rilasciati dal servizio per l'amministrazione dei beni mobili su proposta di scarico (mod. EV/10) del rispettivo consegnatario.

3. La suddetta proposta è redatta per i beni mobili di cui è manifesta l'inutile ulteriore conservazione ovvero per i beni divenuti comunque inservibili, per quelli sottratti, trasferiti ad altri uffici, ecc.

4. Le proposte di scarico (mod. EV/10), distinte per categorie, devono contenere i seguenti dati:

- a) categoria cui il bene appartiene;
- b) numero d'identificazione;
- c) descrizione dei beni mobili;
- d) indicazione se trattasi di beni da alienare o da cedere, ovvero, non potendo ricavare da essi alcun profitto, da eliminare;
- e) valore d'inventario;
- f) importo che può ricavarsi dalla vendita (per i beni da alienare);
- g) motivo dello scarico;
- h) verbali redatti dal consegnatario dai quali risulti che il bene è da dichiararsi fuori uso, ovvero che è stato sottratto, ecc.

5. Le proposte di scarico redatte dai consegnatari dei circoli didattici e degli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica vanno inviate ai competenti Uffici affari amministrativi scolastici che provvedono, a loro volta, ad inoltrarle al servizio per l'amministrazione dei beni mobili.

6. Le proposte di scarico redatte dai consegnatari delle unità sanitarie locali, unitamente alle deliberazioni di approvazione da parte dei rispettivi comitati di gestione, devono essere inoltrate all'ufficio programmazione sanitaria e coordinamento che provvede, a sua volta, ad inoltrarle all'ufficio patrimonio.

7. I beni mobili da eliminare permangono in carico al consegnatario, fino alla loro cancellazione dall'inventario.

8. In base alle proposte di scarico, corredate dai documenti indicati, il responsabile del servizio per l'amministrazione dei beni mobili dispone per l'emissione dei buoni di scarico (mod. ES/25) che vengono trasmessi al consegnatario.

9. Ogni buono, rilasciato con numero progressivo per ogni esercizio finanziario, si compone di tre parti:

la parte I viene trattenuta dal consegnatario;

la parte II viene restituita al servizio per l'amministrazione dei beni mobili con la firma in calce del consegnatario dopo aver provveduto alla dimissione del bene mobile;

la parte III rimane al servizio per l'amministrazione dei beni mobili per essere conservata nel proprio archivio.

Art. 11.

Verbalì e denunce

1. Le mancanze o deteriorazioni di beni per causa di furto o di forza maggiore, vanno giustificate con speciali verbalì redatti dal consegnatario in presenza di due testimoni e vistati dal competente direttore d'ufficio.

2. Ai verbalì devono essere allegati gli atti ed i documenti che le circostanze dei fatti possono richiedere per comprovare che il consegnatario non è imputabile del danno per negligenza ovvero per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione dei beni avuti in consegna.

3. Nel caso di diminuzioni o perdite dovute a reati, i verbalì devono essere corredate da una copia della denuncia inoltrata all'autorità giudiziaria competente.

Art. 12.

Alienazione di beni mobili fuori uso

1. I beni mobili dichiarati fuori uso dalla commissione di cui all'art. 20 sono alienati secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.

2. Le richieste per l'acquisto o l'acquisizione a titolo gratuito di beni mobili fuori uso vanno inoltrate al servizio per l'amministrazione dei beni mobili.

Art. 13.

Beni di facile consumo

1. Per i beni di facile consumo si intendono tutti quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo al quale vengono sottoposti o per la loro fragilità, sono destinati a deteriorarsi rapidamente e che non sono considerati nell'art. 7 del presente regolamento.

2. Il predetto materiale deve essere tenuto in evidenza in apposito registro (mod. KG/4) nel quale sono indicati gli elementi atti all'identificazione, nonché tutte le variazioni dipendenti dal suo impiego e distruzione.

3. Presso le scuole di ogni ordine e grado, le unità sanitarie locali, laboratori ed officine provinciali il predetto registro può essere sostituito dalla scheda mod. KG/4A.

4. Sulle fatture relative all'acquisto di beni di facile consumo vanno annotati i numeri progressivi di registrazione del mod. KG/4 o KG/4A.

5. Del pari non vanno inclusi nell'inventario i libri di testo da dare a titolo di comodato ad alunni e studenti delle rispettive scuole.

6. I libri di cui al precedente comma sono tenuti comunque in evidenza dai presidi e direttori delle rispettive scuole in registri (modello BI/14) e devono essere amministrati e conservati secondo le norme del regolamento approvato con D.P.G.P. 31 agosto 1981, n. 5/UP/VA.

Art. 14.

Istituzione di biblioteche

1. La giunta provinciale con propria deliberazione istituisce biblioteche, che vengono amministrate secondo le procedure stabilite dal presente articolo.

2. I libri destinati alle biblioteche istituite con deliberazione della giunta provinciale vengono inventariati direttamente dai rispettivi consegnatari in appositi inventari (mod. IL/31) nei quali dovranno essere riportati:

a) data dell'iscrizione;

b) numero progressivo di identificazione assegnato al libro;

c) descrizione (autore, titolo);

d) valore;

e) provenienza: acquisto, trasferimento o donazione;

f) annotazioni: per i beni acquistati l'indicazione del numero del capitolo di bilancio dell'ente o organismo competente e del relativo esercizio finanziario;

g) data dello scarico.

3. Sulle fatture relative all'acquisto di libri devono essere riportati i numeri d'identificazione assegnati agli stessi. Il consegnatario deve conservare copia della fattura.

4. Alla fine di ogni esercizio finanziario o in occasione del passaggio di gestione da uno ad altro consegnatario deve provvedersi alla chiusura dell'inventario, appurando la consistenza complessiva alla data di chiusura stessa. Il risultato viene convalidato con la firma del consegnatario e, all'occorrenza con la firma del consegnatario subentrante.

5. Alla fine di ogni esercizio il consegnatario deve trasmettere entro e non oltre la data del 31 gennaio successivo al servizio per l'amministrazione dei beni mobili il mod. ZAE/30 «riassunto delle variazioni della II categoria» sul quale vanno riportati i seguenti dati: per gli aumenti:

a) quantità ed importo totale suddivisi per capitoli di bilancio per libri acquistati;

b) quantità ed importo totale per i libri ricevuti in omaggio;

c) quantità ed importo totale per i libri con altra provenienza: per le diminuzioni:

d) quantità ed importo totale dei libri per ogni causa diversa che ne ha prodotto la diminuzione.

6. Per le biblioteche dei circoli didattici e degli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica il mod. ZAE/30 oltre alla firma del consegnatario deve essere vistato per l'approvazione dei dati contenuti dal rappresentante del rispettivo consiglio di circolo o d'istituto.

7. Il servizio per l'amministrazione dei beni mobili sulla base dei mod. ZAE/30 ricevuti, provvede a registrare con le normali procedure vigenti le variazioni nella consistenza patrimoniale generale mediante emissione dei corrispondenti buoni di carico e scarico.

8. Ogni prestito di libri deve essere registrato facendo riferimento al numero di identificazione dei singoli libri con l'annotazione del nominativo di chi li riceve.

9. Per ogni scarico dall'inventario sul mod. IL/31 deve essere indicata la data dello scarico e nella colonna «annotazioni» la motivazione dello scarico stesso.

10. Lo scarico deve essere giustificato mediante una dichiarazione scritta motivata dal consegnatario.

11. Nel caso di diminuzioni e deteriorazioni dovute a reati, tale dichiarazione deve essere corredata da una copia della denuncia inoltrata all'autorità giudiziaria competente.

12. Per le biblioteche dei circoli didattici e degli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica, la dichiarazione di cui sopra deve essere approvata con deliberazione del consiglio di circolo o d'istituto.

Art. 15.

Automazione

1. Per la gestione delle biblioteche, del materiale di facile consumo e dei libri di testo il consegnatario può avvalersi di sistemi automatizzati, previa autorizzazione da parte del servizio per l'amministrazione dei beni mobili, al quale spetta l'approvazione delle procedure adottate, nonché dei relativi moduli.

Art. 16.

Beni in comodato noleggio

1. L'ufficio che stipula contratti di noleggio o leasing riferentesi a beni mobili o contratti che prevedono l'assegnazione di beni mobili in comodato alla provincia, è tenuto a darne comunicazione al servizio per l'amministrazione dei beni mobili utilizzando il mod. IR/23 nel quale devono essere riportati il tipo, la marca ed il modello di ciascun bene, gli estremi del contratto (ditta, n. e data), nonché il numero d'inventario del servizio cui i beni sono affidati.

2. Per i beni di cui al comma precedente il servizio per l'amministrazione dei beni mobili emette un buono di carico mediante il quale viene registrata l'assegnazione ai rispettivi consegnatari.

3. I beni di cui al presente articolo vengono tenuti in evidenza in appositi elenchi secondo le stesse modalità previste per i beni mobili di proprietà della provincia.

4. All'atto della restituzione dei beni deve esserne data comunicazione al servizio per l'amministrazione dei beni mobili mediante la proposta di scarico mod. EV/10 per l'emissione del relativo buono di scarico.

Art. 17.

Giornali d'entrata e d'uscita

1. Alla fine di ogni esercizio finanziario a cura del servizio per l'amministrazione dei beni mobili vengono trasmessi ai consegnatari i giornali di entrata e di uscita per ogni singola categoria, contenenti il movimento dei beni mobili avvenuto durante l'esercizio finanziario.

2. Nei giornali d'entrata (mod. ER/2) sono riportati i seguenti dati:

- a) numero d'ordine;
- b) numero buono di carico;
- c) numero di identificazione dei beni;
- d) descrizione dei beni;
- e) valore;
- f) tipo di carico (acquisto, bene costruito in economia, omaggio, trasferimento da altro inventario, rivalutazione, cause varie).

3. Nei giornali d'uscita (mod. AR/3) sono riportati i seguenti dati:

- a) numero d'ordine;
- b) numero buoni di scarico;
- c) numero di identificazione dei beni;
- d) descrizione dei beni mobili;
- e) valore;
- f) tipo di scarico (vendita, passaggio ad altro inventario, furto, deterioramento, permuta, svalutazione, storno, altre cause).

4. Nei giornali non sono consentite raschiature né cancellazioni di alcun genere.

5. I beni vengono elencati singolarmente e con la medesima descrizione espressa sul relativo buono. Sono inoltre addizionati per valore.

6. Ai giornali viene allegato il prospetto riassuntivo delle variazioni (mod. ZAE/16) contenente gli importi totali delle variazioni dei beni mobili, avvenute tanto in aumento quanto in diminuzione, distinguendole secondo le varie cause che le hanno prodotte.

7. I giornali ed i prospetti riassuntivi di variazione sono trasmessi entro il 31 marzo di ogni anno al consegnatario in duplice copia, il quale ne restituisce una firmata al servizio per l'amministrazione dei beni mobili; una copia viene inviata alla Corte dei conti per gli incombeni di competenza.

Art. 18.

Istituzioni dipendenti dalla provincia

1. Gli enti, organismi ed istituzioni dipendenti dalla provincia devono osservare, per quanto applicabili, le norme del presente regolamento.

2. Il servizio per l'amministrazione dei beni mobili tiene in evidenza i beni di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica in appositi inventari, secondo le procedure vigenti per l'amministrazione dei beni mobili di proprietà della provincia.

Art. 19.

Vigilanza e servizio ispettivo

1. Il servizio per l'amministrazione dei beni mobili esegue accertamenti periodici sulla conservazione dei beni mobili e sulla tenuta degli inventari e trasmette, ai sensi di legge, copia dell'esito dell'accertamento alla Corte dei conti.

2. In caso di mancanza ingiustificata di beni mobili, il consegnatario è responsabile del bene in natura o del suo valore di mercato. Dell'irregolarità riscontrata l'amministrazione è tenuta a dare comunicazione alla Corte dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità contabile e patrimoniale dei pubblici funzionari.

CAPO III

COMMISSIONE PER GLI ACQUISTI
E LE CESSIONI DI BENI MOBILI

Art. 20.

Assegnazione di beni mobili

1. Ai fini di cui all'art. 22, 1° comma, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, le richieste di assegnazione di beni mobili da inoltrare alla commissione devono essere redatte su apposito mod. AN/5. Dette richieste devono contenere:

- a) descrizione dei beni richiesti;
- b) motivo della richiesta. In caso di sostituzione di beni mobili alla richiesta dovrà essere allegata la relativa proposta di scarico mod. EV/10;
- c) ufficio o servizio e relativo numero d'inventario, nominativo della persona cui i beni sono destinati.

2. Le richieste vanno firmate dall'assessore competente o da un funzionario da lui delegato e devono indicare anche la persona che assumerà in carico i rispettivi beni.

3. Le suddette procedure si applicano anche agli acquisti di beni mobili per l'arredamento di edifici di nuova acquisizione o ristrutturazione.

Art. 21:

Attività consultiva

1. Per i pareri da dare alla giunta provinciale i provvedimenti comportanti acquisti e forniture sono trasmessi al segretario della commissione a cura della segreteria della giunta provinciale, ove trattisi di proposte di deliberazione, e dai rispettivi assessorati, ove trattisi di decreti.

2. Nei provvedimenti di cui al comma precedente deve essere indicato il numero dell'inventario nel quale i beni acquistati vengono assunti in carico.

3. Per i pareri vincolanti nei casi di acquisti e forniture in economia che vengono eseguiti senza preventiva autorizzazione della giunta provinciale ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, e successive modifiche, le proposte di acquisto e fornitura vengono inoltrate alla segreteria della commissione tramite modulo AN/5, previa conferma da parte della ragioneria, ufficio contabilità, della disponibilità di fondi sul relativo capitolo di bilancio.

4. Se gli acquisti sono disposti a trattativa privata con l'esperimento di gara ufficiosa, le relative offerte vengono aperte in presenza del presidente della commissione e a cura del segretario della commissione viene redatto apposito verbale.

Art. 22.

Attribuzioni generali

1. Nell'esercizio delle competenze di cui ai precedenti articoli 20 e 21 la commissione vaglia le richieste e gli atti sottoposti al suo esame in ordine alla necessità degli acquisti o delle forniture, alla qualità ed alla quantità delle merci richieste, al relativo prezzo ed alle altre condizioni da pattuire, nonché alle modalità da seguire per la scelta del fornitore.

2. Nel caso di acquisti disposti ai sensi dell'art. 21 la commissione può provvedere di sua iniziativa ad interpellare altre ditte e presentare relative proposte alla giunta provinciale.

Art. 23.*Attribuzioni in materia di alienazione di beni mobili***1. La commissione esamina:**

- a) tutte le proposte di scarico mod. EV/10 redatte dai consegnatari di beni mobili per i beni da dichiarare fuori uso. Tale dichiarazione di «bene mobile fuori uso» va redatta su apposito verbale;
- b) tutte le richieste inoltrate ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, per l'acquisto o l'assegnazione a titolo gratuito di beni mobili di proprietà della provincia dichiarati fuori uso;
- c) eventuali richieste per l'assegnazione di beni mobili in comodato.

2. La commissione provvede alla stima dei beni da alienare e permutare ed esprime il parere di congruità in ordine al prezzo di vendita.

3. Per gli adempimenti di cui al precedente comma la commissione può avvalersi della collaborazione di personale tecnico dell'amministrazione provinciale. In caso di particolari beni può ricorrere a personale estraneo all'amministrazione. Il relativo incarico può essere conferito in economia tramite l'ufficio patrimonio.

4. La commissione si esprime in merito all'alienazione di beni che non vengono utilizzati per fini istituzionali, prodotti nei laboratori ed officine di scuole, stabilimenti ed istituti provinciali, come pure materiali di scarto che derivano dalle lavorazioni.

5. La commissione può disporre l'eliminazione dei beni per i quali non sia pervenuta alcuna offerta né richiesta, mediante deposito presso le pubbliche discariche.

Art. 24.*Funzionamento*

1. La commissione si raduna di norma una volta alla settimana, in giorno e ora da stabilirsi dal presidente.

2. In casi di necessità e urgenza, questi ha la facoltà di disporre convocazioni straordinarie.

3. Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti.

CAPO IV**L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI IMMOBILI****Art. 25.***Compiti dei consegnatari dei beni immobili*

1. I consegnatari dei beni immobili sono responsabili per quanto attiene:

- a) alla custodia, pulizia e manutenzione degli immobili;
- b) all'apertura e chiusura degli edifici secondo le esigenze di servizio nonché affissioni o esposizioni di segnaletiche, bandiere, ecc.;
- c) all'intervento dei competenti uffici o servizi in caso di emergenza e per lavori di riparazione o manutenzione. Le richieste di lavori devono essere inoltrate all'ufficio patrimonio;
- d) alla vigilanza sull'uso degli immobili ai fini istituzionali.

2. I consegnatari dei beni immobili sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio patrimonio ogni irregolarità riguardante l'immobile in dotazione e qualora trattisi di reati, anche all'organo giudiziario competente.

Art. 26.*Beni sdeamianizzati*

1. I beni sdeamianizzati perché non più necessari alla gestione delle competenze provinciali in materia di acque pubbliche, rientrano nella competenza generale in materia di amministrazione del patrimonio ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 2/1987.

2. In caso di richiesta di cessione da parte dei proprietari che per effetto dell'esecuzione delle opere di regolazione di corsi d'acqua abbiano avuto perdite non indennizzate, la cessione medesima è promossa dall'assessore al patrimonio, sentito l'assessorato competente per le opere di regolazione dei corsi d'acqua.

Art. 27.*Uso di terreni agricoli*

1. Il nulla osta all'uso di terreni agricoli e relative pertinenze rilasciato a espropriati e loro affittuari ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, ha carattere precario e non può comportare, in caso di revoca o cessazione che dovessero intervenire per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento, diritto ad alcun indennizzo, salvo quanto previsto dall'art. 1150 del Codice civile.

Art. 28.*Permuta di beni immobili*

1. L'adozione dei provvedimenti di autorizzazione alla permuta di beni immobili ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è subordinata all'acquisizione del parere di congruità dei prezzi.

Art. 29.*Contratti di cessione gratuita di beni immobili*

1. I contratti di cessione gratuita di beni immobili a comuni e persone giuridiche ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, devono contenere le seguenti clausole:

i) beni ceduti non possono essere alienati o destinati a scopi diversi da quelli originariamente previsti per la durata di 25 anni. Il relativo vincolo deve essere annotato nel libro fondiario;

l'eventuale alienazione o destinazione a scopi diversi prima della scadenza del venticinquesimo anno dall'annotazione del vincolo nel libro fondiario può avvenire previa autorizzazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore alle finanze e patrimonio.

Art. 30.*Pagamenti in anticipo su beni immobili in corso di costruzione*

1. L'entità delle anticipazioni di cui all'art. 15, secondo comma, lettera b), della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, deve essere stabilita in misura che i pagamenti complessivamente disposti non superino mai il 90% del valore attribuibile all'immobile in costruzione all'atto della liquidazione delle anticipazioni, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori accertato dal termine di cui al quinto comma dell'articolo medesimo.

CAPO V**NORME FINALI****Art. 31.***Sostituzione di moduli*

1. I moduli di cui al presente regolamento possono essere sostituiti o modificati dall'ufficio patrimonio per esigenze organizzative o amministrative.

Art. 32.*Abrogazione di norme*

- 1. Sono abrogati:
 - gli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ed il quarto comma dell'art. 30 del decreto del presidente della giunta provinciale di data 28 gennaio 1974, n. 7;
 - il decreto del presidente della giunta provinciale di data 8 luglio 1976, n. 35;
 - il decreto del presidente della giunta provinciale di data 1º luglio 1980, n. 19.

87R1236

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1987, n. 5-45/Legisl.

Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m. Emanazione del nuovo regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 10 novembre 1987)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 4889 del 22 maggio 1987 con la quale la giunta provinciale ha disposto alcune modifiche al vigente regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale, già emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 marzo 1985, n. 2-15/Legisl. e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 21 maggio 1985, n. 24,

Decreto

1) di emanare, in sostituzione di quello vigente in forza del proprio precedente decreto 11 marzo 1985, n. 2-15/Legisl., il nuovo regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale, di cui alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m., allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 maggio 1987

L'assessore sostituto: MICHELE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1987
Registro n. 55, foglio n. 107

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FORESTALE PROVINCIALE DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 23 NOVEMBRE 1978, n. 48.

Art. 1.

Nomina e composizione

1. La commissione forestale viene nominata con provvedimento della giunta provinciale ed è composta, in via ordinaria, dai membri previsti ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

2. Per la formulazione dei pareri di cui al successivo art. 2 lett. b), la commissione viene integrata da 2 funzionari provinciali per i settori dell'istruzione e delle foreste.

Art. 2.

Attribuzioni

1. La commissione forestale provinciale:

1) esprime motivati pareri:

a) sulle proposte di piano generale forestale di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 48;

b) sul programma annuale dei corsi di formazione professionale per lavoratori addetti alle utilizzazioni boschive di cui all'art. 12 della legge provinciale n. 48;

2) approva i progetti sommari di opere ed interventi di miglioramento dei patrimoni forestali, predisposti dal servizio foreste, caccia e pesca;

3) gestisce il fondo forestale provinciale di cui all'art. 27 della legge provinciale n. 48 con le modalità ed i limiti indicati al successivo art. 6 e seguenti;

4) nomina il componente che deve presiedere le riunioni in caso di assenza o impedimento del presidente;

5) svolge qualsiasi altra funzione attribuita dalla legge provinciale n. 48 o da eventuali altri provvedimenti legislativi in materia forestale.

Art. 3

Funzioni del Presidente

1. La commissione è presieduta dall'assessore cui è affidata la materia delle foreste e corpo forestale.

2. Compete al presidente:

a) convocare la commissione mediante avviso indicante il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare;

b) dirigere i lavori e proclamare il risultato delle votazioni;

c) incaricare i servizi competenti o membri della commissione dell'esame istruttorio delle materie all'ordine del giorno, nonché dell'eventuale collaudo delle opere o attrezzature per le quali sono concesse anticipazioni;

d) inviare ai componenti la commissione, ai fini dell'esame preliminare, la documentazione inerente le attribuzioni di cui al precedente art. 2, n. 1;

e) disporre le liquidazioni e i pagamenti a carico del fondo forestale provinciale;

f) disporre l'attuazione delle decisioni assunte dalla commissione;

g) adottare in caso d'urgenza i provvedimenti di cui al successivo art. 7, primo comma, e all'art. 8 bis, per importi complessivamente non superiori a L. 100.000.000, da sottoporsi per la ratifica alla commissione nella sua prima seduta successiva;

h) provvedere a tutte le altre operazioni necessarie alla migliore attività della commissione.

Art. 4.

Validità delle riunioni e votazioni

1. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

2. La suddetta individuazione viene effettuata dal presidente entro la mezz'ora successiva all'ora di convocazione.

3. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Può votare il componente effettivo o, in sua assenza, il supplente, purché chi vota abbia assistito alla discussione dell'oggetto della decisione.

5. Il voto viene espresso per alzata di mano.

Art. 5.

Segretario

1. Il segretario assiste il presidente nell'esame preliminare degli atti e delle iniziative da iscrivere all'ordine dei lavori, nonché per tutte le altre operazioni relative alle attività della commissione.

2. Provvede alla stesura dei verbali delle riunioni, cui devono essere allegate le eventuali relazioni scritte sugli argomenti di cui all'art. 2, n. 1.

3. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene inviato in copia a ciascun membro.

4. Il segretario aggiorna e controlla la contabilità inerente la movimentazione del fondo forestale di cui al successivo art. 6, operando periodiche verifiche e raccordi col tesoriere.

Art. 6

Fondo forestale provinciale

1. Al fondo forestale provinciale affluiscono le seguenti somme:

1) gli accantonamenti di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/78 e s.m.

L'entità degli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposti dai piani di assestamento è di norma determinata sulla base del valore stimato dagli uffici forestali, per il prodotto assegnato ad uso commercio, all'atto dell'emissione del relativo verbale.

Gli accantonamenti sugli introiti realizzati per tagli straordinari sono determinati e gestiti in conformità degli articoli 131 e 133 del regio decreto n. 3267/23.

Il versamento al fondo forestale è effettuato dall'ente proprietario alla stipula dell'atto di vendita dei prodotti. La commissione forestale può stabilire deroghe e modalità diverse che comunque facciano salva l'entità e l'introito degli accantonamenti;

2) le somme ed i versamenti di cui alle lettere d), e) dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/78 e s.m.

2. La commissione provvede alla gestione del fondo mediante:

a) aperture di credito a favore del dirigente del servizio forestale, caccia e pesca per le spese relative alla esecuzione delle opere e degli interventi di miglioramento dei patrimoni forestali;

b) anticipazioni ai comuni e agli altri enti, di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 48/78 e s.m., per la realizzazione degli interventi di cui al capo I della stessa legge;

c) restituzione degli accantonamenti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/78 e s.m. ai comuni e agli altri enti, di cui all'art. 3 della citata legge, che eseguano direttamente le opere e gli interventi di miglioramento e manutenzione dei patrimoni forestali.

Art. 7.

Aperture di credito

1. Le aperture di credito vengono autorizzate dalla commissione sulla base dei progetti sommari predisposti dal servizio foreste, caccia e pesca e approvati dalla commissione medesima.

2. I progetti sommari saranno compilati secondo le modalità di cui all'art. 25 della legge provinciale n. 48.

3. L'utilizzo dei relativi ordini di accreditamento emessi a carico del fondo forestale viene effettuato, sulle disponibilità dei singoli enti, mediante prelevamento con buoni, ordinativi o assegni a favore dei creditori.

4. Su specifica autorizzazione della commissione, l'utilizzazione degli ordini di accreditamento può essere effettuata anche in eccedenza al deposito ascrivito a nome dell'ente interessato, utilizzando una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo. L'autorizzazione resta subordinata all'impegno, contenuto in un'apposita deliberazione dell'ente interessato, di restituire la somma così anticipata nei termini e nelle quantità fissate dalla commissione stessa, mediante il rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. In caso di parziale o mancata esecuzione dei lavori, l'ordine di accreditamento viene ridotto proporzionalmente.

5. La rendicontazione delle somme così erogate, troverà analitica evidenziazione nel rendiconto annuale finanziario di cui al successivo art. 10.

6. Il funzionario delegato è tenuto a inviare alla commissione, entro il 25° giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, il rendiconto delle somme erogate unitamente alla documentazione giustificativa.

7. Per quanto non previsto ai precedenti comma, si applicano le vigenti disposizioni in materia di apertura di credito.

Art. 8.

Anticipazioni agli enti

1. La commissione predisporre ed approva, sulla base delle proposte formulate dagli enti interessati, il piano annuale, da articolarsi anche per stralci, delle anticipazioni da concedere ai comuni, alle A.S.U.C. e agli altri enti pubblici per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche di cui al capo I della legge provinciale n. 48, oppure per l'acquisto di aree boscate di significativa entità di cui all'art. 48 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2.

2. Il piano è redatto tenuto conto della consistenza delle disponibilità del fondo forestale indicate alle lettere d) ed e) dell'art. 27 della legge provinciale n. 48, nonché di una quota delle altre somme che risultassero disponibili sui fondi di cui alle altre lettere dell'articolo medesimo.

3. La commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla base della documentazione presentata dagli interessati e consiste in:

1) domanda di concessione dell'anticipazione;

2) deliberazione dell'organo competente;

3) progetto redatto da un tecnico autorizzato ai sensi delle vigenti leggi per le opere di importo superiore a L. 40.000.000 (quarantamilion), oppure, negli altri casi, progetto di massima predisposto direttamente dall'ente interessato;

4) contratto o compromesso preliminare di compravendita, relazione di stima ed estratto tavolare, per l'acquisto di aree boscate;

5) preventivo di spesa per gli interventi e le misure tecniche previsti dagli articoli 3 e 7 della legge provinciale n. 48.

4. La commissione determina inoltre l'ammontare e la durata delle anticipazioni, in relazione alla spesa ritenuta ammissibile e alle possibilità di restituzione dell'ente richiedente secondo quanto indicato dal quinto comma dell'art. 28 della legge provinciale n. 48.

5. La concessione delle anticipazioni è inoltre subordinata all'impegno, contenuto nella deliberazione dell'ente beneficiario di cui al n. 2 del precedente terzo comma, di restituire l'importo anticipato nei termini e nelle quantità fissate dalla commissione, mediante rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia.

6. La concessione decade se l'ente non ha provveduto ad iniziare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento relativo, salvo proroga motivata.

7. L'erogazione delle anticipazioni concesse è disposta dal presidente della commissione, con proprio atto di liquidazione con le seguenti modalità:

a) piani di assestamento: 50% ad avvenuto inizio dei lavori, 50% a presentazione del verbale di accertamento di regolare esecuzione da parte del servizio foreste, caccia e pesca;

b) opere forestali ed infrastrutturali: 50% ad avvenuto inizio dei lavori, 50% a presentazione del verbale di accertamento di regolare esecuzione da parte del servizio foreste, caccia e pesca e in base alla spesa che risulterà dall'applicazione ai quantitativi dei lavori eseguiti dei prezzi unitari approvati con l'aggiunta delle somme a disposizione nella misura non superiore a quella ammessa;

c) acquisto attrezzature: unica soluzione a presentazione del documento commerciale quietanzato e previo accertamento da parte del servizio foreste caccia e pesca o di altro incaricato;

d) acquisto di aree: unica soluzione a presentazione del contratto registrato. In caso di indisponibilità del contratto, l'erogazione può essere disposta anche sulla base del compromesso preliminare di compravendita.

8. L'ente beneficiario dovrà provvedere alla presentazione, a consuntivo, dello stato finale dei lavori, ovvero, nel caso di acquisti di aree, di copia degli atti tavolari definitivi.

9. La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute.

Art. 8-bis.

Restituzione accantonamenti agli enti

1. Per l'esecuzione diretta da parte dell'ente degli interventi di miglioramento e manutenzione del proprio patrimonio forestale, al commissione, su parere del servizio foreste, caccia e pesca, può disporre la restituzione, nei limiti di quanto necessario, degli accantonamenti disponibili a norme dell'ente medesimo, sulla base di una domanda motivata, munita di computo metrico estimativo dei lavori, eventualmente supportata da altri elaborati progettuali. La concessione decade se l'ente non ha provveduto ad iniziare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento relativo, salvo proroga motivata.

2. L'erogazione è disposta dal presidente della commissione, con proprio atto di liquidazione, per il 50% all'inizio dei lavori e per la restante quota ad avvenuta presentazione, a cura dell'ente, dello stato finale dei lavori, vistato dal servizio foreste, caccia e pesca, e della documentazione di appoggio attestante le spese sostenute.

3. La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute.

Art. 9.*Ordini di pagamento*

1. Le aperture di credito a favore del dirigente del servizio foreste, caccia e pesca, le anticipazioni e le restituzioni a favore degli enti sono disposte con ordini di pagamento a carico del fondo forestale sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione.

Art. 10.*Rendiconto annuale finanziario*

1. Il rendiconto annuale finanziario della gestione del fondo forestale provinciale viene approvato dalla commissione ed è inviato, previa sottoscrizione del presidente e del segretario, al controllo del dipartimento affari finanziari della provincia e della Corte dei conti.

2. Al rendiconto è allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute dal servizio foreste, caccia e pesca per gli interventi attuati in relazione alle aperture di credito concesse.

3. Le anticipazioni concesse agli enti devono essere analiticamente evidenziate nella loro consistenza iniziale e nello sviluppo temporale di rientro, con l'indicazione delle eventuali difformità tra rate di rimborsi maturate e versamenti effettuati.

4. Il rendiconto troverà riscontro nel conto giudiziale da rendersi dal tesoriere ai sensi dell'art. 630 e successivi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 11.*Relazione alla giunta provinciale*

1. La commissione presenta, al termine di ogni esercizio finanziario, una relazione alla Giunta provinciale per illustrare gli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti in riferimento alle esigenze di miglioramento dei patrimoni forestali.

88R0014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.

Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente: «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci».

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 17 novembre 1986)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente: «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»; Su conforme deliberazione della giunta provinciale dd. 4 settembre 1987, n. 9074:

Decreta

di emanare il Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente: «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci», secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 20 ottobre 1987

ANGELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1987
Registro n. 53, foglio n. 43

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 APRILE 1987, N. 7 CONCERNENTE «DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVARIE IN SERVIZIO PUBBLICO E DELLE PISTE DA SCI».

CAPO I**DISPOSIZIONI PRELIMINARI****Art. 1.***Denominazioni*

1. La legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci è indicata nel presente regolamento con la sigla legge provinciale.

Art. 2.*Piani orientativi*

1. I piani orientativi di cui all'art. 5 della legge provinciale saranno approvati dalla giunta provinciale, sentiti i comuni interessati, entro sei mesi dalla data del provvedimento che ne prescrive la predisposizione.

CAPO II**DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVARIE IN SERVIZIO PUBBLICO****Art. 3.***Parametri di congruità e compatibilità*

1. Ai fini di cui all'art. 1, secondo comma della legge provinciale, per il dimensionamento degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci tra loro interdipendenti, si dovrà tenere conto:

- a) della portata oraria e dalla tipologia degli impianti da cui provengono gli utenti della pista;
- b) della superficie netta totale della pista;
- c) della larghezza netta della pista;
- d) delle caratteristiche tecniche della pista: pendenze longitudinali e trasversali, esposizione, altimetria, tipo di innevamento, presenza di pericoli tipici e atipici;
- e) della destinazione della pista: campo scuola, pista di collegamento, pista facile, di media difficoltà o difficile, manifestazioni agonistiche.

2. Il dimensionamento delle piste dovrà essere effettuato adottando i parametri e i criteri indicati al successivo art. 18, secondo comma.

Art. 4.*Linee funiviarie di dimensioni limitate*

1. Si considerano impianti di dimensioni limitate ai fini dell'art. 2, secondo comma, della legge provinciale gli impianti funiviari di tipo scioviario o simile e di tipo monofune ad attacco permanente aventi lunghezza inclinata di norma non superiore a 500 m e la cui realizzazione non richieda apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l'autorizzazione al cambio di coltura.

Art. 5.*Caratteristiche dei veicoli degli impianti di linea di prima categoria*

1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria, di cui all'art. 9 della legge provinciale, sono:

- a) capienza minima di 4 persone;
- b) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici;
- c) dimensioni tali da consentire l'agevole introduzione ed il trasporto in posizione orizzontale di una barella porta feriti o infermi unitamente all'accompagnatore.

2. In caso di impianto dotato di più veicoli, almeno uno di essi deve presentare le dimensioni di cui al punto c).

Art. 6.

Domanda di concessione

1. La documentazione a corredo della domanda di concessione di linee funiviarie di cui all'art. 10 della legge provinciale deve essere integrata da:

a) una relazione geologica e geotecnica concernente sia la stabilità di insieme della zona interessata dall'impianto e dalle eventuali piste da sci servite da questo, sia l'individuazione dei problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle soluzioni progettuali, redatta in conformità alle norme tecniche in vigore per le indagini sui terreni e per l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

b) una relazione nivologica, redatta da un tecnico abilitato, concernente la situazione dal punto di vista valanghivo della zona sulla quale insistono l'impianto e le eventuali piste da sci servite dallo stesso ed indicante le opere di difesa o le modalità costruttive speciali eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge provinciale. Per quanto attiene ai criteri di progettazione e di calcolo, all'esecuzione ed al collaudo statico delle opere di difesa, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 1971, n. 1086 e alle relative norme tecniche di esecuzione. ~~Per quanto attiene alle norme tecniche di esecuzione, si applicano le norme tecniche di cui sopra, si osservano le buone regole d'arte per la progettazione e la costruzione delle stesse; ad ultimazione delle opere il direttore dei lavori dovrà certificare la conformità delle costruzioni eseguite al progetto presentato.~~

c) una relazione forestale, redatta da un tecnico professionista, che in riferimento all'unità idrografica interessata dagli interventi e alle relative caratteristiche morfologiche e dei suoli e ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare, ridurre e, se del caso, compensare gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale connessi con la realizzazione degli interventi oggetto di concessione.

2. Gli elaborati di progetto dell'impianto funiviario, fatta eccezione per gli stampati meccanografici, devono essere raccolti in fascicoli provvisti di indice analitico ed essere redatti su carta consistente in formato UNI A4, ovvero UNI nA4, preferibilmente piegato a mantice. Ogni documento di progetto deve essere numerato progressivamente, recare la data e la firma del richiedente la concessione e dell'ingegnere progettista, che deve risultare iscritto nel relativo ordine professionale ed esperto nel settore funiviario. Nell'eventualità che le singole parti del progetto siano redatte da professionisti diversi, dovrà comunque essere indicato un responsabile generale della progettazione, del coordinamento e della reciproca compatibilità di tali parti, che dovranno quindi recare anche la firma di detto responsabile generale.

3. Il progetto di massima dell'impianto funiviario deve essere costituito dai seguenti elaborati:

a) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del tracciato dell'impianto medesimo e della eventuale pista di cui si intende promuovere la realizzazione, dei tracciati degli impianti a fune o piste di sci finiti già esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie;

b) riproduzione su mappa catastale dell'impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie;

c) descrizione degli eventuali attraversamenti o parallelismi con linee elettriche, telefoniche, strade, piste da sci, fiume o torrenti, canali, ferrovie, funivie, ecc. con l'indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l'impianto, corredata dalla documentazione atta a rendere possibile un giudizio sulla regolarità degli stessi;

d) profilo longitudinale della linea, nelle scale prescritte per ciascun tipo di impianto dalle norme tecniche di cui all'art. 30 della legge provinciale, con l'indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l'esatto andamento del terreno oltre che sull'asse dell'impianto anche sotto le funi, e con l'indicazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine di rispetto dei franchi verticali e laterali. Il profilo deve essere completato con le quote, riferite al livello sul mare, e firmato anche dal tecnico abilitato che ne ha effettuato il rilevamento;

e) piani quotati delle stazioni, in scala non inferiore a 1:200, con riportate le curve di livello, illustranti sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico di viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con le piste da sci o con altri impianti della zona;

f) progetto architettonico delle stazioni e disegni di insieme delle principali parti dell'impianto nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte, affinché tutte le sue parti risultino chiaramente rappresentate;

g) elaborato di calcolo e verifica che contenga:

la descrizione delle principali caratteristiche tecniche costruttive e di funzionamento dell'impianto, accompagnata da una relazione sulla corrispondenza dello stesso alle norme tecniche e con riferimento, ove ricorra, alla richiesta di deroga alle norme medesime;

il calcolo relativo alla sicurezza delle funi ed alla loro configurazione, compresa la determinazione dell'intervio e dei franchi;

il calcolo della potenza motrice necessaria, la determinazione della velocità, della portata oraria e dell'intervallo tra i veicoli, la descrizione del sistema di trazione;

i disegni schematici delle strutture principali di stazione, dei sostegni e dei veicoli, nelle scale idonee, affinché le varie parti risultino chiaramente rappresentate;

la relazione sulle operazioni e strumenti necessari per effettuare il soccorso in linea.

4. Il progetto esecutivo dell'impianto funiviario deve essere redatto secondo le norme tecniche di cui all'art. 30 della legge provinciale.

5. Gli allegati alla domanda sono presentati in 42 copie, ad eccezione dell'elaborato di cui al precedente terzo comma, lett. g) per il quale necessitano due copie.

Art. 7.

Istruttoria della domanda

1. Il servizio impianti a fune trasmette copia della domanda di concessione e della documentazione allegata ai dirigenti dei servizi provinciali interessati, al sindaco del comune e alla giunta del comitato interessato allorché la documentazione prescritta sia completa. La relazione scritta richiesta a norma dell'art. 11, quinto comma, della legge provinciale deve comunque concludersi con un giudizio sintetico motivato.

Allorché dall'istruttoria risulti il parere negativo di uno dei servizi di cui all'art. 11 della legge provinciale, il richiedente deve essere sentito ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.

2. Spetta al servizio impianti a fune:

1) esprimere un parere tecnico sulla costruibilità dell'impianto. Eventuali condizioni contenute nel parere positivo devono essere osservate nella elaborazione del progetto esecutivo o in sede di costruzione e di esercizio dell'impianto;

2) stabilire il costo convenzionale dell'impianto adottando la formula riportata nell'allegato A) del presente regolamento;

3) esprimersi sull'assegnazione della linea ad una delle categorie di cui all'art. 9 della legge provinciale e sull'eventuale concorrenza della linea rispetto a linee legittime;

4) preso atto delle relazioni di cui al primo comma, predispone la proposta di provvedimento di rilascio e di diniego della concessione;

3. Se durante l'istruttoria vengono proposte dal richiedente integrazioni o varianti che comportino modifiche sostanziali ai progetti presentati, il servizio impianti a fune ripete l'istruttoria.

4. Il servizio impianti a fune trasmette ai servizi competenti gli eventuali progetti esecutivi per le piste e per le opere accessorie, comprese quelle di difesa da frane o valanghe.

Art. 8.

Deposito cauzionale

1. L'entità della quota del deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dell'impianto funiviario viene fissata in:

L. 5.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari terrestri, quali scivole, slittinovie e simili con una lunghezza sviluppata inferiore a m 500 e L. 10.000.000 per linee di lunghezza superiore;

L. 20.000.000 per linee da realizzarsi con impianti funiviari monofune con attacco permanente dei veicoli;

L. 50.000.000 per linee da realizzarsi con impianti funiviari aerei bifuni e monofuni ad agganciamento temporaneo dei veicoli nonché funicolari terrestri.

2. L'entità della quota del deposito cauzionale ai fini forestali ed idrogeologici, determinata dai competenti servizi provinciali ai sensi delle leggi vigenti, viene comunicata dagli stessi al servizio impianti a fune all'atto della trasmissione del parere di cui all'art. 11 della legge provinciale.

Art. 9.

Modifica della concessione

1. Ai fini della modifica della concessione sono da considerare variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea:

- 1) la sostituzione dell'impianto realizzante la linea con uno di altro tipo;
- 2) lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento o altra modifica dell'impianto, ritenuti rilevanti dal servizio impianti a fune d'intesa con i servizi provinciali competenti in materia di piste da sci, di tutela del paesaggio e foreste;
- 3) l'aumento della potenzialità oraria di trasporto, rispetto a quella indicata nel provvedimento di concessione, ritenuta incompatibile con le caratteristiche delle relative piste esistenti.

2. Per la realizzazione delle modifiche si osserva la procedura prevista dall'art. 25 della legge provinciale.

La ripresa dell'esercizio in servizio pubblico, al termine dei lavori di modifica, è subordinata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 26, dodicesimo comma, della legge provinciale, previo collaudo funzionale o visita straordinaria dell'impianto.

Art. 10.

Rinnovo della concessione

1. Almeno otto mesi prima della scadenza della concessione il servizio impianti a fune ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata, contenente altresì l'indicazione della documentazione da presentare in caso di domanda di rinnovo.

2. La relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto, ai fini del rinnovo della concessione, redatta dal tecnico responsabile dello stesso, deve contenere:

- a) un'analisi di tutte le parti ed organi dell'impianto interessanti la sicurezza, con particolare riguardo al loro stato di conservazione, anche in riferimento all'esito dell'ultima revisione periodica speciale o generale effettuata sullo stesso;
- b) un giudizio sull'idoneità dell'impianto a soddisfare la richiesta di trasporto anche per l'ulteriore periodo di esercizio proposto.

Art. 11.

Tariffe, onorari, modalità di trasporto, copertura assicurativa R.C.

1. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione sia i criteri generali per la determinazione delle tariffe di corsa semplice, sulla base delle caratteristiche principali dell'impianto, sia il margine di oscillazione consentito, in più ed in meno, rispetto al valore nominale così determinato.

2. I biglietti forfettari emessi sugli impianti di trasporto a fune appartenenti ad un sistema devono avere validità su tutti gli impianti dello stesso.

Per sistema si intende l'insieme di due o più impianti, anche di tipo diverso, fra loro interconnessi o funzionalmente interdipendenti.

3. Le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali devono attenersi i viaggiatori, da esporre a cura del concessionario in posizione ben visibile nelle stazioni, devono conformarsi ai modelli stabiliti dal servizio impianti a fune, d'intesa con le associazioni di categorie.

4. Nel prezzo del biglietto è compreso il trasporto degli sci e di un piccolo bagaglio non ingombrante che non superi il peso di 10 kg. Il personale di servizio ha facoltà di vietare il trasporto di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza o la regolarità dell'esercizio.

5. È vietato ai concessionari di accordare qualsiasi precedenza ai viaggiatori isolati o in gruppi, fatta eccezione per il personale addetto alla manutenzione ed alla sorveglianza, per i funzionari che esercitano la vigilanza di cui agli artt. 28 e 52 della legge provinciale, per gli appartenenti ai corpi di soccorso nell'espletamento delle loro funzioni e per gli operatori di cui all'art. 23, dodicesimo comma, della legge provinciale con le modalità approvate dal servizio competente.

6. La segnaletica nelle stazioni e lungo la linea deve essere conforme, per dimensione, forma, colore, funzionalità, resistenza alla temperatura, alla luce e agli altri agenti atmosferici, a quella approvata dall'Ente nazionale italiano di unificazione (U.N.I.).

I segnali devono essere ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire pericolo per i viaggiatori e per il personale di servizio.

Al fine di evitare errate interpretazioni dei segnali è vietata qualsiasi forma di pubblicità sugli eventuali sostegni o supporti, nonché sul segnale stesso.

7. Le caratteristiche ed i limiti della garanzia assicurativa per la responsabilità civile sono indicati nell'allegato B) del presente regolamento.

Nella polizza deve essere previsto l'impegno della Compagnia assicuratrice di comunicare al servizio impianti a fune, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza, il mancato pagamento del premio. La compagnia deve inoltre comunicare qualunque variazione inerente il contratto di assicurazione.

Le polizze assicurative che giungono a scadenza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguate ai limiti indicati nell'allegato B). Una copia di ogni nuovo contratto di assicurazione deve essere inviata al servizio impianti a fune a cura della Compagnia di assicurazione.

Art. 12.

Collaudo funzionale

1. In calce alla domanda di collaudo, il direttore dei lavori deve attestare che l'opera è stata eseguita sotto la sua sorveglianza, in conformità al progetto approvato e che egli ha effettuato personalmente tutte le prove di funzionamento e di carico atte ad accertare il buon funzionamento dell'impianto ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio; la dichiarazione è redatta sulla base di uno schema predisposto dal servizio competente.

2. La documentazione tecnica da allegare alla domanda, oltre al certificato di collaudo statico di cui all'art. 26, terzo comma, della legge provinciale, è costituita dalle certificazioni e attestazioni previste dalle norme tecniche di cui all'art. 30 della stessa.

Nel caso di realizzazione di opere di difesa da pericolo di frane o valanghe, alla commissione di cui all'art. 26, terzo comma, della legge provinciale, deve essere attestato il benessere del servizio geologico o rispettivamente del servizio calamità pubbliche.

3. Nella visita di collaudo funzionale, la commissione di cui all'art. 26, terzo comma, della legge provinciale, accerta la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dai regolamenti tecnici, affinché l'esercizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità ed effettua le operazioni previste dalle norme tecniche di cui all'art. 30 della legge provinciale, secondo le modalità ivi previste.

Art. 13.

Oneri di sorveglianza

1. La misura del contributo annuo, che il concessionario è tenuto a versare alla provincia quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, è fissato in:

- L. 100.000 per linee da realizzare con impianti terrestri, quali sciovie, slittovie e simili con una lunghezza sviluppata inferiore a m 500;
- L. 150.000 per le sopracitate linee di lunghezza superiore;
- L. 300.000 per le linee da realizzare con impianti aerei monofune con attacco permanente dei veicoli;
- L. 500.000 per linee da realizzare con impianti aerei bifune, monofune ad agganciamento temporaneo dei veicoli ed impianti terrestri su rotaie;

Per le linee di prima categoria il contributo è ridotto alla metà.

L'obbligo del versamento inizia dall'anno nel quale è stata assentita la concessione e termina alla scadenza della stessa.

Il concessionario entro il 31 dicembre di ogni anno è tenuto ad inviare al servizio impianti a fune la ricevuta del versamento della somma di cui al presente articolo.

Art. 14.*Vigilanza tecnica sull'impianto*

1. Per i termini delle revisioni periodiche speciali e generali degli impianti, nonché per i relativi adempimenti tecnici, si fa riferimento al decreto ministeriale 2 gennaio 1985 e successive modificazioni.

2. In caso di non ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall'atto di concessione e dall'autorizzazione all'esercizio, nonché nei casi di sospensione dell'esercizio di cui agli articoli 23, nono comma, e 28, terzo comma, della legge provinciale, il servizio impianti a fune può disporre la chiusura dell'impianto, anche mediante apposizione di sigilli.

3. Ogni anno il concessionario deve far verificare da un tecnico abilitato il permanere nel tempo dell'integrità delle eventuali opere a difesa dell'impianto da pericolo di caduta di frane o valanghe di cui all'art. 7 della legge provinciale. Copia della certificazione di idoneità deve essere inviata al servizio impianti a fune e al servizio geologico o, rispettivamente, al servizio calamità pubbliche.

4. Per le modalità delle ispezioni e verifiche periodiche di cui all'art. 28, secondo comma, della legge provinciale, sarà di norma seguito lo schema contenuto nel «libro di sorveglianza» proprio di ciascun impianto. Le prove sono svolte sotto la diretta responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto alla presenza dei funzionari del servizio impianti a fune.

La periodicità delle verifiche e ispezioni per gli impianti scioviani e simili avrà scadenza almeno biennale.

5. Presso l'impianto deve essere tenuto a cura del capo servizio il «libro-giornale», predisposto secondo il modello approvato dal servizio impianti a fune, nel quale sono verbalizzati e registrati i risultati delle prove e verifiche regolamentari periodiche.

Art. 15.*Statistica*

1. Ai fini statistici di cui all'art. 31 della legge provinciale nelle stazioni di partenza di tutti gli impianti devono essere installati idonei dispositivi contapersone. Sul libro-giornale dell'impianto dovranno essere riportati quotidianamente i numeri progressivi indicati dal contapersone.

Art. 16.*Contrassegno distintivo*

1. Il contrassegno distintivo di riconoscimento del personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico è riportato all'allegato C) del presente regolamento.

CAPO III**DISCIPLINA DELLE PISTE DA SCI****Art. 17.***Piste da discesa e da fondo*

1. Per pista si intende un tracciato o percorso normalmente accessibile, preparato, dotato di segnaletica e controllato.

2. In base alla loro destinazione, le piste da sci si suddividono in piste da discesa e piste da fondo.

Art. 18.*Requisiti tecnici delle piste*

1. Tutte le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l'involontario od improvviso stacco degli sci dal fondo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente raccordati;

b) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori;

c) la pista non deve attraversare strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati utilizzati da sciovie, slittinovie ed altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente a togliersi gli sci prima di impegnare l'attraversamento.

2. Le piste da discesa devono essere caratterizzate da:

a) larghezza netta, espressa in metri, pari almeno ad un venticinquesimo del flusso orario degli utenti della pista stessa; la larghezza così determinata può subire variazioni in più o in meno nel limite del 20% in relazione alle caratteristiche geometriche e tecniche della pista, nonché alla destinazione della stessa. Tale parametro riveste carattere indicativo per le piste soggette alla procedura di cui all'art. 58 della legge. Il campo scuola e la pista di collegamento devono avere una larghezza minima di m 40, rispettivamente di m. 5;

b) franco verticale libero non inferiore a m 3,50; possono essere ammessi larghezze e franchi verticali inferiori per brevi tratti appositamente segnalati, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario;

c) la parte terminale, per larghezza e profilo, deve essere tale da permettere l'agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona.

3. Le piste da fondo devono essere caratterizzate da:

a) larghezza netta non inferiore a m 4; qualora la pista sia riservata agli sciatori che praticano la tecnica classica, la larghezza minima è stabilita in m 2,20; possono essere ammesse larghezze inferiori per brevi tratti appositamente segnalati, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario;

b) franco verticale libero non inferiore a m 2,50;

c) tracciato ad anello, in modo da riportare lo sciatore al punto di partenza; le piste che non consentono il ritorno al punto di partenza debbono essere appositamente segnalate;

d) segnalazione del senso di marcia così da evitare l'incrocio degli sciatori; è ammesso il doppio senso di marcia per brevi tratti opportunamente segnalati.

Art. 19.*Classificazione delle piste da discesa*

1. Le piste da discesa sono suddivise in base alla funzione e al loro grado di difficoltà, in campo scuola, pista facile, pista media difficoltà, pista difficile e pista di collegamento.

2. Il campo scuola ha una pendenza longitudinale non superiore al 20% e non presenta apprezzabili pendenze trasversali. Esso è di lunghezza limitata e termina in modo da consentire il facile arresto degli sciatori principianti. Il campo scuola non è attraversato da altre piste né ha con esse tratti in comune. Qualora, per giustificati motivi, non sia possibile riservare l'area del campo scuola ai soli utenti dello stesso, dovranno essere adottate le misure necessarie affinché l'immissione nel campo scuola da parte di sciatori provenienti da altre piste non crei pericolo alla particolare circolazione sciatoria all'interno del campo scuola.

3. La pista facile ha una pendenza longitudinale non superiore al 25%, ad eccezione di brevi tratti, e non presenta apprezzabili pendenze trasversali. La pista facile è segnata in blu.

4. La pista di media difficoltà ha una pendenza longitudinale non superiore al 40%, ad eccezione di brevi tratti. Apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse per brevi tratti. La pista di media difficoltà è segnata in rosso.

5. La pista difficile presenta pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle della pista di media difficoltà. La pista difficile è segnata in nero.

6. La pista di collegamento è un tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile. Essa non deve presentare pendenze longitudinali superiori al 12%, salvo brevi tratti, né apprezzabili pendenze trasversali.

e) progetto esecutivo delle eventuali opere artificiali.

Art. 25.

*Chiusura della pista
per manifestazioni agonistiche o di altro tipo*

1. Lo svolgimento di manifestazioni agonistiche e l'allestimento di percorsi di allenamento devono essere assentiti dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.

2. In occasione di manifestazioni agonistiche delle discipline alpine o di allenamenti nelle discipline medesime, la superficie della pista interessata deve essere opportunamente delimitata al fine di vietarne l'ingresso ad altri sciatori.

3. Qualora la superficie di pista a disposizione degli sciatori non impegnati nella gara o nell'allenamento sia insufficiente a garantire un normale traffico sciistico, è necessario procedere alla chiusura totale della pista.

4. La chiusura parziale o totale va segnalata presso le stazioni di valle e di monte dell'impianto o degli impianti di trasporto a fune che alimentano la pista nonché all'inizio della stessa.

5. Le medesime modalità di chiusura parziale o totale vanno adottate anche in occasione di perturbazioni meteorologiche che diminuiscono la normale agibilità della pista.

6. Nel caso di manifestazioni agonistiche o di altro tipo su piste da fondo, è data facoltà di procedere alla chiusura delle stesse mediante apposizione di idonea segnaletica; nel caso di mancata chiusura la presenza della manifestazione va segnalata agli ingressi della pista.

Art. 26.

Servizi tecnici di assistenza. Trasporto infortunati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista è tenuto ad assicurare il servizio di trasporto degli infortunati sulla stessa fino alla più vicina strada carrozzabile raggiungibile da autolettighe; deve essere predisposta e costantemente disponibile l'attrezzatura necessaria e sufficiente a tale scopo e l'organizzazione per effettuare il servizio nel modo migliore e più celere possibile.

2. Il servizio deve essere prestato da persone addestrate al trasporto degli infortunati e cessa con la consegna su richiesta dell'infortunato stesso o dei suoi familiari.

3. Il titolare dell'autorizzazione può affidare o delegare a istituzioni o enti specializzati l'effettuazione del servizio di cui ai commi precedenti.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare stagionalmente al servizio turismo e attività sportive un elenco degli incidenti accertati sulla pista, specificandone la data, l'ora, la localizzazione, nonché l'età ed il sesso degli infortunati.

Art. 27.

*Servizi tecnici e di assistenza.
Manutenzione dei tracciati e della segnaletica*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, durante il periodo di esercizio, deve provvedere alla manutenzione della stessa e della segnaletica; a tal fine deve disporre dei necessari mezzi meccanici e organizzare il personale addetto.

2. Il servizio deve curare la tempestiva battitura delle piste e cercare che il manto nevoso diventi consistente e sicuro provvedendo ai riporti di neve eventualmente necessari. La battitura meccanica della pista e gli eventuali lavori di manutenzione della stessa debbono essere di norma effettuati al di fuori dell'orario di servizio.

3. Quando la pista presenti, per l'eccessiva usura o per altre cause, cattive condizioni di fondo (scarsità di neve, buche, cumuli di neve ventata, ecc.) il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo, la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune che alimentano la pista, nonché all'inizio della stessa.

Art. 28.

*Servizi tecnici e di assistenza.
Manutenzione estiva delle piste*

1. Durante il periodo di non innnevamento il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista deve provvedere alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla stessa e dalle sue pertinenze al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di erosione, con conseguente perdita della loro stabilità e possibile turbamento del regolare regime delle acque.

2. Entro i limiti dell'areale vegetazione deve essere assicurata la permanente copertura vegetativa, e con periodici controlli e interventi di manutenzione, deve essere garantita la perfetta efficienza di drenaggi, condutture, tombini, canalette e fossati per la captazione, deviazione, dispersione e razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

3. La funzionalità delle eventuali opere artificiali deve essere sempre garantita anche a mezzo di interventi integrativi.

4. Ogni anno il titolare dell'autorizzazione deve far verificare da un tecnico abilitato il permanere nel tempo dell'integrità delle eventuali opere di difesa della pista da ogni pericolo di caduta di frane o valanghe di cui all'art. 7 della legge provinciale. Copia della certificazione di idoneità deve essere inviata al servizio turismo e attività sportive e al servizio geologico o, rispettivamente, al servizio calamità pubbliche.

Art. 29.

*Servizi tecnici e di assistenza.
Apertura e chiusura delle piste*

1. Il titolare all'esercizio della pista deve assicurare il servizio di apertura e di chiusura della stessa.

2. L'apertura giornaliera della pista deve avvenire previo accertamento delle condizioni di agibilità della stessa, con particolare riferimento al pericolo di valanghe, allo stato della superficie sciabile, alla funzionalità degli apprestamenti di sicurezza e della segnaletica, nonché all'assenza di pericoli atipici.

3. Al termine dell'esercizio giornaliero il servizio deve effettuare una ricognizione, al fine di verificare che sulla pista non si attardino sciatori in attesa di interventi di soccorso; in tale occasione il servizio accerta altresì lo stato della segnaletica, degli apprestamenti di sicurezza, del manto nevoso, nonché l'eventuale presenza di pericoli atipici.

Art. 30.

Modifiche al tracciato della pista

1. Le modifiche al tracciato delle piste di cui all'art. 47 della legge provinciale, sono sottoposte alla procedura istruttoria prevista dall'art. 34 della medesima.

Art. 31.

Domande pendenti

1. L'istruttoria delle pratiche pendenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per le materie disciplinate dalla legge provinciale, è proseguita secondo le rispettive competenze dal servizio impianti a fune e dal servizio turismo e attività sportive.

Parte integrante del decreto del presidente della giunta provinciale n. 11-51/Legis. di data 22 settembre 1987.

Il Presidente della giunta provinciale
ANGELI

(Omissis).

88R50015

A A] RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrigere rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al regolamento della regione Umbria 24 agosto 1987, n. 45, recante: «Norme integrative e di attuazione, procedure di controllo e di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi». (Regolamento pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 72 del 30 settembre 1987 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 del 28 novembre 1987, 3ª serie speciale).

A seguito dell'errata-corrigere pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 76 del 21 ottobre 1987, l'oggetto del regolamento citato in epigrafe deve essere rettificato nel senso che dopo la parola «smaltimento» devono intendersi inserite le parole «dei rifiuti speciali e». Pertanto la formulazione corretta viene ad essere così espressa: «Norme integrative e di attuazione, procedure di controllo e di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi».

87R1242

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretaria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudicea
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Guli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri del Vallecorsa
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraria, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
- Libreria MORICCHETTA
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
- Libreria Profite SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalile, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCIO
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUINA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliere, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggior, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale. L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione. L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione. L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione. L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale. L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione. L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale. L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo. L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale. L. 120.000

Abbonamento semestrale. L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221